

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

559<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. VII-XIX

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-57

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 59-135

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 137-164



## INDICE

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## CONGEDI E MISSIONI ..... Pag. 1

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO ..... 2

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

MORANDO (DS-U) . . . . .	Pag. 6
* BASSANINI (DS-U) . . . . .	8, 12, 16 e passim
* VITALI (DS-U) . . . . .	7, 10, 16 e passim
TURRONI (Verdi-U) . . . . .	8, 9
MICHELINI (Aut) . . . . .	13
* PASSIGLI (DS-U) . . . . .	15, 26, 29 e passim
PETRINI (Mar-DL-U) . . . . .	4, 5, 15 e passim
D'ONOFRIO (UDC), relatore . . . . .	18, 27, 30 e passim
TONINI (DS-U) . . . . .	21
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	21, 33, 50
MALAN (FI) . . . . .	29
NANIA (AN) . . . . .	36, 38, 39 e passim
* MANCINO (Mar-DL-U) . . . . .	42, 43
* VILLONE (DS-U) . . . . .	48, 51, 52
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	8, 13, 23 e passim

#### ALLEGATO A

#### DISEGNO DI LEGGE N. 2544:

Articolo 12 ed emendamento 12.522 e seguenti . . . . .	59
Articolo 13 ed emendamenti . . . . .	78
Articolo 14 ed emendamenti . . . . .	84
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14 . . . . .	92
Articolo 15 ed emendamenti . . . . .	92
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15 . . . . .	102

#### ALLEGATO B

#### VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . .

#### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . .	147
-------------------------------------	-----

#### GOVERNO

Trasmissione di documenti . . . . .	147
-------------------------------------	-----

**AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**Trasmissione di documenti . . . . . *Pag.* 147**CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenze . . . . . 148

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di documentazione . . . . . 148

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**Annunzio . . . . . *Pag.* 57

Apposizione di nuove firme a mozioni . . . . 148

Interrogazioni . . . . . 149

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 164

*ERRATA CORRIGE* . . . . . 164

---

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

*La seduta inizia alle ore 9,33.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

**(2544)** *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

**(252)** *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

**(338)** *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

**(420)** *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

**(448)** *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di Statuti speciali alle regioni a Statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli Statuti delle regioni a Statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di Governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di Governo, garanzie costituzionali, Statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di Governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

**(2001) CREMA.** – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di Governo*

**(2002) CREMA.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

**(2030) DEL PENNINO.** – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

**(2117) BARELLI.** – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

**(2166) PASSIGLI ed altri.** – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

**(2320) MANCINO ed altri.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

**(2404) PASSIGLI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

**(2449) GRILLO.** – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

**(2507) VILLONE e BASSANINI.** – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di Governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

**(2523) MARINI e COVIELLO.** – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di Governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 ed è mancato il numero legale sulla votazione dell'emendamento 12.522. Ricorda che gli emendamenti 12.811 e 12.812 sono stati ritirati.

*Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 12.522, 12.25, 12.29 (testo 2), 12.46, 12.524 e 12.525, identico agli emendamenti 12.813, 12.526 e 12.47 (testo corretto).*

MORANDO (*DS-U*). Nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 12.814, rileva che l'emendamento proposto dal Governo nella seduta pomeridiana di ieri come norma transitoria non distribuisce coerentemente le competenze in materia finanziaria tra le due Camere. Prevede infatti che la competenza sui bilanci sia bicamerale fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e successivamente torni alla sola Camera politica; tale soluzione non soddisfa le esigenze evidenziate anche da esponenti della maggioranza e conferma l'opportunità di un assetto delle competenze secondo cui la legge di contabilità e quella di stabilità siano bicamerali, mentre il bilancio dello Stato in senso tecnico rientri nella competenza esclusiva della Camera politica.

VITALI (*DS-U*). Chiede che l'emendamento 12.814 sia votato mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta risulta appoggiata, sospende la seduta in attesa della decorrenza del termine di preavviso.

*La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 9,58.*

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 12.814.*

BASSANINI (*DS-U*). Per coerenza, annuncia il voto favorevole all'emendamento 12.527 (testo 2) presentato dai senatori Malan e Boschetto, nonostante sia tecnicamente anomalo che dalla decisione politica del Governo di chiedere alla Camera dei deputati un voto conforme alle proprie proposte derivi una flessibilità ed una precarietà delle funzioni legislative tale che una materia che la Costituzione assegna alla competenza prioritaria del Senato federale venga esaminata con procedura bicamerale.

TURRONI (*Verdi-U*). Dichiarò la propria contrarietà all'emendamento 12.527 (testo 2) in quanto risponde alla logica, che caratterizza l'impianto della riforma, di rafforzare il ruolo del Governo a scapito del Parlamento, secondo la strada già intrapresa nella legislatura in corso mediante il ricorso alla decretazione d'urgenza e alle leggi delega.

*È quindi approvato l'emendamento 12.527 (testo 2), con la conseguente preclusione dei successivi 12.528 e 12.815.*

PRESIDENTE. L'emendamento 12.529 è da intendersi riferito all'articolo 33. L'emendamento 12.530 è stato ritirato.

VITALI (*DS-U*). Accogliendo il modello di tripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 12, l'emendamento 12.72 propone di rafforzare il ruolo del Senato estendendo la competenza bicamerale in particolare alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-

nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Si propone altresì che, in caso di dissenso tra i Presidenti delle Camere in ordine all'attribuzione della competenza, il disegno di legge sia esaminato con procedura bicamerale, secondo l'indicazione fornita all'unanimità dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali.

*È quindi respinto l'emendamento 12.72.*

PRESIDENTE. L'emendamento 12.19 è decaduto. L'emendamento 12.57 è stato ritirato.

*Il Senato approva l'emendamento 12.532 mentre respinge gli emendamenti 12.531, 12.545, 12.816, 12.24, 12.817, 12.45, 12.21 e 12.22. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), è respinto l'emendamento 12.818.*

MICHELINI (*Aut*). L'emendamento del Governo presentato quale norma transitoria non risolve i problemi inerenti le competenze delle Camere in merito alle norme finanziarie e di contabilità, riguardo soprattutto alla legge finanziaria, situazione cui si cerca in parte di riparare con l'emendamento 12.535.

*Il Senato respinge l'emendamento 12.535.*

PASSIGLI (*DS-U*). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 12.9 che propone di aggiungere tra le materia a competenza bicamerale anche le norme tributarie. Seppure la politica fiscale è parte essenziale delle politiche economiche, il sistema delle imposizioni tributarie presenta inevitabili interazioni a livello regionale, stante la capacità impositiva riconosciuta alle Regioni, e conseguentemente appare necessario il coinvolgimento del Senato federale.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento 12.9 in considerazione del fatto che l'articolo 119 della Costituzione riconosce potestà impositiva alle Regioni in armonia con le disposizioni costituzionali e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Auspicherebbe quindi una revisione del parere contrario.

*È quindi respinto l'emendamento 12.9 mentre risulta approvato l'emendamento 12.870.*

BASSANINI (*DS-U*). L'emendamento 12.819 (testo 2) propone che, in materia di diritti fondamentali, laddove la Costituzione preveda apposite riserve di legge, il procedimento legislativo debba essere affidato alla competenza bicamerale anziché a quella della sola Camera in quanto le

questioni riguardanti i diritti e le libertà compongono un sistema di regole e garanzie che non può sottostare a logiche di maggioranza. Peraltro, l'emendamento si muove nella stessa logica del successivo 12.532a (testo 3), che si può ritenere integrativo.

D'ONOFRIO, *relatore*. Con il nuovo ordinamento costituzionale basato su una più netta distinzione delle competenze statale, regionale e a legislazione concorrente, secondo l'impianto dell'articolo 117, non trova fondamento la preoccupazione espressa dal senatore Bassanini sulla riserva di legge, dal momento che resta attribuita allo Stato tutta la codicistica giurisdizionale civile e penale; quindi è preferibile dal punto di vista formale l'emendamento 12.532a (testo 2) del senatore Calderoli rispetto al 12.819 (testo 2). Comunque, come ulteriore tutela per il potere di scioglimento della Camera politica da parte del Governo, propone al senatore Calderoli di aggiungere il riferimento agli articoli da 13 a 21 della Costituzione, che attengono alle libertà fondamentali.

BASSANINI (*DS-U*). Pur ritenendo più garantista l'emendamento 12.819 (testo 2) dei senatori Morando e Tonini contro eventuali arbitri della maggioranza rispetto alle libertà fondamentali, per evitare irrigidimenti di posizioni conviene sull'opportunità di ritirare tale emendamento e propone una ulteriore specificazione per l'emendamento del senatore Calderoli.

PRESIDENTE. Riformula l'emendamento, aggiungendo alla fine il richiamo alle leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione. L'emendamento 12.819 (testo 2) è ritirato.

D'ONOFRIO, *relatore*. È favorevole all'emendamento 12.532a (testo 3). (*v. Allegato A*).

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme al relatore.

BASSANINI (*DS-U*). Sebbene la riformulazione dell'emendamento abbia attenuato l'arretramento nella tutela delle garanzie fondamentali proposta inizialmente dai cosiddetti saggi di Lorenzago e recepita dalla Commissione, permane una preoccupazione rispetto alla tutela dell'ordinamento giurisdizionale con riferimento al meccanismo di fiducia e di conseguente scioglimento della Camera politica ad iniziativa del Governo. Chiede pertanto la votazione dell'emendamento 12.532a (testo 3) per parti separate.

*Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VITALI (DS-U), approva la prima parte e poi la seconda parte dell'emendamento 12.532a (testo 3) (con conseguente preclusione dei succes-*

*sivi fino al 12.541). Sono altresì respinti gli emendamenti 12.78 (identico 12.542), 12.543 e 12.544.*

PRESIDENTE. L'emendamento 12.546 è decaduto, mentre il 12.820a è stato ritirato.

*Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 12.840 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte, del 12.830 e del 12.94), 12.820, 12.80, 12.44 (identico al 12.65), 12.87 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte, del 12.85 e del 12.86), 12.547, 12.81, 12.548, 12.66, 12.552, 12.79 e 12.63. È infine approvato il 12.551.*

PASSIGLI (*DS-U*). Anche se l'emendamento 12.44 è stato già respinto, nel ritmo sostenuto con cui procedono i lavori parlamentari, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di chiarire se condividono che la Commissione paritetica debba essere composta secondo il tradizionale criterio della rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari. Insiste quindi per l'approvazione del 12.43, che propone di innovare rispetto all'insindacabilità degli *interna corporis*, con una impugnazione presso la Corte costituzionale esclusivamente per gli aspetti procedurali e non di merito.

D'ONOFRIO, *relatore*. Con riferimento al 12.44, poiché i criteri di formazione dei Gruppi parlamentari saranno stabiliti con i Regolamenti e potranno anche differire tra le due Camere, conferma il parere contrario alla costituzionalizzazione del principio della rappresentatività, preferendo affidarsi alla prudenza dei Presidenti della Camera e del Senato federale. Con riferimento al 12.43, su cui mantiene il parere contrario, invita i presentatori del successivo emendamento 12.553 ad aggiungere infine la parola «legislativa» per specificare che l'insindacabilità si riferisce solo a tale sede e non a quella generalmente parlamentare.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 12.43, rileva che il 12.551 appena approvato è intimamente contraddittorio, in quanto è impossibile che quattro senatori rappresentino in senso proporzionale un Senato federale; ciò dimostra la confusione con cui l'Aula sta procedendo all'esame del disegno di legge.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VITALI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 12.43.*

MALAN (*FI*). Accoglie l'integrazione proposta dal relatore all'emendamento 12.553 (*v. Allegato A*).

PASSIGLI (*DS-U*). Voterà contro tale emendamento. La promulgazione della legge non rientra nella procedura legislativa ma nella fase dell'esecuzione e la norma proposta rischia di incidere sulle prerogative del

Capo dello Stato, limitandone il potere di rinvio alle Camere per motivi inerenti alla procedura legislativa.

D'ONOFRIO, *relatore*. Nel presupposto che la promulgazione della legge sia parte della procedura legislativa, l'emendamento 12.553 (testo 2) si limita ad escludere il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica sotto il profilo della competenza legislativa, mantenendo inalterato tale potere sotto il profilo dei contenuti.

*Il Senato approva l'emendamento 12.553 (testo 2).*

VITALI (*DS-U*). Invita l'Assemblea ad approvare l'emendamento 12.53, che colma una lacuna del testo prevedendo che in caso di disaccordo sulla competenza la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere.

PETRINI (*Mar-DL-U*). L'emendamento 12.53 è assolutamente sensato, perché risolve una situazione di stallo, che potrebbe determinarsi anche all'interno del Comitato paritetico.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VITALI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 12.53. È inoltre respinto l'emendamento 12.100.*

PRESIDENTE. Come convenuto, dispone l'accantonamento della votazione dell'articolo 12 e passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che l'emendamento 13.802 è stato ritirato e che il 13.506 diventa l'emendamento 38.900a.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento soppressivo e conseguentemente parere contrario sui restanti emendamenti, chiedendo ai presentatori di spiegare la portata dell'emendamento 13.1000/1.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

VITALI (*DS-U*). Sottoscrive l'emendamento 13.1000/1, che propone la soppressione del quinto comma dell'articolo 72 della Costituzione come riformulato nell'articolo 15 del disegno di legge. Quest'ultima previsione, forzando l'interpretazione dell'ottavo comma del 117 della Costituzione relativo agli organi comuni delle Regioni in riferimento allo svolgimento di funzioni amministrative, stabilisce l'articolazione territoriale sovraregionale del Senato federale. Invita pertanto quella parte della maggioranza che si è dichiarata contraria alle Assemblee di coordinamento delle auto-

nomie previste dall'articolo 13, a sopprimere una norma che può determinare effetti di disgregazione nazionale.

PETRINI (*Mar-DL-U*). La soppressione dell'articolo 13 non è sufficiente in quanto occorre segnalare la differente portata del nuovo quinto comma dell'articolo 72 della Costituzione proposto con l'articolo 15 del disegno di legge rispetto all'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che nella sua corretta interpretazione prevede organi comuni tra le Regioni su materie specifiche e non a fini di coordinamento generale.

NANIA (*AN*). L'emendamento in votazione ripropone il problema dell'ottavo comma dell'articolo 117, su cui il Gruppo ha presentato un emendamento soppressivo in quanto lo considera una forma di secessione mascherata contenuta nella riforma approvata dall'Ulivo nella precedente legislatura. È infatti insostenibile l'opinione secondo cui tale norma riguarda esclusivamente l'attività amministrativa delle Regioni, visto che le intese di carattere amministrativo non avrebbero bisogno di essere sanzionate da una legge regionale. Nei fatti, gli organi comuni, specialmente al di fuori della cornice unitaria garantita dal Senato federale e dal principio dell'interesse nazionale, sono un elemento di disarticolazione in quanto assemblee elettive di secondo grado, per cui il centrosinistra deve prendere atto di avere approvato una norma pericolosa per l'unità nazionale. Chiede pertanto al relatore di esprimersi favorevolmente alla soppressione dell'ottavo comma dell'articolo 117, oppure di proporre un emendamento che chiarisca senza margini di equivoco che tali organi comuni riguardano esclusivamente lo svolgimento di funzioni amministrative. (*Applausi dal Gruppo AN e della senatrice D'Ippolito*).

PRESIDENTE. Tale discussione dovrebbe svolgersi in sede di esame dell'articolo 15.

PASSIGLI (*DS-U*). Dichiaro che si asterrà dal partecipare alla votazione dell'emendamento 13.1000/1, ritenendo però necessario, a seguito dell'intervento del senatore Nania, precisare che gli organi comuni, di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, hanno una chiara natura amministrativa, non posta in discussione dalla ratifica mediante legge regionale. Peraltro, il successivo articolo 121 esplicita quali siano gli organi della Regione, con ciò escludendo ulteriormente qualsiasi possibilità di creazione di organi legislativi con valenza sovregionale. Pertanto, l'affermazione secondo cui il centrosinistra avrebbe aperto la strada alle assemblee di coordinamento delle autonomie è assolutamente strumentale. Piuttosto occorre evitare che, pur dopo la soppressione dell'articolo 13, si lascino aperti spiragli in quella direzione e pertanto auspica che Alleanza Nazionale assuma coerentemente una posizione contraria anche sul quinto comma dell'articolo 72 come introdotto dall'articolo 15.

D'ONOFRIO, *relatore*. Stante l'imminente incontro con i Presidenti delle Giunte Regioni appare una scortesia istituzionale anticipare decisioni in merito all'organizzazione del Senato federale prevedendo la soppressione dell'ottavo comma dell'articolo 117, sui cui occorre acquisire preventivamente il loro parere.

PRESIDENTE. Ricorda che si sta discutendo di un subemendamento ad un emendamento soppressivo dell'articolo 13 riferito però all'articolo 15 del disegno di legge e pertanto invita ad approfondire la questione in quella sede.

BASSANINI (*DS-U*). Sarebbe forse preferibile votare prima l'emendamento soppressivo per evitare condizionamenti, se non preclusioni, in ordine all'articolo 15.

PRESIDENTE. Esclude tali possibilità.

*È quindi respinto l'emendamento 13.1000/1.*

MANCINO (*Mar-DL-U*). Voterà a favore della soppressione dell'articolo 13 per perseguire surrettiziamente l'obiettivo politico di dividere il Paese. Gli organi comuni, di cui all'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione, altro non sono che strumenti di collaborazione tra le Regioni per attività di natura meramente amministrativa. Peraltro, proprio perché tale possibilità è comunque consentita dall'ordinamento, è favorevole alla soppressione dell'ottavo comma dell'articolo 117. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

BASSANINI (*DS-U*). Le assemblee di coordinamento previste all'articolo 13, di cui si chiede la soppressione mediante emendamenti convergenti delle diverse parti politiche, rappresentano un chiaro *vulnus* rispetto al carattere nazionale del Senato federale, pur con un forte radicamento territoriale. Respinge le critiche alla riforma del Titolo V che avrebbe anticipato, con l'ottavo comma dell'articolo 117, quelle assemblee essendo chiara la natura amministrativa degli organi comuni interregionali. Proprio perché si tratta di una possibilità in ogni caso consentita dall'ordinamento, ma anche alla luce delle insorte incertezze interpretative, è disponibile a modificare l'articolo 117, nel senso di precisare la portata amministrativa di quegli organi, o anche eventualmente a sopprimerne l'ottavo comma. Stante le connessioni tra gli articoli, chiede nel contempo coerenza al senatore Nania rispetto al quinto comma dell'articolo 72 della Costituzione come riformulato dall'articolo 15, prevedendo un chiarimento della natura delle commissioni in esso previste o l'eventuale soppressione. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

NANIA (*AN*). Apprezza i riconoscimenti dell'opposizione circa l'equivocità della norma di cui all'ottavo comma dell'articolo 117, pur sot-

tolineando che, se la natura amministrativa degli organi comuni fosse così evidente, ne conseguirebbe che anche le assemblee di coordinamento non avrebbero alcuna portata eversiva. Quanto all'articolo 15, il relatore in modo approfondito ha chiarito in Commissione il suo riferimento all'organizzazione dei lavori del Senato, pur essendo evidente la stretta connessione con la portata che si intende assegnare all'ottavo comma dell'articolo 117.

*Il Senato respinge l'emendamento 13.1000 (identico ai successivi da 13.500 a 13.550), soppressivo dell'articolo 13, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VILLONE (*DS-U*). Al senatore Nania fa presente che il centrosinistra ha già convenuto sulla soppressione sia dell'ottavo comma dell'articolo 117 sia del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, perché essi contengono una pericolosa possibilità di forzatura del federalismo. Per quanto riguarda l'articolo 14, l'emendamento 14.3, interamente soppressivo, tende ad evitare che, limitando l'iniziativa legislativa dei parlamentari alla sola Camera di appartenenza, sia accentuato il depotenziamento della funzione di rappresentanza parlamentare cui è ispirata l'intera riforma. Sarebbe preferibile individuare un meccanismo per trasferire l'eventuale iniziativa legislativa all'altra Camera piuttosto che la sua inammissibilità.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

D'ONOFRIO, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 14.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 14.800, 14.801, 14.802, 14.804, 14.803, 14.807, 14.808, 14.809 e 14.810 sono stati ritirati.

*Il Senato respinge l'emendamento 14.3.*

BASSANINI (*DS-U*). Se il relatore conferma che il potere di iniziativa del Governo e dei parlamentari comprende anche quello di presentazione degli emendamenti, è disponibile a ritirare l'emendamento 14.2. Ritira inoltre gli emendamenti 14.805 e 14.806.

PRESIDENTE. Dato l'assenso espresso dal relatore, l'emendamento 14.2 è ritirato.

*Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 14.700 e 14.1 (identico al 14.501).*

VILLONE (*DS-U*). Nel dichiarare il voto contrario all'articolo 14, sottolinea al relatore l'incongruenza rappresentata dalla iniziativa legislativa del Governo indifferenziata tra le due Camere e la distinzione di competenza delle stesse.

*Il Senato approva l'articolo 14.*

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,30.*

PRESIDENTE. Avverte che l'emendamento 14.0.502 è stato erroneamente presentato come aggiuntivo all'articolo 14, ma si riferisce all'articolo 15. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VILLONE (*DS-U*). L'emendamento 15.31 propone la soppressione dell'articolo che riguarda l'organizzazione dei lavori parlamentari e che, rispetto al testo vigente della Costituzione, è difforme solo per la previsione di Commissioni in chiave territoriale e per l'aggravamento procedurale per l'Assemblea connesso ad un eventuale coordinamento sovraregionale: ancora una volta si tende a disconoscere o sminuire il carattere nazionale del Senato federale al fine di indebolirlo. Inoltre, gli emendamenti aggiuntivi di cui è primo firmatario riguardano varie materie, dai disegni di legge delega all'iniziativa legislativa del Governo. Per quanto riguarda in particolare la proposta di rivitalizzazione dell'istituto referendario, si prevede un innalzamento del *quorum* per l'indizione ma un abbassamento di quello per la sua validità, perché occorre mettere fine alla frode alla Costituzione rappresentata dalle campagne volte più a scoraggiare la partecipazione che a contrastare nel merito i quesiti proposti.

BASSANINI (*DS-U*). Illustra gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 15, che trattano diverse materie poiché dall'articolo successivo si passa ad argomenti non più attinenti alle Camere e agli istituti di rappresentanza popolare. Concordando con le argomentazioni del senatore Villone circa la rivitalizzazione dell'istituto del *referendum*, la sua parte politica dissenza da un'organizzazione dei lavori delle Commissioni del Senato federale su base territoriale, mentre è favorevole alla costituzionalizzazione di un organismo rappresentativo delle autonomie territoriali, con funzioni consultive, per bilanciare il rafforzamento dei poteri del *premier* e la cosiddetta contestualità attenuata per l'elezione dei senatori. Infine, in un si-

stema di rappresentanza basato sul maggioritario, occorre valorizzare l'istituto del rinvio presidenziale delle leggi alle Camere, recepire i contenuti della legge n. 400 del 1988 sui limiti della decretazione d'urgenza e definire l'iniziativa del Governo in ordine ai disegni di legge delega.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dalla discussione ad altra seduta. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 12,55.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).  
Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Compagna, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Mantica, Meleleo, Minardo, Mugnai, Pessina, Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bedin e Greco, per attività della 14<sup>a</sup> Commissione permanente; Gubert e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Forcieri, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Battaglia Giovanni, Bianconi, Borea, Carella, Carrara, Liguori, Longhi, Ognibene, Rotondo, Salzano e Sanzarello, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

**Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:**

**(2544)** *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

**(252)** *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

**(338)** *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

**(420)** *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

**(448)** *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

**(617)** *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

**(992)** *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

**(1238)** *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

**(1350)** *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

**(1496)** *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

**(1653)** *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

**(1662)** *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

**(1678)** *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) *CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) *PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

**(2507) VILLONE e BASSANINI.** – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

**(2523) MARINI e COVIELLO.** – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Riprendiamo le votazioni a partire dall'emendamento 12.522.

Metto ai voti l'emendamento 12.522, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 12.811 e 12.812 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 12.25, presentato dal senatore Ronconi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.29 (testo 2), presentato dai senatori Vizzini e Zorzoli.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.46.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 12.46, presentato dal senatore Passigli.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.524.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 12.524, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.525, identico agli emendamenti 12.813, 12.526 e 12.47 (testo corretto).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 12.525, presentato dal senatore Gubert, identico agli emendamenti, 12.813, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, 12.526, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, e 12.47 (testo corretto), presentato dal senatore Passigli.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.814.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 12.814 perché intendo riprendere l'argomento sul quale ci siamo soffermati ieri sera. Come si evince chiaramente dalla semplice lettura di tale emendamento, che non ha bisogno di ulteriori illustrazioni, esso tende a dare attuazione a quel tentativo di attribuzione delle competenze alle due Camere in materia di decisione di bilancio di cui ho qui tante volte parlato e si inserisce quindi nel quadro degli emendamenti che ho presentato a tale proposito.

Vorrei tornare sull'argomento che ieri è stato oggetto di discussione a proposito della presentazione dell'emendamento relativo alla norma transitoria da parte del Governo. Premetto che non intendo sviluppare una polemica senza senso con il Governo e con il relatore, vorrei soltanto cercare di approfondire il seguente tema: la proposta di norma transitoria risolve effettivamente la questione al nostro esame, cioè consente di attribuire correttamente le competenze in materia di decisione di bilancio alla Camera politica e al Senato federale secondo un principio ben ordinato?

Il relatore ha sostenuto ieri, ed in buona sostanza lo ha fatto anche il senatore Vizzini con cui vorrei interloquire, che attraverso la norma transitoria si otterrebbe questo risultato: i disegni di legge attinenti ai bilanci e al conto consuntivo dello Stato sarebbero esaminati da entrambe le Camere, cioè la Camera politica e il Senato federale, fino alla data di entrata in vigore dei disegni di legge che attuano il nuovo articolo 119 della Costituzione, individuando principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e istituendo anche il fondo perequativo. Ora, non ho dubbi che se si trattasse solo di questo la norma transitoria risolverebbe il problema al nostro esame. Il fatto è che nella Costituzione a regime abbiamo anche bisogno di prevedere chi avrà la competenza di decidere sulla legge di bilancio, sul conto consuntivo e sul fondo perequativo.

Ora, la risposta che dà l'emendamento al riguardo concerne il coordinamento della finanza pubblica, del sistema tributario e del fondo perequativo ma non la decisione sul bilancio dello Stato. Se ne deduce così, come si evince dalla nota che era presente sotto l'emendamento in fase di redazione, che al termine della fase transitoria, una volta attuati i disegni di legge e le previsioni dell'articolo 119, la decisione di bilancio tornerà ad essere di competenza della sola Camera politica.

È questa la soluzione che risolve i problemi al nostro esame? Patentemente no; pertanto ho cercato negli emendamenti che ho presentato di risolvere il problema in maniera del tutto diversa e cioè affermando la competenza perfettamente bicamerale, cioè della Camera politica e del Senato federale, sull'approvazione della legge di contabilità, che deve valere per tutti, e sull'approvazione di una legge di stabilità finanziaria che riguardi l'attuazione del patto che ci lega agli altri Paesi dell'euro e che im-

pegna quindi sia lo Stato centrale che le Regioni. Questa norma di stabilità, naturalmente, deve essere a sua volta perfettamente bicamerale. Infine, ci sarà la legge di bilancio dello Stato in senso tecnico la quale potrà essere di competenza della sola Camera politica.

Se non prevedete a regime questo esito e semplicemente ci limitiamo all'approvazione della norma transitoria non risolveremo il problema. La prova è data dal tentativo di rispondere alla seguente domanda. Ammettiamo per un attimo che si approvi la norma transitoria, essa come inciderà sull'attuale previsione dell'articolo 12 come uscito dalla Commissione? La risposta è: non inciderà per niente.

Ma l'articolo 12, nell'attuale formulazione, assegna la competenza di bilancio alla sola Camera politica. È questa la soluzione che è nelle intenzioni della maggioranza, del senatore Vizzini, dello stesso relatore, dello stesso Governo? Palesemente no, e quindi si deduce da questo, dalla risposta a questa domanda, che la soluzione in termini di norma transitoria non è soddisfacente rispetto al problema che noi abbiamo sollevato.

Mi scuso se per intervenire ho approfittato di un emendamento che aveva un'attinenza molto lata con l'argomento, ma credo che tale questione meriti un ulteriore approfondimento, con le difficoltà che nascono dal fatto che lo dobbiamo fare in Aula, perché io temo che la proposta tradisca anche le intenzioni originarie dei proponenti.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Morando, ma lei, che è così coerente sulla coerenza e l'omogeneità dei decreti-legge, in questo caso ha un po' deviato.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 12.814.

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Sospendo la seduta fino alle ore 9,55 in attesa che decorra il termine di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 9,58).*

La seduta è ripresa.

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.814, presentato dai senatori Morando e Tonini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.527 (testo 2).

\* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, come avevo già accennato, voteremo a favore di questo emendamento per coerenza. Come abbiamo detto, preferiremmo un sistema nel quale la competenza legislativa si dividesse tra leggi a preferenza Camera e leggi bicamerali; la maggioranza ha insistito sul sistema, per così dire, tripartito.

Tuttavia, l'emendamento 12.527 (testo 2) avvicina il testo alla soluzione che noi abbiamo proposto, anche se non si può nascondere che presenta qualche aspetto tecnicamente anomalo. Avremmo, infatti, una disciplina della ripartizione delle competenze legislative tra le due Camere stabilita dalla Costituzione, ma in modo flessibile ed anche precario: il Governo può sempre riportare alla competenza bicamerale, adducendo l'essenzialità di un provvedimento all'attuazione del suo programma, una legge che appartiene alla categoria di quelle su cui dovrebbe essere prevalente la volontà del Senato. Tuttavia, nella sostanza, questo emendamento avvicina il testo alla proposta che abbiamo fatto su questo punto, quindi potremo esprimerci favorevolmente su di esso.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, come ella sa, più volte ho preso la parola in quest'Aula a nome del mio Gruppo per sottolineare un aspetto di questa riforma che giudichiamo inaccettabile. Abbiamo affermato di credere nel Parlamento, in una democrazia nella quale il Governo esplica le proprie funzioni che gli derivano dall'investitura che il Parlamento gli conferisce, e abbiamo sostenuto e ribadito il nostro sostegno, la nostra condivisione al precedente dettato costituzionale, secondo il quale era il Parlamento a fare le leggi.

L'intero impianto delle norme che ci vengono sottoposte, invece, privilegia il ruolo del Governo confermando con ciò quella modifica costituzionale materiale che si è verificata nell'ultimo periodo in questa legislatura, in modo particolare laddove il Governo, tramite l'abuso dei decreti-legge e delle leggi delega sottrae al Parlamento le funzioni più rilevanti, le funzioni che connotano la sua natura. Siamo arrivati all'aberrazione prevista in un disegno di legge che avremo all'esame probabilmente nella seduta di giovedì nel quale questo Governo e questa maggioranza prevedono addirittura che il Parlamento venga sostituito e surrogato da 24 cosiddetti esperti di nomina del Ministro dell'ambiente; mi sto riferendo alla cosiddetta delega ambientale.

Come possiamo quindi condividere il testo così come risulta dai lavori della Commissione, che ha introdotto quel capoverso che inizia con le parole «Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma (...)»? Ci troveremmo, sia in questa stesura sia nella formula proposta dai colleghi Malan e Boschetto, di fronte ad una situazione nella quale ancora una volta, ancora di più, sempre di più, il Governo entra a piè pari nelle competenze del Parlamento, riservando a sé anche il potere di far sì che leggi che devono riguardare soprattutto i cittadini in tutto il Paese debbano essere forzatamente approvate qualora esse siano ritenute essenziali per l'attuazione del programma di Governo.

Non è questo il modo in cui noi intendiamo che possa e debba svolgersi il processo democratico di formazione delle leggi e quindi, per questi motivi, non possiamo votare a favore dell'emendamento 12.527. D'altronde, avevamo presentato un emendamento soppressivo del capoverso a cui quest'ultimo si riferisce, perché lo riteniamo profondamente sbagliato nonché antidemocratico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.527 (testo 2), presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 12.528 e 12.815.

L'emendamento 12.529, su richiesta del relatore, verrà riferito all'articolo 33.

L'emendamento 12.530 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.72.

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, nel dichiarare il mio voto sull'emendamento 12.72 intendo richiamare l'attenzione di tutta l'Assemblea sulla sua rilevanza e importanza.

Come abbiamo avuto modo di sostenere nel corso dei nostri interventi, vi sono due possibili modelli di attribuzione delle competenze a Camere differenziate. Un modello è quello a cui tutta l'opposizione si è richiamata con le proposte di emendamenti che fanno riferimento al cosiddetto documento Amato; esso prevede che vi siano solo due tipologie di materie, una rigorosamente bicamerale e l'altra a prevalenza Camera.

In questo modello, il ruolo del Senato come espressione dei territori nella formazione delle leggi e nell'elaborazione legislativa si manifesta pienamente nella parte delle competenze bicamerali.

Vi è, invece, un altro modello, quello a cui la maggioranza si è ispirata con la sua proposta, che prevede una tripartizione: competenze bicamerali, competenze a prevalenza della Camera politica e competenze a prevalenza Senato.

Nel corso dei nostri interventi abbiamo sempre messo in luce come l'attribuzione delle competenze a prevalenza Senato, che prevede la maggioranza, sia del tutto insufficiente. Ho sostenuto ieri un emendamento che attribuiva alla competenza bicamerale una serie importante di materie contenute nell'articolo 117, secondo comma, in modo particolare quelle relative ai rapporti civili ed etico-sociali, ed è esattamente il punto che è stato più volte da noi sottolineato a proposito di tutti i temi di libertà, relativi alla famiglia, alla scuola, alla ricerca, temi su cui non può, a nostro modo di vedere, decidere solo la Camera politica ma devono decidere entrambe le Camere.

L'emendamento 12.72 agisce nell'ambito del modello della tripartizione delle competenze. Ancora una volta propone di rafforzare le materie di competenza bicamerale; in modo particolare, propone che tra queste materie siano ricompresi il punto relativo agli organi dello Stato e alle relative leggi elettorali, il punto – che non è previsto nella proposta della maggioranza – relativo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, e il punto – che invece è previsto – della legislazione elettorale, degli organi di Governo e delle funzioni fondamentali. Quindi, si differenzia dal testo della maggioranza per il tema della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e civili.

Insisto molto su questo aspetto perché, in effetti, è gravemente contraddittorio con un'idea di Senato federale che su questa materia il Senato non si pronuci. Se questa materia è affidata alla sola competenza della

Camera politica, significa che su un punto essenziale relativo alle competenze concorrenti, quindi di competenza delle Regioni, il Senato federale non si pronuncia: è una materia che viene sottratta al Senato, di cui il Senato è espropriato; a me francamente sembra enorme. Insisto molto, pertanto, sulla votazione dell'emendamento e sulla necessità che venga accolto.

Sempre nell'emendamento su cui sto dichiarando il voto vi è anche un'altra previsione importante relativa alla possibile difforme interpretazione tra i Presidenti di Camera e Senato circa l'attribuzione all'una o all'altra Camera di alcuni provvedimenti di legge. Nel testo che stiamo attualmente discutendo, all'articolo 12 è scritto che la decisione dei Presidenti non è sindacabile, ma non è prevista una causa di risoluzione qualora tra i due Presidenti vi sia dissenso.

Anche questa mi sembra una questione piuttosto seria, perché può capitare che tra i Presidenti di Camera e Senato nasca una controversia circa la Camera a cui attribuire un determinato provvedimento. L'emendamento 12.72 prevede nell'ultimo periodo la seguente soluzione: «Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa, il disegno di legge su cui è sorta la questione di competenza è esaminato con la procedura di cui al presente comma».

Si tratta di una norma di conclusione assolutamente necessaria perché, come ripeto, una controversia tra i Presidenti delle Camere è possibile; se si mantiene il testo che attualmente la maggioranza ha votato in Commissione, quella controversia non è risolubile in alcun modo, mentre con questa norma vi è una conclusione, cioè una clausola risolutiva.

Faccio altresì presente che anche l'emendamento in esame, e in particolare questa norma in esso contenuta, è stato proposto unanimemente dalla Commissione per le questioni regionali. Ci troviamo quindi di fronte ad un'idea, ad una proposta che non proviene solo da una parte politica, bensì da un organismo nel quale è stata votata da tutti. Chiedo pertanto che l'emendamento venga preso in attenta considerazione perché, oltre ad essere molto importante sotto il profilo della materia dei livelli essenziali delle prestazioni, lo è anche per dare coerenza e organicità allo stesso modello che la maggioranza qui propone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.72, presentato dal senatore Vitali.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 12.19.

Metto ai voti l'emendamento 12.531, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.532, presentato dai senatori Calderoli e Pastore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.545, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.816, presentato dal senatore Passigli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.24, presentato dal senatore Ronconi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

*(Il senatore Bassanini fa cenno di voler intervenire).*

Metto ai voti l'emendamento 12.817, presentato dai senatori Malan e Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.818, presentato dai senatori Morando e Tonini.

**Non è approvato.**

\* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, volevo chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 12.818, che è un emendamento importante per le ragioni già spiegate dal senatore Morando.

PRESIDENTE. Sì, senatore Bassanini. Dispongo l'annullamento della votazione testé effettuata per alzata di mano ed invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, testé avanzata, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.818, presentato dai senatori Morando e Tonini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.45, presentato dal senatore Passigli.

**Non è approvato.**

L'emendamento 12.57 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12.21, presentato dal senatore Eufemi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.22, presentato dal senatore Eufemi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.535.

MICHELINI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI (*Aut*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 12.535 anche perché l'emendamento sulla norma transitoria presentato ieri dal Governo a mio giudizio non risolve, almeno compiutamente, l'insieme dei problemi sottesi, così come anche illustrati dal senatore Morando, in merito alle norme finanziarie e di contabilità.

Posso condividere il pensiero che non sia opportuno riportare in Costituzione la citazione della legge finanziaria, anche perché si tratta di una legge prevista dalle norme di contabilità dello Stato che potrebbe quindi cambiare nome (ad esempio, si sta parlando di «legge di stabilità»). Ciò non toglie però che il problema esista, proprio perché la materia della finanza pubblica è stata ripartita tra le competenze di Camera e Senato (e di Camera e Senato congiuntamente) e in nessuno dei primi tre commi dell'articolo 70 è prevista la legge finanziaria.

Se il relatore conviene sul fatto che il problema esiste, e che ai compiti e alle funzioni proprie della legge finanziaria si dovrebbe provvedere con legge bicamerale, peraltro cosa già prevista dalla norma soltanto transitoria, si possono sostituire ad esempio le parole «la legge finanziaria» con le altre «la finanza pubblica».

Se invece il relatore crede che nell'espressione «disegni di legge attinenti ai bilanci», così come è stato introdotto nel primo comma dell'articolo 70, riferito appunto alle competenze della Camera, sia ricompresa anche la legge finanziaria, devo rilevare che una tale interpretazione confligge almeno con due fatti. In primo luogo, la legge di bilancio è una legge formale *ex* articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ed in questa sua veste non può comprendere *per tabulas* una legge sostanziale, quale è appunto la legge finanziaria. In secondo luogo, la legge finanziaria è lo strumento con il quale si governano gli equilibri finanziari della pubblica amministrazione e non soltanto dello Stato, per cui su di esso dovrebbe appunto decidere il Parlamento contemporaneamente.

L'emendamento che è stato presentato sulla norma transitoria assolve a questo problema, però nella sostanza non introduce il concetto di normativa finanziaria, quindi di manovra finanziaria, ma si limita unicamente a parlare di disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato. Ritengo pertanto che sotto questo profilo il testo sia profondamente carente.

Voglio anche ritornare su un altro tema, mettendo in evidenza che per quanto riguarda la materia dei sistemi e delle normative contabili il legislatore, con la modifica del Titolo V della Costituzione, ha ritenuto di attribuire alla competenza primaria ed esclusiva dello Stato la competenza in materia di contabilità dello Stato. Proprio in dipendenza di questo fatto la Camera, quindi l'organo politico, sarà competente in questa materia che afferisce peraltro, lo precisa, solo ed unicamente allo Stato.

Devo anche dire che con tutta probabilità la Camera potrà decidere, come d'altra parte ho già precisato, in materia di contabilità degli Enti locali perché questa è una materia ricompresa facilmente nella lettera *p*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, che reca, fra l'altro, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Se nella normativa di contabilità così come è prevista nella lettera *e*) dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione si ritengono ricomprese tutte le norme relative ai bilanci, mi chiedo per quale motivo nella proposta di disegno di legge costituzionale che stiamo esaminando essa sia stata aggiunta alle competenze della Camera.

Ritengo che non si possa pensare che l'aggiunta sia dovuta all'aver richiamato i contenuti dell'articolo 81 della Costituzione, che appunto parla di bilanci, perché i bilanci fondamentalmente sono i fili della legge di contabilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.535, presentato dal senatore Michelini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.9.

\* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole all'emendamento 12.9, a nostro avviso importante, presentato dal senatore Del Pennino che non vedo in Aula. L'emendamento propone di comprendere tra le materie di competenza bicamerale le norme tributarie, oltre alle norme concernenti la perequazione delle risorse finanziarie.

È evidente che, essendo la politica fiscale parte essenziale di qualsiasi politica economica, potremmo ritenere che le norme tributarie debbano ricadere nell'ambito della competenza della Camera politica; a ben guardare, tuttavia, il sistema tributario è un sistema di vasi comunicanti: quale che sia la fonte dell'imposizione, essa reagisce indubbiamente sulla possibilità delle altre fonti di imporre tributi. Non si può pensare al complesso del regime tributario di un Paese come ad un sistema che non reagisce sull'autonoma capacità impositiva dei vari livelli di governo.

Mi sembra giusta, quindi, la logica assunta dall'emendamento, che è quella di dare voce in materia tributaria, attraverso il Senato, alle Regioni la cui capacità impositiva sarebbe, diversamente, intaccata profondamente dalle scelte in materia fiscale che fossero compiute dal Governo e dalla Camera politica.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo è favorevole all'emendamento 12.9 presentato dal senatore Del Pennino.

La proposta è ragionevole perché l'articolo 119 della Costituzione prevede che «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Mi sembra logico che il Senato federale abbia la possibilità di discutere in modo paritetico con la Camera

del sistema tributario, in armonia con l'articolo 119. Non comprendiamo perché il relatore abbia espresso parere contrario e lo invitiamo a rivalutare una questione che ci sembra particolarmente rilevante.

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal senatore Del Penino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.870, presentato dal senatore Bassanini.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.819 (testo 2).

\* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, temo che l'emendamento 12.819 rappresenti l'ultima possibilità di rimediare ad un rischio incombente, già da noi evidenziato. Poiché si tratta di un rischio molto serio penso si debba svolgere un minimo di riflessione su tale emendamento, che rappresenta l'ultima *chance* per questo ramo del Parlamento di affrontare il problema.

Vedete, nel modello delineato dalla Costituente in materia di diritti fondamentali, come sottolinea il relatore, la garanzia della inviolabilità dei diritti fondamentali era, innanzitutto, data dal fatto che la Costituzione era modificabile solo con l'approvazione di entrambe le Camere, con doppia lettura e maggioranze qualificate. Molti colleghi sanno però che, in realtà, in materia di diritti molto spesso la Costituzione si limita a stabilire un principio fondamentale e poi si affida a riserve di legge; ciò avviene in particolare per i diritti di libertà ma anche per i diritti civili ed etico-so-

ciali. Si affida cioè alla legge il compito di definire in concreto l'ambito, il contenuto e i limiti di tali diritti.

La libertà personale è inviolabile, ma è la legge che stabilisce i casi in cui una persona può essere arrestata. Quindi, in realtà, è la riserva di legge che in molti casi definisce in concreto la tutela dei diritti e tra questi c'è la libertà personale, la libertà di associazione e di riunione, il diritto all'informazione e così via. Non si può predicare l'appartenenza di tali materie all'area nella quale legittimamente la maggioranza, investita dal voto degli elettori, può decidere da sola, perché esse attengono al contenuto essenziale delle garanzie e delle regole poste per tutelare essenzialmente le minoranze, visto che, come si usa dire, la maggioranza si tutela da sé, con la forza dei numeri.

Ora, nella Costituzione del 1947 le riserve di legge hanno una notevole forza al fine della garanzia dei diritti e delle libertà individuali e delle minoranze, perché le leggi richiedono l'approvazione da parte di due Camere, che nell'ottica della Costituente sarebbero state elette con il sistema proporzionale e nelle quali quindi le minoranze erano tutelate, poiché le Camere rappresentavano fotograficamente i rapporti di forza presenti nel Paese al momento del voto. Nessuna delle due Camere poteva inoltre essere condizionata dal Governo e quindi dalla maggioranza. La Costituzione neppure nominava la questione di fiducia; e il potere di scioglimento, alla fine, era comunque nelle mani e nella valutazione del Capo dello Stato.

Ora, se in questi casi prevediamo invece che il potere di decidere in via definitiva spetti ad una sola Camera eletta con il sistema maggioritario, di fronte alla quale il Presidente del Consiglio può pretendere che la legge sia votata in blocco altrimenti la Camera verrà sciolta, voi capite che il livello di garanzia si attenua molto. Questa soluzione può anche essere sostenibile per garantire efficacia e tempestività nell'attuazione del programma di Governo, ma nel caso si tratti di diritti fondamentali e di libertà delle persone questo procedimento appare un troppo forte arretramento rispetto ai meccanismi di garanzia previsti dalla nostra attuale Costituzione. Nella quale, appunto, le riserve di legge significano una decisione bicamerale, le Camere, essendo elette con il sistema proporzionale, sono più in grado di tutelare le minoranze, e non possono essere condizionate dal meccanismo del voto bloccato e dalla minaccia di scioglimento, come avverrà invece domani per l'unica Camera chiamata a decidere se non si approverà questo emendamento.

Su questo punto vorrei invitare la maggioranza a riflettere, almeno su questo emendamento. Esso dice che le leggi che riguardano il contenuto essenziale dei diritti fondamentali di cui alla prima parte della Costituzione sono bicamerali; per queste leggi ci vuole l'approvazione del Senato, che quindi è in grado di innalzare il livello delle garanzie. Può sembrare che questo emendamento sia alternativo al successivo 12.532a (testo 2), a firma del collega Calderoli; devo dire che potrebbe non essere così se, una volta votato questo emendamento, intendessimo quello del collega

Calderoli come aggiuntivo, cosa che potrebbe essere fatta benissimo; con il consenso del presentatore, modificandone la parte iniziale.

Quindi, io penso che sia possibile a questa Assemblea votare l'emendamento 12.819 (testo 2), risolvendo così, almeno nella sua parte essenziale, il problema che noi abbiamo posto, e poi votare il successivo emendamento 12.532a (testo 2), che a questo punto diventerebbe anche per noi opportuno perché indicherebbe, al di là del contenuto essenziale dei diritti fondamentali, altre materie che per la loro natura è bene siano indicate tra quelle di competenza bicamerale, perché incidono sulle competenze delle Regioni e degli enti locali.

Nella sostanza, il problema che noi abbiamo più volte posto potrebbe risolversi in questo modo: votare entrambi questi emendamenti, considerando il secondo non sostitutivo, ma a questo punto aggiuntivo, visto che già l'emendamento dei colleghi Tonini e Morando avrebbe sostituito il rinvio a tutte le riserve di legge contenute nella Costituzione, ancora contenute nel testo al nostro esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, ho espresso parere contrario sull'emendamento 12.819 (testo 2) e parere favorevole sul successivo emendamento 12.532a, da lei presentato. Vorrei ora fare alcune considerazioni alla luce delle riflessioni fatte or ora dal collega Bassanini anche sulla base delle proposte di modifica precedentemente illustrate.

Ci troviamo in presenza di una situazione molto complicata, con riferimento ad un ordinamento costituzionale in cui la riserva di legge è istituito che riguarda un'enorme quantità di diritti fondamentali in materie in parte regionali, in parte concorrenti e in parte statali. Non è cosa distinguibile in modo chiaro da una parte o dall'altra: prendiamo il lavoro, la scuola, la sanità, altre materie. Quindi, non esiste una questione di diritti fondamentali o di riserva di legge di per sé.

È stata manifestata una preoccupazione che personalmente ritengo infondata e che quindi mi induce a non accogliere questo emendamento. Di conseguenza, sono contrario perché si fa genericamente riferimento a diritti fondamentali anche in materie di competenza regionale concorrente esclusiva. Mi riferisco al vigente articolo 117 della Costituzione, che già opera, in materia di riserva di legge, modifiche radicali.

Aggiungo che sempre all'articolo 117 è previsto – lo dico perché fa parte del ragionamento che si sta svolgendo – che il codice penale resta nazionale (gran parte dei diritti fondamentali è connessa a norme penali), e quindi è materia di competenza dello Stato. L'articolo 117 prevede la competenza statale per tutto ciò che attiene alla giurisdizione civile e penale: sequestri, libertà personali, violazione di domicilio. Sono tutti reati che la Costituzione prevede perseguiti dall'autorità giudiziaria; non è dunque semplice, da questo punto di vista, capire di cosa si sta parlando.

La riserva di legge statale ha rappresentato – credo – per chi ha votato il Titolo V un motivo per far sì che non fosse compresa tra le competenze delle Regioni la materia delle garanzie fondamentali. Quindi, nel rapporto fra Stato e Regioni sono mantenute tutte le garanzie costituzionali previste dalla I Parte della Costituzione.

Si è posto un problema diverso: dobbiamo fare in modo che sia soltanto la Camera ad occuparsene o se ne deve occupare anche il Senato? Il problema, dunque, non è quello del centro o della periferia, risolto in un modo che ritengo soddisfacente dal punto di vista del Titolo V; come dicevo, il problema che si pone è un altro: se soltanto la Camera, nel nuovo sistema costituzionale, può subire da parte del Governo una compressione, sicché rimane una potestà statale, ma esercitata dalla Camera dei deputati che può essere, per così dire, soggiogata dal Governo. Il problema della bicameralità, pertanto, attiene alla garanzia delle materie, come il rapporto Stato-Regioni atteneva alle garanzie.

Il problema ritengo sia stato risolto in modo soddisfacente, ma non completo, nell'emendamento del senatore Calderoli 12.532a (testo 2). Satisfacente perché si è lavorato secondo l'ipotesi, molto formale, in base alla quale la Costituzione talvolta parla genericamente di «legge», talvolta di «legge dello Stato», altre volte di «legge della Repubblica»; allora, in quest'emendamento si fa riferimento a tutti i casi in cui la Costituzione parla di legge dello Stato o di legge della Repubblica, aggiungendo un lungo elenco di articoli specifici nei quali la competenza è bicamerale perché riguarda Regioni ed enti locali ed è bicamerale per la natura stessa dell'ordinamento, con riferimento anche ad articoli della Parte I della Costituzione: si parla dell'articolo 27, quarto comma, e 33, sesto comma (e dico incidentalmente che con l'articolo 33 si affronta in modo adeguato la materia dell'università, totalmente trascurata dall'articolo 117).

Vorrei dunque farmi carico del problema posto, quello cioè della garanzia del sistema bicamerale e della garanzia del rapporto Stato-Regioni, che sono due diversi aspetti di garanzia del nuovo sistema. Pertanto, signor Presidente, poiché il suo emendamento 12.532a (testo 2) fa espressamente riferimento alle parti della Costituzione in cui si parla di «legge dello Stato» o di «legge della Repubblica», non ritengo dovrebbe avere effetto preclusivo rispetto ad un'integrazione dello stesso che, senza far riferimento a leggi dello Stato o leggi della Repubblica, dica che è bicamerale la materia della legislazione relativa agli articoli della Costituzione dal 13 al 21, che sono i più sacri; le chiedo, cioè, di integrare in tal senso il testo dell'emendamento 12.532a (testo 2). In questo caso, sarei a favore sapendo che si può adottare senza problemi questa formulazione prima di votare l'articolo 12; se invece questa fosse considerata preclusa, chiederei l'accantonamento dell'emendamento 12.532a (testo 2).

Mi faccio quindi carico del problema delle libertà fondamentali di cui agli articoli dal 13 al 21 nella loro bicameralità; lascio da parte gli altri perché mi sembra che il rapporto Stato-Regioni abbia risolto in modo diverso la materia e non vorrei attrarre allo Stato competenze che dello

Stato non sono. Vorrei disciplinare come bicamerali competenze che sono dello Stato, mentre non disciplinerei come tali competenze che statali non sono. Non vorrei infatti che la bicameralità fosse un modo indiretto per recuperare al centro funzioni già riconosciute come decentrate.

In conclusione, all'emendamento 12.532a (testo 2), dopo le parole: «137, secondo comma», dovrebbero essere aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli dal 13 al 21 della Costituzione». Poiché in questi articoli non si fa riferimento a leggi dello Stato e leggi della Repubblica, ma a leggi in generale, sarebbero statali e bicamerali le norme legislative riferite agli articoli dal 13 al 21. Mi sembra un punto non di compromesso ma di equilibrio con la preoccupazione per le garanzie espressa dal collega Bassanini e dall'emendamento 12.819 (testo 2) e una soluzione complessivamente accettabile, che non sposta le competenze dalle Regioni allo Stato, ma rende bicamerali attività legislative concernenti i diritti fondamentali.

Quindi, se votando il suo emendamento 12.532a (testo 2) con questa integrazione, signor Presidente, non c'è effetto preclusivo, non si pongono i problemi che ho prospettato; se invece l'effetto preclusivo c'è, chiedo l'accantonamento dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio e senatore Bassanini, volendo fare una sintesi, ritengo di tradurre quanto proposto nel modo seguente: in primo luogo, un invito al ritiro dell'emendamento 12.819 (testo 2) rivolto ai senatori Tonini e Morando; in secondo luogo, un invito a modificare l'emendamento 12.532a (testo 2) con un subemendamento che andrebbe ad aggiungere, alla fine dello stesso, le parole: «e di cui agli articoli dal 13 al 21 della Costituzione», dopo di che voteremmo questo stesso emendamento così integrato.

Senatore Bassanini, ho parlato con il collega Calderoli, che recepisce i suggerimenti avanzati.

\* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, naturalmente in una materia come questa nessuno può, per così dire, irrigidirsi sulle sue posizioni, seguendo una logica di «tanto peggio, tanto meglio».

L'emendamento 12.819 (testo 2) è equilibrato; francamente è un po' difficile distinguere, fra i «diritti fondamentali di cui alla prima parte della Costituzione», quelli che meritano di essere tutelati e garantiti anche contro un eventuale arbitrio o dittatura della maggioranza, per così dire, e quelli che non lo meritano. Per di più il medesimo emendamento già si richiama al «contenuto essenziale» di tali diritti fondamentali, quindi andava già al cuore della questione, limita la tutela bicamerale solo al nucleo centrale di tali diritti.

Tuttavia, detto questo e lasciando poi ai colleghi presentatori l'opportunità di aggiungere quanto ritengono, penso che si potrebbe proporre una soluzione, che valga comunque a salvaguardare quelle che giustamente il relatore sottolinea come norme che hanno una particolare rilevanza, perché riguardano il nocciolo tradizionale dei diritti di libertà: dalla Carta del 1789 ai primi emendamenti della Costituzione americana, i diritti di libertà sono i primi nell'elenco delle garanzie.

Vorrei però osservare che sarebbe molto più lineare se si dicesse, riprendendo innanzitutto il contenuto dell'emendamento 12.819 (testo 2), che sono bicamerali le leggi «riguardanti» i diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione, «nonché» e si prosegue con l'intero emendamento 12.532a (testo 2): così la competenza bicamerale coprirebbe l'intera legislazione che disciplina l'esercizio di questi diritti. La formula proposta dal presidente Calderoli mi sembra limitativa; in particolare lo è molto sull'articolo 21 dove, a questo punto, l'unica tutela bicamerale sarebbe prevista per la legge che può stabilire che siano resi pubblici i mezzi di finanziamento della stampa periodica: tutto il resto della libertà dell'informazione sarebbe a disciplina monocamerale.

In alternativa, si potrebbe aggiungere, in fondo all'emendamento 12.532a (testo 2), presentato dal senatore Calderoli, le seguenti parole: «nonché le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21»; penso che con questa formula sarebbe, per così dire, risolta almeno la parte più importante dell'emendamento 12.819 (testo 2) presentato dai senatori Tonini e Morando, e del problema che abbiamo posto come molto importante in questi giorni.

PRESIDENTE. Colleghi, mi accingo a proporre un testo sul quale poi si procederà alla votazione. Chiedo al senatore Petrini di attendere un attimo per verificare se le richieste avanzate (ho notato un cenno del relatore su una delle versioni) si intendono recepite con il testo di cui ora darò lettura.

Alla fine dell'emendamento 12.532a (testo 2), verrebbero aggiunte le seguenti parole: «nonché le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione». In questo caso, verrebbe ritirato l'emendamento 12.819 (testo 2), presentato dai senatori Tonini e Morando?

TONINI (*DS-U*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il relatore ha già fatto un cenno di assenso rispetto alla modifica proposta. Invito il Governo a pronunciarsi sull'emendamento 12.532a (testo 3).

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. (*Il senatore Bassanini alza la mano per intervenire*).

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, ho notato che ha chiesto di parlare, ma le chiedo di non farlo per dichiarazione di voto: ne ha già svolte due e non abbiamo ancora votato l'emendamento.

\* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, ne ha già fatte due e non abbiamo ancora votato.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, abbiamo fatto dichiarazioni di voto sull'emendamento 12.819 dei senatori Tonini e Morando e sull'emendamento 12.532a (testo 2) del senatore Calderoli; ora il testo di quest'ultimo è cambiato, quindi penso che una brevissima dichiarazione di voto sia possibile.

PRESIDENTE. Brevissima.

BASSANINI (*DS-U*). Certamente. Ritengo che comunque con questo testo si sia significativamente ridotto il danno; resto personalmente convinto, e quindi esprimo una dichiarazione di voto a titolo personale (poi i colleghi decideranno), che rispetto al testo del Governo, al testo di Lorenzago e al testo della Commissione, vi sia comunque, lo devo dire, un arretramento significativo sul terreno delle garanzie. Sottolineo per esempio che con questo testo l'ordinamento della magistratura diventa materia a prevalenza Camera: a tutela dell'indipendenza della magistratura restano i principi costituzionali, ma il resto è disciplinato da leggi a prevalenza Camera, su cui quindi il Governo potrà mettere la questione di fiducia ed utilizzare il meccanismo fiducia-scioglimento. Parimenti, per una serie di altre questioni non irrilevanti c'è la prevalenza Camera.

È questa la ragione per la quale, pur apprezzando questa modifica, chiederei se fosse possibile di votare per parti separate, nel qual caso io voterei contro la prima parte dell'emendamento e successivamente a favore della seconda, una volta che la maggioranza ha fatto cadere comunque la più ampia garanzia della bicameralità delle riserve di legge, che continuo a ritenere necessarie.

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, non mi dica che volete fare le dichiarazioni di voto sulle singole parti.

VITALI (*DS-U*). No, signor Presidente, semplicemente, vista l'importanza di questo emendamento, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di entrambe le parti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 12.532a (testo 3), presentato dai senatori Calderoli e Pastore, fino alle parole «137, secondo comma».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 12.532a (testo 3).

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 12.532a (testo 3), presentato dai senatori Calderoli e Pastore, dalle parole: «e di cui» fino alla fine.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B.*)

Se non fosse stato per un voto ci sarebbe stata l'unanimità; peccato!

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523**

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emendamenti 12.539, 12.10 e 12.541.

Metto ai voti l'emendamento 12.78, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, identico all'emendamento 12.542, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.543, presentato dal senatore Zorzoli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.544, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 12.546 è decaduto.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.840, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, fino alle parole «delle due Assemblee».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.840 e gli emendamenti 12.830 e 12.94.

Metto ai voti l'emendamento 12.820, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.80, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.44, presentato dal senatore Passigli, identico all'emendamento 12.65, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.87, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, fino alla parola «entro».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.87 e gli emendamenti 12.85 e 12.86.

Metto ai voti l'emendamento 12.547, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.81, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.548, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.66, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 12.820a è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12.552, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.79, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.63, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.551, presentato dai senatori Calderoli e Pastore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.43.

\* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, purtroppo i suoi ritmi – si vede che sto invecchiando – non riesco a seguirli, malgrado la mia esperienza parlamentare di più legislature. Mi permetta, perciò, visto che la mia richiesta di intervento non è stata notata in occasione della votazione dell'emendamento 12.94 – col quale in cui chiedevo che la Commissione paritetica fosse rappresentativa di tutti i Gruppi parlamentari – di richiamare questo emendamento.

Se affidiamo ad una Commissione paritetica Camera e Senato la ricomposizione di divergenze sui testi, ritengo infatti che essa debba essere rappresentativa anche dei Gruppi parlamentari. Nel silenzio, e visto che l'emendamento è stato travolto assieme a tutti gli altri senza nessuna possibilità di riflessione, vorrei sentire dal relatore e dal Governo se si dà per scontato che una Commissione mista paritetica debba anche, in linea con una vecchia e consolidata tradizione parlamentare, essere rappresentativa dei vari Gruppi parlamentari che si costituiranno sia alla Camera che al Senato.

Venendo all'emendamento 12.43, mi limito a ricordare quanto ho già detto in più occasioni, e segnatamente in discussione generale, e cioè che per i vizi del procedimento si debba innovare rispetto ad una consolidata tradizione parlamentare che vuole gli *interna corporis* non sindacabili. Troppe volte vi sono state divergenze, in quest'Aula o in quella della Camera, tra opposizione e maggioranza concernenti l'interpretazione che veniva data dei Regolamenti. Credo che per il futuro si debba pensare – limitatamente a questioni strettamente concernenti il procedimento, e quindi che non investono il merito perché nessuno ha intenzione di trasformare la Corte costituzionale in una terza Camera – ad una sede di appello, in cui un numero consistente di senatori o deputati possa impugnare decisioni concernenti appunto il procedimento che appaiano gravemente viziate sul piano della legittimità.

Insisto, però, per conoscere la posizione del relatore e del Governo sul punto che avevo inizialmente sollevato: possiamo considerare scontato che una Commissione paritetica Camera e Senato debba anche essere rappresentativa dei Gruppi parlamentari?

PRESIDENTE. Senatore Passigli, in passato mi sembra di aver già sentito una spiegazione del senatore D'Onofrio al riguardo, però sul

tema abbiamo già votato. Se c'è un chiarimento che il relatore vuol fare lo ascoltiamo, altrimenti metterò ai voti l'emendamento 12.43.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa se procedo in modo improprio rispetto al Regolamento.

Le questioni sono sostanzialmente due e vorrei dare un'opinione su entrambe. La seconda, in realtà, verrà affrontata nell'emendamento 12.553.

Per quanto riguarda una Commissione paritetica rappresentativa di tutti i Gruppi, ovviamente non sappiamo ancora quali saranno i criteri che i Regolamenti parlamentari stabiliranno per la formazione dei Gruppi stessi. Se dovessero scegliere sistemi molto diversi tra Camera e Senato ne terremo conto; potremmo persino avere Gruppi parlamentari corrispondenti agli schieramenti elettorali, potremmo avere il mantenimento attuale del numero dei deputati e del numero dei senatori, può darsi che cambierà il numero sulla base del numero dei deputati e dei senatori, può darsi che al Senato si dirà che il numero dei Gruppi dipende anche dalle Regioni di provenienza.

In questo momento non siamo in grado di prevederlo, quindi ritengo di rimettere alla usuale prudenza dei Presidenti delle Camere il criterio dell'integrazione o della rappresentatività. Sarei contrario ad affermare in Costituzione un principio rappresentativo di tutti i Gruppi perché ovviamente non sappiamo cosa saranno i Gruppi nei rispettivi Regolamenti.

Tuttavia, mi sembra ragionevole pensare che i due Presidenti concorreranno a trovare il modo perché ci sia il massimo di rappresentatività. Vi possono essere Gruppi parlamentari che si costituiscono sulla base del risultato elettorale o, come il presidente Andreotti ha avuto modo di dire a proposito del Gruppo delle Autonomie, che si formano sulla base del numero dei senatori a prescindere dal mandato elettorale. Sono cose molto diverse e non possiamo prevedere una regola unica.

Avevo già replicato al senatore Manzella che non vi è alcun divieto per la Corte costituzionale di occuparsi della attribuzione di competenze. Sarei orientato a chiedere ai senatori Malan e Boschetto di riformulare l'emendamento 12.553, da essi presentato, aggiungendo dopo le parole: «in alcuna sede» non, come si era detto, l'altra «parlamentare», perché credo che tale formula copra anche il rinvio della legge da parte del Presidente della Repubblica, mentre non è coperto il giudizio di costituzionalità, ma le seguenti: «in alcuna sede legislativa», per chiarire che la formazione della legge è coperta dalla decisione dei Presidenti ma non ulteriormente, in sede di controllo di costituzionalità.

Avrei piacere che una cosa del genere non fosse rimessa ad un'opinione come quella che avevo espresso io, ma fosse in Costituzione detto «in alcuna sede legislativa» per far capire che è esclusa la sede giurisd-

zionale, che, come tale, non può essere coperta dalla decisione dei Presidenti delle Camere.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, abbiamo appena approvato l'emendamento 12.551, del quale a me sembra che l'emendamento 12.43 del senatore Passigli dovesse essere un subemendamento. Non so comunque se possiamo immaginare che esso incida sul testo originario ma non su quello dell'emendamento testé approvato.

Tuttavia, le vorrei far notare che l'emendamento 12.551 a mio avviso non ha alcuna *ratio*, perché in esso si parla di quattro deputati e quattro senatori che dovrebbero rispettare un criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. Francamente a me sfugge come quattro senatori possano rappresentare proporzionalmente la composizione di un Senato regionale che, non avendo un rapporto di fiducia con il Governo, non dovrebbe avere una maggioranza politica. Non riesco a capire la logica di questo emendamento.

Continuiamo a procedere a spron battuto, quasi senza capire cosa stiamo votando e aggiungiamo danno al danno, signor Presidente. A mio avviso, l'emendamento 12.43 dovrebbe essere precluso dall'approvazione del precedente emendamento 12.551. Comunque, se vogliamo, possiamo anche votarlo.

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.43, presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523**

PRESIDENTE. Senatore Malan, recepisce la richiesta formulata dal relatore di integrare l'emendamento 12.553 inserendo, dopo le parole «in alcuna sede», la parola «legislativa»?

MALAN (*FI*). Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 12.553 (testo 2).

\* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, avendo questo emendamento un senso del tutto contrario all'emendamento 12.43 che avevo presentato, non posso evidentemente annunciare voto favorevole su di esso. Ciò vale ancor più con riferimento per l'aggiunta della parola «legislativa», perché innanzi tutto è assai opinabile che riferendosi al Presidente della Repubblica e alla promulgazione si sia necessariamente in una sede legislativa. Il procedimento legislativo è compiuto in sede parlamentare; la promulgazione è un atto dell'Esecutivo che ovviamente è essenziale perché la legge espliciti tutti i suoi effetti, ma con la promulgazione che il Capo dello Stato – cioè l'Esecutivo – fa della legge siamo nell'ambito Esecutivo. Aggiungere al testo che la decisione non sia sindacabile «in alcuna sede legislativa» non significa dunque, a mio avviso, che tale insindacabilità si applichi necessariamente alla fase della promulgazione.

Indipendentemente da questo dubbio (possiamo avere ovviamente idee totalmente diverse in sede interpretativa), credo sia indubbio che l'emendamento vada ad incidere su una delle prerogative da sempre riconosciute al Capo dello Stato. Non si tratta quindi di un emendamento di poco conto; non è una precisazione, è una notevole decisione quella di limitare una prerogativa da sempre riconosciuta al Capo dello Stato, una

prerogativa che se negata ovviamente impedisce anche il rinvio alle Camere. Infatti, se si afferma che la decisione non è più sindacabile in alcuna sede legislativa, cioè che il Presidente è obbligato alla promulgazione, incidiamo su uno dei poteri fondamentali che allo stato attuale della discussione del testo costituzionale, è ancora lasciato al Capo dello Stato.

Pertanto, quella aggiunta non è cosa di poco conto, perché o consideriamo l'aggettivo «legislativo» come equivalente all'aggettivo «parlamentare» (ma abbiamo appena sentito il relatore sostenere che così non è) o, se diamo l'interpretazione estensiva e vogliamo applicarla anche alla fase della promulgazione, incidiamo irrimediabilmente su una delle prerogative del Capo dello Stato.

Ritengo quindi che su questo punto il relatore debba essere molto chiaro, e che la maggioranza debba decidere se approvando questo emendamento vuole limitare profondamente le prerogative del Capo dello Stato in sede di promulgazione, incidendo sul suo diritto di rinvio alle Camere di una legge. Si tratta di un punto su cui ritengo, signor Presidente, vada fatta chiarezza.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiarire ulteriormente la questione. Nell'articolo 12 al nostro esame si è posta la questione nuova dell'attribuzione alla Camera o al Senato delle rispettive competenze legislative. L'ultimo comma dell'articolo 12 rimette questa decisione ai Presidenti delle Camere, affermando che la loro decisione non è sindacabile. L'emendamento del senatore Calderoli sostituisce integralmente questo comma; quindi, non attiene ai contenuti della legge, ma alla competenza dell'una o dell'altra Camera e stabilisce che non sono i due Presidenti da soli a decidere a quale Camera spetti la competenza, ma che i due Presidenti possono avvalersi di una Commissione paritetica.

Il Capo dello Stato non vede in alcun modo diminuite le sue prerogative di rinvio della legge quanto ai contenuti; non può rinviare una legge con la motivazione dell'attribuzione della competenza all'una o all'altra Camera: questo è ciò che viene precluso, peraltro in modo legislativo e corretto. Potrà dunque continuare a rinviare le leggi per motivi di contenuto quando lo ritenga, ma non potrà dire che la competenza è della Camera e non del Senato, perché la competenza delle due Camere è stata già decisa. In questo senso non c'è un potere del Capo dello Stato: nel senso di decidere sulla competenza delle due Camere.

Questo è il contenuto dell'emendamento 12.553 (testo 2) che stiamo per votare. Quindi, il Capo dello Stato potrà esercitare il rinvio delle leggi come avviene oggi, ma non potrà farlo, ripeto, con riferimento alla competenza legislativa. Non c'è nessuna interferenza con i poteri del Capo dello Stato; a mio parere, quindi, l'espressione «legislativa» è corretta, dal momento che si ritiene che il rinvio della legge faccia parte del pro-

cedimento di formazione della legge stessa, secondo un'opinione sostenuta prevalentemente in dottrina. Sarà poi la Corte costituzionale a dire se così è o no; intendo però ribadire che il Capo dello Stato non può rinviare la legge per la sola competenza decisa dalla Commissione paritetica.

Questo è il punto conclusivo sul quale ci confrontiamo; il Capo dello Stato può rinviare la legge per motivi di merito come già può fare oggi, quindi non c'è interferenza nei suoi poteri.

PRESIDENTE. Credo che a questo punto la situazione sia chiarissima.

Metto ai voti l'emendamento 12.553 (testo 2), presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.53.

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, nell'espressione del parere il relatore non ha motivato il parere contrario sull'emendamento 12.53, che isola uno degli argomenti compresi nell'emendamento 12.72. L'ultimo comma dell'articolo 12 prevede che i Presidenti delle Camere risolvano d'intesa le eventuali questioni di competenza fra le due Camere; la decisione dei Presidenti, nel testo proposto dalla maggioranza, non è sindacabile e non è contemplata l'ipotesi di un dissenso.

L'emendamento 12.53 prevede che, in caso di disaccordo tra i Presidenti, la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere. È una norma di chiusura logica, chiara e ragionevole; pregherei il relatore di spiegare perché non condivide l'emendamento e che cosa la maggioranza prevede nell'eventualità di un dissenso tra i due Presidenti. Non mi sembra che sussista una diversa possibilità di dirimere un eventuale contrasto tra i Presidenti delle Camere.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la questione è fondata anche dopo l'integrazione apportata dall'emendamento 12.551, che dà la possibilità ai Presidenti delle Camere di deferire la decisione sulla competenza ad un Comitato paritetico composto da otto membri.

L'eventualità non si verificherà senz'altro con grande frequenza, ma trattandosi di un numero pari, il Comitato potrebbe spaccarsi esattamente a metà, con quattro voti favorevoli e quattro contrari. Anche il Comitato

paritetico potrebbe giungere a una situazione di stallo e non è previsto un dispositivo che assicuri la risoluzione definitiva di problemi che si pongano in sede di assegnazione. Possiamo sperare che il Comitato funzioni nella grande maggioranza dei casi, ma potrebbe non funzionare in alcuni, seppur rari, casi.

L'emendamento 12.53 permette di uscire dall'*impasse*, prevedendo ragionevolmente che in caso di mancato accordo la competenza sia bicamerale. Continuo, tra l'altro, a rimanere perplesso in ordine ai quattro deputati del Comitato paritetico, che finirebbero per essere tre di maggioranza e uno di opposizione; il buon senso ne avrebbe richiesti cinque, tre di maggioranza e due di opposizione, per rispecchiare adeguatamente la rappresentanza della Camera politica.

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, rammaricandomi del mancato chiarimento da parte del relatore, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.53, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

Colleghi non sarà l'unica votazione della mattinata; vi invito perciò a rimanere presso i vostri banchi. È curioso vedere che i dispositivi di voto sono impegnati, mentre i sedili non sono occupati, al punto che il povero senatore Montagnino non trova una fessura in cui inserire la propria tessera.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.100, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 12.94 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 12.840.

Essendo stato deciso di accantonare la votazione dell'articolo 12, passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, le chiedo scusa ma sto cercando un emendamento sull'articolo 13.

PRESIDENTE. Forse si tratta dell'emendamento 13.506, riformulato e trasferito all'articolo 38.

D'ONOFRIO, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 13.1000/1, che propone di aggiungere all'emendamento 13.1000, dopo le parole: «l'articolo 13», le seguenti: «conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere il quinto comma dell'articolo 72 ivi richiamato», vorrei capire quale sia la connessione tra gli articoli 13 e 15, perché onestamente non sono in grado di comprenderla.

Per quanto concerne gli altri emendamenti, essendo presentatore di un emendamento soppressivo dell'articolo 13, sono favorevole a tutti gli emendamenti che ne prevedono la soppressione e contrario ai restanti.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1000/1.

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 13.1000/1 e, conseguentemente, dichiarare il mio voto favorevole.

Stiamo esaminando l'articolo 13, che istituisce le note Assemblee di coordinamento delle autonomie. A suo tempo, la maggioranza propose questo articolo in modo del tutto inopinato, quando riprendemmo i lavori in Commissione all'inizio di gennaio. Giustamente, questo articolo suscitò reazioni furibonde da parte di tante espressioni della società e delle istituzioni e naturalmente anche da parte nostra, cioè delle opposizioni, come pure da parte di autorevoli esponenti della maggioranza. Era infatti evidente che con questo articolo si apriva la strada al Parlamento padano e comunque a qualunque forma di coordinamento obbligatorio interregionale per poter avere voce in capitolo nella formulazione della legislazione nazionale.

È chiaro che con quest'articolo si poneva in essere anche un forte svuotamento del potere dei Consigli regionali, perché introducendo una forma intermedia tra Parlamento nazionale e Consigli regionali, oltre a dare una spinta verso la secessione e la separazione di intere parti del Paese, si svuotavano dei loro poteri gli stessi Consigli regionali.

La maggioranza ha poi provveduto diversamente; evidentemente, si è resa conto che le reazioni erano troppo forti anche nel suo ambito e lo stesso relatore, come ha spiegato poco fa, ha presentato un emendamento soppressivo.

Molto giustamente i colleghi Turroni ed altri con questo emendamento ci ricordano però che, in realtà, nel testo proposto dalla maggioranza la questione è ancora aperta.

Infatti, nel successivo articolo 15, che si propone, in parte, di abrogare, si dice che il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio Regolamento, è organizzato in Commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione. L'ottavo comma dell'articolo 117 fa riferimento chiaramente a funzioni amministrative. Questo famoso ottavo comma dell'articolo 117, tante volte chiamato in causa in maniera impropria, dice semplicemente che le Regioni possono coordinarsi fra loro, ma è evidente che lo possono fare nell'ambito dell'esercizio di competenze che riguardano Regioni contigue (tipo l'Autorità del Po o altro), nell'ambito squisitamente amministrativo.

Ora, in questo caso si compie una forzatura, perché la maggioranza, per equilibri politici interni, ha ritenuto di dover mantenere la strada di una articolazione territoriale sovragionale del Senato della Repubblica ed ha utilizzato del tutto impropriamente una norma dell'articolo 117 della Costituzione attuale, approvata nella scorsa legislatura dal solo centro-sinistra ma che ha chiaramente un altro significato.

La forzatura è molto grave perché, nonostante l'abrogazione dell'articolo 13, con l'articolo 15, nel comma che l'emendamento in questione propone di abrogare, il Senato può ugualmente essere collegato ad assemblee interregionali, e quindi si tiene ugualmente aperta la porta al Parlamento padano e a tutte le altre forme totalmente improprie di organizzazioni, per ampie organizzazioni regionali della nostra Assemblea legislativa.

Ora, voi capite che questa è una mostruosità. Riprendo un termine che non è proprio di questa opposizione, ma che hanno usato i Presidenti di Regione, che sono qui oggi per incontrare il Presidente del Senato e i Gruppi parlamentari, che hanno detto, giustamente, che questa riforma è un mostro. Lo è anche per la norma che questo emendamento chiede di abrogare.

Mi rivolgo quindi a quelle parti della maggioranza contrarie a qualunque elemento che spinga verso la secessione: dovete essere a favore di questo emendamento, perché si abroga l'articolo 13, concernente le Assemblee di coordinamento interregionale, ma si lascia la possibilità per il Senato di articolarsi per ampie zone geografiche del Paese: Nord, Centro e Sud. Questo vuol dire favorire la secessione, dare la possibilità alla Lega di dire che si apre la porta al Parlamento padano, introducendo un elemento di disgregazione dell'unità nazionale molto pericoloso.

Per tutti questi motivi, vi chiedo di sostenere l'emendamento in esame.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, naturalmente noi siamo favorevoli all'abrogazione dell'articolo 13 che tante polemiche suscitò perché – lo ricordava ora il collega Vitali – preludeva alla formazione di un possibile Parlamento padano. Però non può ritenersi risolto il problema con l'abrogazione dell'articolo 13.

Quando noi criticammo l'articolo 13 ci fu risposto che esso non faceva che riprendere quanto già stabilito dall'articolo 117 della Costituzione. Non è così, perché in realtà l'articolo 117 stabilisce che: «La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni». È chiaro che questi organi comuni agiscono soltanto nel merito di quell'accordo stabilito tra le Regioni e non hanno altra funzione, oltre a quella inerente all'accordo. Quindi, non possono in alcun modo avere funzioni di coordinamento generale fra le Regioni, o non dovrebbero averle a meno che, naturalmente, l'accordo non stabilisca questo.

E questo l'accordo lo può stabilire non già in base all'articolo 117 ma in base a quanto viene a definirsi nell'articolo 15 del disegno di legge, dove non soltanto si prevede che il Senato federale sia organizzato «anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma», e quindi che quegli accordi non abbiano un valore specifico nel merito di una materia, ma si prevede altresì che possano invece essere accordi di rappresentanza sovraregionale. E il punto viene ripreso all'ultimo comma dello stesso articolo 15, quando si stabilisce che «Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nei termini tas-

sativi stabiliti dal regolamento», dizione ancor più pregnante di quella poc'anzi citata.

Quindi, ad un coordinamento, ad un accordo interregionale, sovraregionale, che si immagina costituito sulla base dell'articolo 117 (che in realtà aveva tutt'altra *ratio*), si dà la possibilità di essere rappresentato all'interno del Senato e di incidere nella determinazione dell'ordine del giorno dello stesso. Questo è il fatto grave.

L'abrogazione dell'articolo 13 ci soddisfa senz'altro, ma non risolve il problema perché esso si risolve dando un'interpretazione corretta al comma ottavo dell'articolo 117 ed emendando anche l'articolo 15 del disegno di legge, coerentemente con quanto si vuole affermare con l'abrogazione dell'articolo 13. Questo noi chiediamo: che ci sia assoluta chiarezza a tale riguardo; perché se abrogiamo l'articolo 13 ma facciamo sopravvivere l'equivoco rappresentato dall'interpretazione dell'articolo 117 della Costituzione e dall'articolo 15, questo non ci soddisfa nel modo più assoluto.

Se invece vogliamo, abrogando l'articolo 13, chiarire definitivamente l'equivoco dobbiamo anche emendare coerentemente l'articolo 15 e dare un'interpretazione restrittiva all'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione, interpretazione non soltanto restrittiva ma corretta rispetto a quanto intendeva fare il legislatore con la riforma del Titolo V.

NANIA (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (*AN*). Signor Presidente, onorevoli senatori, il subemendamento 13.1000/1, proposto dai colleghi del centro-sinistra, rimanda chiaramente ad una tematica contenuta nell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione. Su questo ottavo comma il Gruppo di Alleanza Nazionale ha presentato un emendamento soppressivo. Ho avuto un incontro istituzionale l'altro giorno e ai massimi livelli, parlando di questo comma, è stata utilizzata l'espressione di «secessione mascherata»; sto parlando dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione in vigore, come approvato dall'Ulivo.

Esso recita: «La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni». Come sappiamo, il federalismo messo in piedi dall'Ulivo stabilisce che le leggi possono essere o di carattere nazionale o di carattere regionale. Ci sono dunque sostanzialmente due grandi categorie di leggi che hanno pari dignità. Ebbene, ha un bel dire il collega Vitali quando afferma che le Regioni tra di loro si occupano di connessioni o di atti amministrativi.

Sappiamo benissimo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono emanare ordinanze e delibere, e sappiamo allo stesso modo che non possono fare leggi. Sappiamo anche che se una decisione, una intesa tra Regioni è assunta ed è importante viene coperta da una norma che la sancisce con la dignità della legge regionale. Se si tratta di intese am-

ministrative, caro senatore Vitali, non c'è bisogno di una legge regionale per la loro ratifica.

Ma la cosa più grave che voglio sottolineare all'attenzione di quei colleghi che si pregiano in quest'Aula, a più riprese, di parlare contro le assemblee sovracomunali o di cornice unitaria o di interesse nazionale, è che l'articolo 117, all'ottavo comma, parla di ratifiche con legge regionale delle intese tra le Regioni anche con la individuazione – attenzione – di organi comuni: mi rivolgo anche ai miei colleghi di Alleanza Nazionale, affinché ci si renda conto di come la disarticolazione istituzionale del Titolo V abbia raggiunto livelli impensabili per chiunque.

L'articolo 121 della Costituzione riformata dall'Ulivo definisce quali sono gli organi delle Regioni e scrive esattamente: «Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente». L'articolo 117, ottavo comma, prevede che le Regioni possano individuare tra di loro organi comuni, il che vuol dire chiaramente (perché l'italiano rimane tale) che le Regioni tra di loro possono fare assemblee di secondo grado comuni – attenzione – senza che vi sia la cornice unitaria del Senato federale di cui stiamo discutendo e che può ricondurre all'interno di un disegno unitario il comportamento e le intese delle singole Regioni.

La riforma dell'Ulivo intanto è definibile «secessione mascherata» in quanto lascia ampi margini alle decisioni delle Regioni, alle intese tra Regioni (ahimè, come ha detto il collega Vitali) contigue; il senatore Vitali, peraltro, ha lasciato intendere che le intese tra le Regioni possono realizzarsi, per esempio, tra Lombardia e Veneto, mentre non possono realizzarsi tra Lombardia e Toscana: egli, di fatto, anche con un'imprecisione linguistica, ha lasciato capire la potenzialità esclusiva di un articolo, posto in Costituzione dall'Ulivo, che consente di creare organi comuni tra Regioni.

Allora, delle due l'una, signor Presidente e onorevoli senatori: o l'opposizione prende atto di aver previsto in Costituzione la possibilità di istituire organi comuni tra Regioni, indipendentemente dalla cornice unitaria di un Senato federale che difende l'interesse nazionale (e in più, mentre consentiva gli organi comuni, cancellava l'interesse nazionale); oppure si procede all'abolizione dell'articolo 117, ottavo comma, e chiudiamo la partita; oppure, ancora, pregherei il relatore di intervenire su questo versante per chiarire, una volta per tutte, che questo capitolo della riforma si deve chiudere (perché è una riforma che comporta tanti problemi), presentando un emendamento che definisca in maniera chiara, lineare e inequivocabile che si fa riferimento ad atti amministrativi. Attenzione, dico questo al relatore perché nel momento in cui egli dovesse chiarire sull'articolo 117 che il riferimento è agli atti amministrativi, ne viene a conseguenza che anche il Senato «se lo possono fare» le Regioni: essendo un organo unitario e nazionale può anche avere una sua, per così dire, articolazione regionale.

Quindi, o si decongestiona, o si disinnescia questa mina che il centro-sinistra ha inserito riformando il Titolo V della Costituzione (non so se per ragioni elettorali; forse per far capire alla Lega che già l'Ulivo stava or-

ganizzando le sovraassemblee regionali e veniva incontro alla spinta secessionista), oppure restiamo all'interno di un equivoco che dobbiamo a questo punto chiarire ed eliminare una volta per sempre.

Voglio ribadire, in conclusione, su questo punto, riagganciandomi all'emendamento di Alleanza Nazionale sull'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che se il relatore chiarisce in una visione organica, d'insieme, questo passaggio eliminando l'equivoco contenuto nella possibilità di costituire organi comuni tra Regioni, allora tutta la visione anche riferita all'organizzazione per Commissioni assume un aspetto completamente diverso. Se invece restiamo nell'equivoco, ribadiamo con forza che bisogna abolire l'ottavo comma dell'articolo 117 che crea questo problema degli organi comuni. (*Applausi dal Gruppo AN e della senatrice D'Ippolito*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per ricondurre la vicenda al concreto, ricordo che stiamo parlando dell'articolo 13. Grazie alla capacità emendativa del Gruppo dei Verdi, abbiamo tirato in ballo l'articolo 15; ebbene, credo che la valutazione del problema che è stato sollevato vada fatta in sede di esame dell'articolo 15 ed eventualmente di quanto c'è di relativo all'articolo 117 della Costituzione.

Ritengo che l'articolo 13 e l'affievolimento conseguente all'emendamento del relatore non c'entrino nulla con la discussione fatta in questo momento; quando passeremo all'esame dell'articolo 15 ci occuperemo effettivamente dell'argomento, mentre ora procederemo al voto dell'emendamento 13.1000/1 al nostro esame. Senatore Passigli, concorda?

\* PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, concorderei pienamente con lei se questa discussione non fosse iniziata, e se non vi fossero state da parte del senatore Nania alcune affermazioni relativamente all'interpretazione dell'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione che non possono rimanere senza una qualche risposta.

PRESIDENTE. Per il suo Gruppo ha già parlato il collega Vitali.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, io mi asterrò dal partecipare alla votazione su questo emendamento proprio per il quadro di generale non chiarezza che aleggia in questo momento su tali questioni; e vorrei spiegare perché ho parlato di non chiarezza. La preoccupazione principale del senatore Nania, da tempo, ripetuta anche in questo caso... (*Il senatore Nania fa cenno di voler intervenire successivamente*) Posso continuare a parlare, signor Presidente? Vedo che il senatore Nania si agita, non ho ancora cominciato...

NANIA (*AN*). Siccome i Democratici di Sinistra stanno parlando due volte, ho solo chiesto la parola.

PASSIGLI (*DS-U*). Ho detto che mi astengo dalla votazione, siamo in sede di votazione, credo di avere tutti i titoli, senatore Nania, per poter parlare. Comunque è preoccupazione del Presidente, e non di un altro senatore, quella se io possa o non possa parlare, almeno così credo.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, così sarà mia preoccupazione acconsentire.

PASSIGLI (*DS-U*). La ringrazio di confermare le mie prerogative. Dicevo, mi sembra che il senatore Nania sia ancora una volta preoccupato di quanto è avvenuto nella scorsa legislatura e assai poco di quanto sta avvenendo invece in questa; è preoccupato di gettare nuovamente la responsabilità dell'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione su chi allora lo approvò, ma indipendentemente dal reale significato dell'articolo 117. Il reale significato dell'ottavo comma in questione è che le Regioni possono istituire organi comuni che – come affermava precedentemente il senatore Vitali – hanno solo una chiara natura amministrativa.

NANIA (*AN*). Non cambiano la portata.

PASSIGLI (*DS-U*). Perché dico questo e perché l'indicazione che la legge regionale debba ratificare tali intese non modifica questo fatto? Per la semplice ragione che l'istituzione di organi comuni nella quasi totalità dei casi comporterà per Regioni interessate aggravii di bilancio che dovranno essere autorizzati da rispettive leggi regionali. Che l'ottavo comma dell'articolo 117 non permetta la creazione di quegli organi di natura costituzionale cui lei faceva riferimento, cioè Assemblee legislative comuni, è chiaramente indicato dall'articolo 121 della Costituzione, il quale identifica gli organi della Regione nel Consiglio regionale, nella Giunta, e nel suo Presidente.

Non sarebbe costituzionalmente ammissibile la creazione di organi aventi natura legislativa e valenza sovraregionale basandosi su una interpretazione del tutto fittizia e del tutto gratuita dell'ottavo comma dell'articolo 117.

Senatore Nania, lei è laureato in giurisprudenza, ha sicuramente fatto esami di diritto costituzionale, ma a me sembra che l'articolo 121 sia chiarissimo: «Organi delle Regioni sono: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente», non esiste la possibilità di Assemblee...

NANIA (*AN*). Gli organi comuni quali sono?

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non utilizziamo le dichiarazioni di voto in difformità dal Gruppo per dire il contrario nei contenuti!

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, ci stiamo da tempo arrovelando sul significato dell'ottavo comma dell'articolo 117. Non esiste la possibilità di un'Assemblea legislativa sovraregionale o interregionale a

norma di Costituzione vigente. Quindi, affermare che il centro-sinistra nella scorsa legislatura avrebbe aperto la via a simili organi è del tutto errato.

Allora, il punto diviene quello di non aprire la via a tali organi in questa legislatura e con queste modifiche del testo costituzionale. In questo senso, diventa importante anche il riferimento – e ne parleremo quando arriveremo all'articolo 15 – all'emendamento 13.1000/1 che fin da ora dice che non dobbiamo lasciare aperta la finestra per un rientro di quanto oggi, con il ritiro dell'articolo 13, o con la sua radicale modifica, stiamo facendo uscire dalla porta. Pertanto, no alle Assemblee legislative sovraregionali, interregionali, o pluriregionali; no all'articolo 13; no anche in sede di articolo 15; questo è il significato della nostra posizione. Non si sana un eventuale errore – che errore non fu, perché il significato era chiaramente quello di permettere organi amministrativi – con un altro errore.

Stiamo quindi bene attenti a dare il significato giusto a questo «no» all'articolo 13: questo «no» si deve applicare, per un minimo di coerenza – e spero che il senatore Nania e il suo Gruppo voteranno in questo senso – anche al quinto comma dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Bisogna anche arrivarci, però, prima di poterne parlare o votare. Stiamo parlando di un aspetto che viene dopo; abbiamo aperto una discussione, nata forse da un subemendamento, che non c'entra nulla con questo articolo.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa, ma per una ragione di stretta cortesia istituzionale mi sembra paradossale che, mentre stiamo per ascoltare i Presidenti delle Giunte regionali, i quali credo possano avere qualche opinione in materia, si pretenda che il Senato deliberi come si organizzerà il Senato una volta chiarito che questo punto non deve essere trattato ora, ma quando tratteremo l'ottavo comma dell'articolo 117.

Mi sembra incredibile la scortesia istituzionale che si perpetuerebbe in questo momento dicendo di voler abrogare l'ottavo comma dell'articolo 117. Vorrei almeno acquisire l'opinione dei Presidenti delle Giunte regionali, perché se sono convinti che si tratta solo dell'attività amministrativa mi sembrerebbe paradossale abrogare il già richiamato ottavo comma, mentre se viene intesa anche come attività legislativa avremo comunque acquisito la loro opinione.

In ogni caso non va deliberato nulla al riguardo in questo momento.

PASSIGLI (*DS-U*). Lo dica al senatore Nania.

D'ONOFRIO, *relatore*. Non c'entra nulla il senatore Nania, è al senatore Vitali che in questo momento mi rivolgo. Il senatore Nania ha anticipato delle osservazioni sull'articolo 117.

Chiederei che si ritiri l'emendamento 13.1000/1 perché tende ad abrogare un comma dell'articolo 117 prima che sia ascoltata in merito l'opinione dei Presidenti delle Giunte regionali. Credo che per ragioni di correttezza istituzionale sarebbe opportuno ritirare l'emendamento, diversamente esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Colleghi, questo è un subemendamento che in maniera surrettizia introduce argomenti trattati negli articoli 15 e 33, oggetto di emendamenti specifici sul tema. Si è aperta ora una discussione che sappiamo verrà ripresa nella sede più opportuna, nella quale si discuteranno e voteranno gli emendamenti al riguardo.

Mettiamo in votazione l'emendamento 13.1000/1.

\* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, ne ha facoltà, non per dichiarazione di voto, perché ne abbiamo avute già troppe.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, in effetti abbiamo davanti a noi una serie di emendamenti soppressivi dell'articolo e anche questo lo è. Condizionare la soppressione di un articolo alla soppressione di un'altra norma successiva, che peraltro era nel testo del Governo indipendentemente dall'articolo 13, credo che ci potrebbe mettere in difficoltà. Qualcuno potrebbe persino invocare una preclusione, quando dovessimo arrivare a discutere dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, è stato il suo collega Vitali a fare proprio l'emendamento.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, ho capito. Ma sarebbe meglio che noi decidessimo prima sulla soppressione.

PRESIDENTE. Colleghi, siamo fermi su un subemendamento, per il quale abbiamo aperto una discussione di mezz'ora su un argomento che non c'entra. Adesso voglio andare avanti.

BASSANINI (*DS-U*). Presidente, mi perdoni, ma dal momento che ci sono emendamenti soppressivi, quello del relatore ed anche i nostri, non so come si possa subemendare un emendamento soppressivo. Votiamo l'emendamento soppressivo e poi arriveremo all'articolo 15.

PRESIDENTE. Purtroppo l'emendamento 13.1000/1 è un subemendamento e quindi viene votato prima dell'emendamento soppressivo 13.1000 cui si riferisce.

\* MANCINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per una semplice indicazione, non per riaprire la discussione.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ho alzato la mano da circa un quarto d'ora nel corso della discussione che svolgeva il senatore Nania.

PRESIDENTE. Senatore Mancino, per il suo Gruppo ha già parlato il senatore Petrini. È questo il motivo per cui non vi era la possibilità di accordarle la parola.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non sto svolgendo una dichiarazione di voto. Credo che se si apre una discussione sull'articolo 13, si apra una discussione, e allora ...

PRESIDENTE. Senatore Mancino, siamo in fase di dichiarazione di voto sul subemendamento 13.1000/1.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Allora, signor Presidente, le chiedo la parola sull'emendamento successivo.

PRESIDENTE. Le sarà accordata quindi successivamente. Senatore Vitali, mantiene l'emendamento 13.1000/1?

VITALI (*DS-U*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 13.1000/1.

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, ho ascoltato le argomentazioni del senatore Bassanini; se ho capito bene, se votiamo ora su questo emendamento poi la questione non potrà essere ripresa in sede di esame dell'articolo 15 perché si creerebbe una preclusione.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo su questo aspetto perché l'espressione «conseguentemente», collocata all'inizio dell'emendamento, lo collega alla soppressione richiamata. Mi sembra che non ci sia assolutamente alcuna preclusione, c'è solo un collegamento.

VITALI (*DS-U*). Va bene, allora insistiamo per la votazione e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 13.1000/1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1000, identico agli emendamenti 13.500, 13.501, 13.502, 13.503, 13.504, 13.505, 13.800, 13.801 e 13.550.

\* MANCINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, voterò per la soppressione dell'articolo 13, non sottovalutando alcuni argomenti svolti poc'anzi dal senatore Nania.

Il senatore D'Onofrio mi consentirà di dire brevemente che è vero che c'è l'incontro con le Regioni, ma esso riguarda complessivamente il testo che è al nostro esame e, in particolare, anche i rapporti tra il Senato cosiddetto – passatemi l'espressione – federale, le Regioni e la formazione delle leggi, quelle bicamerali e quelle a prevalenza monocamerale.

Se avessimo dovuto valutare le richieste delle Regioni, avremmo dovuto avere lo stesso atteggiamento anche ieri per tutti gli emendamenti che sono stati discussi e votati sull'articolo 12, avendo scarsa rilevanza per me, salvo la discussione di merito che si effettuerà con le dichiarazioni di voto, la votazione finale dell'articolo 12 che è stata rinviata.

Vorrei osservare, senatore Nania, che, indipendentemente dalla formulazione dell'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni possono concordare con atti amministrativi strumenti di collaborazione tra loro. Quale legge potrebbe impedire alle Regioni di adottare atti amministrativi per concordare attività di natura eminentemente amministrativa dal momento che non abbiamo ancora introdotto una terza categoria di leggi? Allo stato abbiamo leggi nazionali e leggi regionali, non mi pare che abbiamo ... leggi interregionali; poiché questa categoria non mi sembra configurabile, anche l'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione si presenta, almeno alla mia considerazione, come un sovrappiù rispetto alla possibilità di dare vita ad organi consultivi da parte delle Regioni.

Quando verrà in esame l'emendamento proposto dal senatore Nania, non avrò nessuna difficoltà a votare per la soppressione dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione; questo, però, non autorizza il senatore Nania ad alzare il tono dello scontro, perché niente di straordinario fece l'Ulivo nella passata legislatura salvo un «eccesso legislativo», rinviando a una legge formale la eventuale convenzione che può essere stipulata tra una Regione o più Regioni.

L'articolo 13, che stiamo esaminando, dice però ben altro: è vero che all'indomani dell'approvazione in Commissione si parlò del funerale dell'articolo 13; converrà il senatore D'Onofrio sull'irrilevanza assoluta dello stesso, salvo la finalità squisitamente politica. Quando le assemblee di coordinamento delle autonomie avranno espresso il proprio parere al Senato federale sui disegni di legge di cui all'articolo 70 che rilevanza ha il parere di queste assemblee? Il Senato può farsene cura, come può completamente disattenderlo.

Posso convenire che quando queste assemblee dovessero esprimere un parere non conforme all'argomento in discussione presso il Senato cosiddetto federale, a quel punto il parere dovrebbe prevedere che per superarlo occorre una maggioranza qualificata, altrimenti che valore ha il parere di queste assemblee?

Qualifico la proposta della Commissione esclusivamente dal punto di vista politico. L'articolo 13 appare insidioso, molto più dell'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Se il senatore Nania vuole trovare una compensazione tra l'ottavo comma del citato articolo 117 e l'articolo 13 introdotto in Commissione, non ho nessuna difficoltà a votare per la soppressione del primo e per la non approvazione del secondo.

Le Regioni, quando vogliono e tutte le volte che vogliono, con atti deliberativi possono dare vita ad organismi esterni ai propri organi e per attività squisitamente amministrative: non c'era proprio bisogno di una norma costituzionale, non c'è bisogno di una norma che ha soltanto finalità politiche, come ad esempio è stata l'assemblea della Padania o il procuratore generale della Padania, che ha devastato il territorio di quei paesi sul presupposto che avesse una funzione istituzionale. Dobbiamo evitare ipocrisie, chi vuole organismi territorialmente diversificati rispetto a quelli che rappresentano l'unità del Paese, lo dica esplicitamente attraverso una norma meno ipocrita dell'articolo 13 nel testo approvato in Commissione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

\* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, gli interventi del senatore Mancino e del senatore Nania dimostrano che non si può prescindere da inevitabili connessioni tra gli articoli.

È un segno di consapevolezza e di maturità dell'Assemblea la presentazione di molti emendamenti, tra i quali uno del relatore, tutti convergenti nella proposta di sopprimere l'articolo 13, che incide su un punto fondamentale della nuova struttura istituzionale che stiamo cercando di costruire. Il Senato federale è, proprio in quanto tale, un'istituzione nazionale, ancorché radicata nel territorio e capace di rappresentare le realtà territoriali. È un'istituzione federale e quindi nazionale nella quale gli interessi e le esigenze delle comunità delle varie parti del territorio trovano rappresentanza ed armonizzazione nella ricerca di soluzioni conformi agli interessi generali dell'intera federazione; non è una giustapposizione, un *patchwork*, un vestito di Arlecchino, di realtà territoriali, di pezzi di Paese che si contrappongono l'uno all'altro. Federare significa riunire, associare in un patto.

La previsione all'articolo 13 delle assemblee di coordinamento delle autonomie era – adopero l'imperfetto perché siamo ormai tutti d'accordo, a partire dal relatore, sulla necessità di sopprimerla – un *vulnus* chiarissimo al modello dello Stato federale. Lo Stato federale non è una confederazione di Stati indipendenti. È chiaro che una correlazione con quanto dispone il successivo articolo 15 sussiste perché, se sono fondate le preoccupazioni del collega Nania su una possibile interpretazione dell'articolo 117, ottavo comma, allora *a fortiori*, o almeno con la stessa forza, dovremmo, per coerenza, rimettere in discussione anche la previsione secondo cui il Senato può organizzarsi per Commissioni territoriali e quindi riprodurre al suo interno il meccanismo della contrapposizione tra diverse parti del Paese, anziché ricercare una soluzione unitaria che valorizzi e rispetti le diversità e le esigenze delle differenti comunità territoriali.

Come hanno spiegato i senatori Mancino e Passigli, dell'articolo 117, ottavo comma, può darsi un'interpretazione diversa da quella proposta dal senatore Nania, ed è l'interpretazione che emerge in modo chiarissimo dalla lettura dei lavori preparatori. Il riferimento è a un istituto di cui le Regioni hanno già fatto uso perché è previsto dal decreto legislativo n. 616 del 1977, che ha attuato quella che in dottrina viene chiamata la seconda regionalizzazione, cioè il secondo trasferimento di competenze e di poteri alle Regioni e agli enti locali. Le Regioni possono istituire organi amministrativi comuni, per esempio l'ufficio comune per il Po al fine di gestire le opere idrauliche relative ad un fiume interregionale.

L'articolo 121 della Costituzione fa riferimento agli organi costituzionali delle Regioni, quindi non ad organi amministrativi: per istituire i quali, senatore Nania, occorre comunque una legge. Infatti, per istituire un organo amministrativo comune e per stabilire che sul bilancio di ciascuna Regione che concorre alla sua istituzione siano riservati degli stanziamenti, occorrono sicuramente più leggi regionali, una per ogni Regione che concorre alla sua costituzione. Però questo le Regioni lo potevano già fare sulla base del sistema costituzionale previgente e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che espressamente lo prevedeva.

Sotto questo profilo l'ottavo comma non ha aggiunto niente; può però – e su questo condivido quanto detto dal presidente Mancino e in fondo

anche la preoccupazione del presidente Nania – far sorgere incertezze o equivoci interpretativi. Se è così, allora è meglio sopprimere l'ottavo comma dell'articolo 117, sia pure chiarendo che ciò non fa venir meno la facoltà delle Regioni di istituire organi amministrativi comuni per risolvere problemi comuni.

Oppure si può risolvere la questione in altro modo. Poco fa, per le vie brevi, il senatore Nania proponeva di precisare che si tratta di organi amministrativi. Ciò che è certo è che dovremo essere coerenti: votare adesso la soppressione dell'articolo 13 e poi, quando arriveremo all'articolo 15, sopprimere la possibilità che il Senato si organizzi per articolazioni territoriali, che contrapporrebbero l'una all'altra le varie parti del Paese; e, infine, sopprimere l'articolo 117, comma 8, o renderne certa l'interpretazione, nel senso della possibilità di costituire con legge organi amministrativi comuni e non di altro genere. In questo modo arriveremmo ad una soluzione coerente con la volontà di istituire un Senato federale in una forma di Stato federale, non sottovalutando la natura propria del Senato come istituzione federale, quindi nazionale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto apprezzo il tono di alcuni interventi, che lasciano in qualche modo intendere che la norma di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è equivoca; che di questo si tratti mi sembra molto chiaro solo se si è conseguenti. Ipotizziamo che l'articolo 117, ottavo comma (è importante per la polemica politica che è seguita su questo argomento), come si è preoccupato di dire il senatore Mancino e come il senatore Passigli con forza ci ha spiegato, si riferisca soltanto ad organi di tipo amministrativo.

A questo punto, sembra ovvio che l'articolo 13 (mi riferisco alle cosiddette Assemblee di coordinamento, che sono state attaccate come secessioniste), se è vero che l'articolo 117, ottavo comma, si riferisce solo a organi di tipo amministrativo e ha cioè una dimensione puramente amministrativa e secondaria che non incide ai fini legislativi, assembleari e costituzionali, diciamo politici, ciò vuol dire che le Assemblee di coordinamento di cui all'articolo 13 (che afferma che le Regioni interessate istituiscono quali organi comuni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, le Assemblee di coordinamento delle autonomie), poiché il senso all'articolo 117 non glielo dà né il collega Passigli, né il senatore Nania, sono organi amministrativi, punto e basta; quindi, tale norma non era eversiva, né pericolosa.

Facciamo invece l'analisi opposta, e cioè che l'articolo 117, ottavo comma, è una norma di altro genere e di altra natura. Allora è ovvia, e la recepisco, la pericolosità dell'articolo 13, così come è stato pensato. Decidetevi. Se l'articolo 117, ottavo comma, è come dite voi, le Assem-

blee di coordinamento non hanno nulla di eversivo e lo voglio dire anche con riferimento all'articolo 15. Signor Presidente, non stiamo perdendo tempo su questo tema; infatti, ci capiremo meglio quando parleremo dell'articolo 15. Apprezzo le espressioni del collega Bassanini, perché servono a chiarire successivi problemi nodali.

Lo stesso articolo 15 parla di come si organizzano i lavori del Senato. Il collega D'Onofrio l'ho molto contrastato quando discutevamo questi argomenti. Lo stesso collega D'Onofrio ha abbondantemente chiarito il problema. Essendo scritto all'articolo 13 che: «Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma», se ci riferiamo, senatore Mancino, ad un articolo 117, ottavo comma, dal funzionamento attenuato di tipo amministrativo, l'articolo 15 non rileva più di tanto, ma se per caso l'articolo 117, ottavo comma, volesse dire altro, anche quell'articolo vorrebbe dire altro.

Per concludere il ragionamento, il cuore è l'articolo 117, ottavo comma. Per carità, D'Alema ha detto che era pericoloso fare in quel modo la riforma, Fassino ha detto che la si può cambiare, il senatore Franco Bassanini ha più volte dichiarato che si occupava delle questioni amministrative; io non ho ancora ben capito chi ha fatto quella riforma, dato che anche Rifondazione Comunista votò contro. L'avrà fatta il collega Morando!

Siccome però l'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione esiste, ribadisco che, se fosse chiarissimo questo punto, troveremmo tutto più consequenziale. Devo dare atto *ex post* al senatore D'Onofrio, il nostro relatore, di aver sempre centrato il cuore del problema del significato da attribuire a quel comma. Bene, se lo chiariamo diventa semplice e consequenziale tutto il resto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1000, presentato dal relatore, identico agli emendamenti 13.500, presentato dal senatore Crinò, 13.501, presentato dal senatore Gubert, 13.502, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, 13.503, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, 13.504, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, 13.505, presentato dal senatore Del Pennino, 13.800, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, 13.801, presentato dal senatore Passigli, e 13.550, presentato dal senatore Eufemi.

**È approvato.**

Gli emendamenti 13.511, 13.507, 13.508, 13.509, 13.510, 13.512, 13.513 e 13.514 sono pertanto preclusi.

L'emendamento 13.802 è stato ritirato, mentre l'emendamento 13.506 è stato riformulato come emendamento 38.900a e riferito all'articolo 38.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

\* VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 14.3, soppressivo dell'articolo 14, ma prima voglio dire – me lo consenta, collega Nania – che non c'è dubbio alcuno che quell'articolo 117, ottavo comma, sarebbe meglio che non ci fosse. Come anche non c'è dubbio alcuno che anche l'articolo 116, terzo comma, sarebbe meglio che non ci fosse. Personalmente credo che in queste due norme vi sia l'intento di costruire un federalismo con la possibilità di forzature dal basso – diciamo così –, secondo un modello che possiamo definire spagnolo, o catalano, che io potrei anche ricostruire con precisione.

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, prima ho lasciato correre, ma adesso non intendo dare la parola perché si parli di altro: siamo all'articolo 14 e chi prende la parola deve parlare degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

VILLONE (*DS-U*). A parte il fatto, signor Presidente, che non so se lei può censurare quello che io dico nell'ambito di un tempo che il Regolamento mi garantisce...

PRESIDENTE. Lo posso fare, le posso togliere la parola se lei non parla dell'argomento oggetto della discussione. Lei sta illustrando il suo emendamento, senatore Villone.

VILLONE (*DS-U*). Dubito molto che lei possa farlo in questi termini, Presidente, dal momento che io comunque intendo illustrare l'emendamento soppressivo dell'articolo 14, non credo davvero che lei mi possa togliere la parola sulla base della sua personale valutazione che quello che dico attiene o non attiene all'articolo 14. D'altra parte, avevo già concluso, perché il concetto che volevo consegnare agli atti era soltanto questo – e poi passo subito all'emendamento specifico –, e cioè la mia personale convinzione, a differenza di qualche altro accento che ho qui sentito, che effettivamente l'articolo 117, ottavo comma, come anche il 116, terzo comma, sono norme che è stato un errore scrivere in Costituzione. Punto, nient'altro che questo.

Se poi lei mi consente di sottrarmi alla sua poco amichevole censura, signor Presidente, dirò adesso, parlando dell'articolo 14 del disegno di legge e dell'emendamento 14.3, di esso soppressivo, che ovviamente, presentando un emendamento soppressivo, credo preferibile la vigente formulazione.

La differenza riscontrabile tra la formulazione vigente e quella che qui si propone, se ho ben capito, è essenzialmente in un punto, cioè laddove si dice che l'iniziativa delle leggi appartiene a ciascun membro delle Camere «nell'ambito delle rispettive competenze», poiché il resto mi sembra uguale; quindi, la sola innovazione è rappresentata da questa limita-

zione dell'iniziativa del singolo parlamentare alla competenza della Camera a cui appartiene.

Ora, questo può sembrare ovvio, ma non lo è poi tanto. Secondo l'articolo 12 che abbiamo approvato, prevediamo questa tipologia articolata su tre ipotesi: la legge – chiamiamola così – a preferenza Camera, la legge a preferenza Senato e la legge paritaria; in base a ciò, sembrerebbe quindi normale che vi fosse una limitazione dell'iniziativa, che cioè in ragione di questa tipologia il senatore o il deputato possa o non possa esercitarla, e si introduca di conseguenza un giudizio di ammissibilità dell'iniziativa.

Tecnicamente io credo che da questa norma derivi una valutazione nel senso della inammissibilità. Però noto due aspetti. Anzitutto che, mentre questa limitazione attiene al singolo parlamentare, non attiene ad altri soggetti, in particolare agli organi o enti cui questa potestà sia stata conferita dalla legge costituzionale, che rimangono quindi liberi di presentare proposte nell'uno o nell'altro ramo, avendo quindi un ambito di maggiore libertà rispetto al singolo parlamentare. Parallelamente, noto che l'articolo 12 che abbiamo approvato parla di esame, poiché dice che ciascuna Camera «esamina», e rilevo che l'esame è fase, com'è noto a tutti, diversa rispetto all'iniziativa: l'esame è quello che prende l'avvio dopo l'iniziativa.

Dunque mi chiedo se, in relazione a quell'articolo 12, non sarebbe più corretto dire che si può presentare la proposta nell'ambito di ciascuna Camera liberamente, da parte di ogni parlamentare, salva poi rimanendo l'ipotesi che quell'esame sia riferito all'altra Camera, cioè che praticamente il prodotto della potestà di iniziativa possa essere trasferibile all'altra Camera e quindi riconducibile all'«esamina» di cui parla l'articolo 12. Non vedo perché debba esserci una inammissibilità, cioè una formale preclusione all'esercizio dell'iniziativa, posto che l'articolo 12 parla di esame.

Io quindi preferisco l'ipotesi, signor Presidente, che ci sia la più ampia libertà di esercizio dell'iniziativa legislativa da parte del singolo parlamentare, fermo rimanendo, come dicevo, secondo la norma approvata, che l'esame possa poi essere riferito ad un'altra Camera rispetto a quella in cui l'iniziativa si esercita. E mi pare che l'articolo 14, da questo punto di vista, concorra a determinare quel sostanziale depotenziamento della funzione di rappresentanza parlamentare che risulta evidente dal disegno della maggioranza, del Governo e del relatore e che personalmente non trovo in alcun modo accettabile, ritenendo al contrario che vi sia, oggi come oggi, anzi, meglio ancora direi oggi più di ieri, un'assoluta centralità della funzione della rappresentanza parlamentare da difendere.

Si tratta quindi di un altro tassello che si aggiunge in una direzione che personalmente considero del tutto inaccettabile.

PRESIDENTE. Mi scuso, senatore Villone, se il mio tono non le è suonato amichevole; purtroppo lei, incolpevole, ha pagato per chi, precedentemente, ha utilizzato il tempo a disposizione, in sede di illustrazione o

di dichiarazione di voto sugli emendamenti, per parlare di tutto tranne che dell'argomento al nostro esame.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, facendo presente che quasi tutte le proposte modificative (fatta eccezione per l'emendamento 14.3, soppressivo dell'intero articolo) disciplinano una serie di conseguenze dell'iniziativa legislativa popolare, che mi sembra inopportuno prevedere in Costituzione, con una serie di subordinate.

Ribadisco quindi il parere contrario su tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 14.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti da 14.800 a 14.803 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.805.

\* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento in votazione chiarendo che esso era connesso all'ipotesi di una forma di Governo di tipo presidenziale americano nel quale, come è noto e come spesso si dimentica, l'Esecutivo non dispone del potere di iniziativa legislativa. È chiaro che, essendo stata respinta quell'ipotesi, ritiriamo anche tale proposta emendativa.

Con l'occasione, in riferimento al successivo emendamento 14.2, rilevo che esso intende proporre all'Assemblea l'opportunità di risolvere, una volta per tutte, una questione interpretativa emersa più volte, vale a dire se il potere di iniziativa comprenda e costituzionalizzi anche il potere di proporre emendamenti. Se è confermato quanto il relatore sostenne in Commissione, cioè che a suo avviso nel potere di iniziativa è ricompreso il potere emendativo, ritirerei tale emendamento accontentandomi, per così dire, di far constare nei lavori preparatori il fatto che questa è l'interpretazione condivisa dall'Assemblea. Mi servirebbe, però, un assenso del relatore. (*Il relatore, senatore D'Onofrio, annuisce*).

Ritiro, infine, l'emendamento 14.806.

PRESIDENTE. Ho visto muoversi la testa del relatore in segno di assenso; dunque, l'emendamento 14.2 si intende ritirato e sono ritirati anche gli emendamenti 14.805 e 14.806.

Metto ai voti l'emendamento 14.700, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 14.806 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Ronconi e da altri senatori, identico all'emendamento 14.501, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti da 14.807 a 14.810 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

\* VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto contrario a questo articolo e per sottoporre al relatore, avendo egli espresso parere contrario sugli emendamenti presentati, quella che mi sembra essere una incongruenza.

Siccome abbiamo approvato – vorrei che il relatore mi ascoltasse – la possibilità che il Governo sposti, per così dire, la funzione legislativa «da un tipo all'altro», non sembra al relatore incongruo che una Camera possa esaminare un'iniziativa che in quella Camera non potrebbe prodursi, perché ovviamente la scelta del Governo viene dopo l'iniziativa? Quindi, potrebbe determinarsi che si sposti la tipologia della funzione legislativa dopo l'iniziativa a scelta del Governo, rimanendo però preclusa in quella Camera l'iniziativa sopra il medesimo oggetto. Mi dica il relatore se questa non è un'incongruenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14.

**È approvato.**

Colleghi, l'emendamento 14.0.502, tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14, è stato collocato per errore in questo punto, ma di fatto deve essere votato come emendamento tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15.

Onorevoli colleghi, sospendo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 12,30 con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 15; forse potremo finalmente trattare nella sede competente le questioni che sono state sollevate.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,30.*)

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

\* VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 15.31, 15.0.2, 15.0.4. 15.0.736 e 15.0.3. Si tratta di emendamenti il primo soppressivo, gli altri relativi alla decretazione governativa e, in particolare, al *referendum*.

Non mi pare di vedere il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Pastore la cortesia di sostituire il relatore momentaneamente, fintantoché non arriva. L'ho visto alle prese con i *mass media*, assalito dalla stampa.

VILLONE (*DS-U*). Ho capito, subito prima dell'espatrio al quale sarà presto costretto dalla sollevazione popolare, naturalmente.

PRESIDENTE. Può darsi che la sollevazione popolare sia anche in senso positivo. (*ilarità*).

VILLONE (*DS-U*). Vogliamo sospendere per qualche minuto, signor Presidente, fino a quando il relatore non eserciti il suo diritto di comunicare al popolo italiano i suoi intenti?

PRESIDENTE. Senatore Villone, sta entrando il senatore D'Onofrio. Il senatore Villone teneva particolarmente a che il relatore lo ascoltasse.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, siamo lieti che il relatore sia sopravvissuto a questo difficile passaggio. Gli facciamo le nostre più vive congratulazioni.

L'emendamento soppressivo 15.31 si giustifica anzitutto per il quinto e il sesto comma dell'attuale formulazione dell'articolo 15. Anche in questo caso abbiamo una proposta che sostanzialmente è molto vicina all'attuale testo, salvo per questi ultimi due commi che sono stati già ampiamente richiamati; il primo si riferisce all'organizzazione di Commissioni in chiave territoriale e il secondo alla possibilità di coordinamenti sovragionali con conseguenze di procedura aggravata per l'Aula.

Credo che queste due norme siano, come è ampiamente emerso, da evitare. Soprattutto la prima, comporta l'introduzione nell'ambito dell'organizzazione interna e della procedura di formazione della volontà del Se-

nato di un principio che contraddice radicalmente la natura del Senato come istituzione nazionale, nella quale le mediazioni e le composizioni di interessi dovrebbero avvenire nel contesto del più ampio confronto e non certo con il condizionamento in via preliminare – all'avvio – di una segmentazione territoriale. Trovo qui, ancora una volta, la conferma di una volontà di indebolire la natura del Senato come istituzione nazionale che ho più volte, insieme ad altri colleghi, stigmatizzato e che ritengo uno degli elementi di maggior rischio nel disegno istituzionale che la maggioranza ed il relatore stanno portando avanti.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti da me presentati, essi riguardano anzitutto la normazione ad origine governativa, anche perché quando si attua una segmentazione per tipologia della funzione legislativa come abbiamo fatto e si introduce il principio che una delle due Camere non risponde al Governo politicamente perché non c'è il rapporto fiduciario, questo non può, a mio avviso, rimanere senza conseguenze sull'esercizio da parte del Governo della funzione di legislazione in particolare delegata e, probabilmente, anche di urgenza.

È del tutto evidente, infatti, che se c'è una delega ad un Governo che non risponde poi nella Camera alta per il rapporto di fiducia, verrà meno la possibilità per tale Camera di esercitare una qualsiasi significativa funzione in ordine al decreto delegato adottato in conseguenza e sulla base della delega. In altre parole, un meccanismo come la delega legislativa presuppone – e lo sottolineo all'attenzione del relatore – che vi sia un'assunzione di responsabilità del Governo quanto al decreto delegato che si adotta in attuazione della delega. Dunque, se tale assunzione di responsabilità non può esservi perché per definizione non c'è il rapporto fiduciario, allora bisognerebbe escludere il meccanismo della delega per tutti quei settori di normazione che sono preclusi alla Camera nella quale il rapporto fiduciario non c'è. Infatti, in quella Camera non è possibile che si faccia valere una responsabilità politica a carico del Governo per il decreto delegato che si venga ad adottare da parte dello stesso. (*Il senatore D'Onofrio è impegnato in una conversazione*).

Se possibile, vorrei che il relatore mi ascoltasse, perché su questo punto vorrei da lui una risposta. Ribadisco quindi la domanda: vorrei sapere se egli non ritenga che dalla previsione di una Camera senza rapporto fiduciario derivi la necessità di prevedere limiti alla delega legislativa non potendosi, per il decreto delegato, far valere la responsabilità politica da parte della camera che non esprime la fiducia in ordine al Governo che adotta il decreto delegato.

A mio avviso, quindi deve esserci una limitazione della delega sulle materie proprie e tipiche della Camera politica, non potendosi esercitare per quelle che invece sono proprie della seconda Camera.

Infine, signor Presidente per quanto riguarda gli emendamenti relativi al *referendum*, io ed altri colleghi abbiamo avanzato proposte che tendono a rivitalizzare l'istituto del *referendum*. La prevalenza di queste proposte va nel senso di alzare il numero delle firme e abbassare o sopprimere

del tutto la previsione del *quorum* di validità per quanto riguarda il *referendum* medesimo.

La rivitalizzazione quindi passa per un più ampio sostegno popolare nell'avvio dell'iniziativa e nell'abolizione della soglia del *quorum* della metà più uno degli aventi diritto, che si è dimostrata negli ultimi tempi ostacolo insuperabile.

Questa linea emendativa si giustifica in termini generali, signor Presidente, ed è necessaria, soprattutto nel momento in cui si va ad una accentuazione del peso del Governo nell'ambito parlamentare, e ad una riduzione del significato e dell'incisività della funzione della rappresentanza politica parlamentare; questa rivitalizzazione del *referendum* è un temperamento assolutamente indispensabile della linea che la maggioranza e il relatore stanno seguendo in quest'Aula. Il fatto che si possa più ampiamente e agevolmente fare ricorso alla verifica della volontà popolare diventa un pilastro della democrazia.

Più in generale già la scelta del maggioritario doveva indicare che il *referendum* poteva essere un giusto ed utile temperamento, che non potrebbe considerarsi superato dal ricorso in via esclusiva a garanzie giuridiche e istituzionali come quelle della Corte costituzionale o altre, che ovviamente nel rapporto con il potere politico possono dare luogo a conflitti destabilizzanti e pericolosi.

Questa argomentazione di carattere generale sulla necessità di recuperare l'istituto referendario passa anche per la constatazione che rispetto al momento in cui inizialmente questo istituto era stato pensato, chiaramente le condizioni di oggi ci dicono da un lato che l'iniziativa è più facile da realizzare (infatti rispetto al 1948 è certamente più agevole raccogliere le 500.000 firme), dall'altro però soprattutto con riguardo al calo della partecipazione alla competizione elettorale, come abbiamo visto da esperienze recenti è assolutamente più facile per chi si oppone al *referendum* far fallire l'iniziativa. Abbiamo assistito a campagne referendarie dirette al non voto, infatti non c'è più di fatto l'opzione del confronto davanti all'opinione pubblica e la scelta nel voto popolare di posizioni contrapposte, quanto il tentativo da un lato di far fallire l'iniziativa referendaria che venga dall'altro lato.

Questo è un esercizio che possiamo tranquillamente definire di frode della democrazia, è una situazione quindi da superare per assoluta necessità di sistema e di principio e pertanto sostengo i miei emendamenti e quelli a firma degli altri colleghi intesi a rivitalizzare l'istituto referendario.

\* BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, l'articolo 72 conclude la parte del testo in esame che attiene al Parlamento e ai rapporti tra Parlamento e Governo. Gli emendamenti in esame riguardano conseguentemente anche diversi articoli della Costituzione successivi al 72, con l'introduzione di articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15: l'illustrazione tocca dunque inevitabilmente argomenti parzialmente differenti.

Gli emendamenti relativi propriamente all'articolo 72 che vorrei illustrare riguardano due questioni; della prima – l'organizzazione dei lavori del Parlamento e in particolare del Senato – abbiamo iniziato a trattare non inutilmente questa mattina. Ferma restando l'opportunità di organizzare i lavori in Commissioni, resta ferma, anche dopo il dibattito odierno, la nostra contrarietà ad una organizzazione delle Commissioni su base territoriale. Se si concordasse di sopprimere l'ottavo comma dell'articolo 117, mancherebbe peraltro il riferimento testuale di questa articolazione su base territoriale che – vorrei ripeterlo sinteticamente – contrasta con la natura federale del Senato. Non a caso questo tipo di articolazione non è presente nei Senati federali conosciuti nel mondo perché il Senato è la sede istituzionale dove le rappresentanze delle articolazioni territoriali del Paese, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità, concorrono alla ricerca di soluzioni comuni, unitarie, coerenti con gli interessi generali della federazione.

La seconda questione, sulla quale vorrei soffermarmi, è la proposta, di cui all'emendamento 15.806, di costituire in connessione con il Senato un organismo consultivo dei rappresentati delle istituzioni regionali e locali, composto innanzitutto dai Presidenti delle Giunte regionali e da rappresentanti di Comuni e Province eletti dai Consigli regionali. Questo organismo consultivo è oggi reso ancor più necessario dalla soluzione adottata, che spero la Camera vorrà rivedere, con riferimento alla struttura, alla composizione e all'elezione del Senato, ove l'esigenza di un Senato rappresentativo dei territori è completamente disattesa. Infatti, la contestualità non avrà l'effetto di «regionalizzare» il Senato bensì di «nazionalizzare» la stessa elezione dei Consigli regionali, dal momento che il tema della scelta del *Premier* e della formazione della maggioranza nazionale sarà dominante nelle elezioni contestuali della Camera, del Senato e dei Consigli regionali. L'assunto è stato evidentemente rovesciato: la contestualità a questo punto non è più un modo per ancorare la scelta dei senatori al territorio, ma diventa un modo attraverso il quale diventa inevitabilmente predominante la competizione per il governo federale del Paese e per la maggioranza della Camera dei deputati. In quale modo allora il Senato può diventare luogo in cui si confrontano le esigenze unitarie e quelle del sistema delle autonomie territoriali? Noi proponiamo che si costituisca almeno, accanto al Senato, una Commissione rappresentativa delle Regioni, con rappresentanti dei Comuni e delle Province eletti su designazione del Consiglio regionale delle autonomie, la quale possa esprimere, su provvedimenti all'esame del Senato incidenti su competenze, poteri e risorse delle Regioni e degli enti locali, un parere rafforzato, che può essere cioè superato o disatteso dal Senato soltanto con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.

In questo modo si avrebbe uno strumento per rendere effettivamente presenti nel processo di decisione delle leggi che incidono sui poteri e le risorse delle Regioni e degli enti locali le ragioni del sistema delle autonomie e delle istituzioni regionali e locali.

Abbiamo poi altri emendamenti, già illustrati dal senatore Villone, in materia di *referendum* e dell'articolo 75 della Costituzione. La posizione che emerge dalla bozza Amato, quindi la posizione comune dei Gruppi di opposizione, è quella di elevare il numero delle firme necessarie per proporre *referendum* abrogativi, ma anche di abbassare il *quorum* per la validità dei *referendum*. In particolare, proponiamo che il *quorum* sia pari alla metà più uno dei partecipanti alle ultime elezioni politiche. Se cioè alle ultime elezioni politiche avesse partecipato l'80 per cento degli aventi diritto, il *quorum* di validità dei *referendum* negli anni successivi diventerebbe del 40 per cento più uno. In questo modo lo si ancorerebbe ad un dato legato alla effettiva normale partecipazione al voto nelle elezioni politiche. Le ragioni di tali emendamenti sono quelle espresse dal collega Villone e per brevità non le ripeto, aderendo alla sua illustrazione.

Abbiamo poi altri tre gruppi di emendamenti che riguardano articoli successivi all'articolo 72 della Costituzione. Il primo gruppo concerne il rinvio presidenziale delle leggi. Pensiamo che in un sistema ormai orientato verso una rappresentanza maggioritaria, in particolare nella Camera dei deputati, che è il legislatore prevalente, si debba dare al rinvio presidenziale delle leggi, cioè alla richiesta di riesame da parte di un Presidente organo di garanzia, un valore e un'efficacia significativa. Si tratta pur sempre di un istituto di garanzia da utilizzare in casi eccezionali; ma, come in altri ordinamenti, pensiamo sia opportuno prevedere che sul rinvio la Camera si pronunzi a maggioranza qualificata; possa quindi anche riapprovare la legge rinviata, ma avendo verificato l'esistenza di un largo consenso intorno a questa scelta.

Gli ultimi due gruppi di emendamenti riguardano la decretazione d'urgenza e la delega legislativa. Continuiamo a ritenere che la delega legislativa sia un istituto utile anche in un sistema nel quale la formazione delle leggi dovrebbe essere accelerata per effetto del superamento del bicameralismo perfetto e, nei casi in cui si resta ad una competenza bicamerale, dell'istituzione della Commissione paritetica di conciliazione fra le due Camere. Anche in questo caso pensiamo però che la delega legislativa sia un istituto utile per i casi di legislazione a carattere molto tecnico e particolarmente complesso, nei quali è opportuno che il Parlamento si limiti alla definizione dei principi e dei criteri direttivi lasciando poi al Governo la definizione della normazione attuativa degli stessi. Pensiamo tuttavia, signor Presidente, che in questi casi sia utile formulare anche in Costituzione alcuni limiti e vincoli; per esempio, l'obbligo del Governo di acquisire il parere del Parlamento e, qualora lo disattenda, di motivarne le ragioni.

Per i decreti-legge la nostra proposta è semplicissima, quella cioè di recepire in Costituzione i principi indicati nella legge n. 400 del 1988, che in teoria nessuno mette in discussione, ma che spesso sono disattesi nella prassi di tutti i Governi, proprio perché tale legge, essendo ordinaria, non è in grado di vincolare davvero la formazione di altre leggi quali sono i decreti-legge.

PRESIDENTE. A questo punto, colleghi, considerata l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale in titolo ad altra seduta.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,55*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)**

## ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

**Accantonata la votazione dell'articolo nel testo emendato***(Formazione delle leggi)*

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge

di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato ritenga di non accoglierle, il disegno di legge è approvato in via definitiva solo se il Senato delibera con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.

Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, nonché i disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile».

#### EMENDAMENTO 12.522 E SEGUENTI

##### **12.522**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

##### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».*

**12.811**

FALOMI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «entro dieci giorni», con le seguenti: «entro quindici giorni».*

---

**12.812**

FALOMI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, quarto periodo, sostituire le parole: «entro i trenta giorni successivi», con le seguenti: «Entro i sessanta giorni successivi».*

---

**12.25**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «con maggioranza assoluta dei componenti».*

---

**12.29 (testo 2)**

VIZZINI, ZORZOLI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione della legge entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Presidente del Senato a meno che il Primo ministro non chieda alla Camera dei deputati di deliberare ulteriormente e in via definitiva. In tal caso le modifiche già approvate dalla Camera e respinte o modificate dal Senato sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.».*

*Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**12.46**

PASSIGLI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Qualora il Senato federale della Repubblica non abbia iniziato l'esame in Aula del disegno di legge entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.».*

---

**12.524**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sopprimere il sesto periodo.*

---

**12.525**

GUBERT

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», ivi richiamato, secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**12.813**

BASSANINI, MANCINO, VILLONE

**Id. em. 12.525**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», ivi richiamato, al secondo comma, sopprimere le parole: «Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato ritenga di non accoglierle, il disegno di legge è approvato in via definitiva solo se il Senato delibera con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.».*

---

**12.526**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**Id. em. 12.525**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», al secondo comma, sopprimere le parole da: «Qualora il Governo» fino alla fine del comma.*

---

**12.47 (testo corretto)**

PASSIGLI

**Id. em. 12.525**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sopprimere il settimo periodo.*

---

**12.814**

MORANDO, TONINI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora nei successivi trenta giorni il Primo Ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, chieda alla Camera dei deputati di deliberare ulteriormente e in via definitiva, le modifiche già approvate dalla Camera e respinte o modificate dal Senato sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati».*

---

**12.527 (testo 2)**

MALAN, BOSCHETTO, VIZZINI, PASTORE

**Approvato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano state approvate ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo».*

---

**12.528**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «per l'attuazione del suo programma».*

---

**12.815**

MALAN, PASTORE

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, ultimo periodo, sostituire le parole da:: «è approvato in via definitiva solo se il Senato» sino alla fine del comma con le seguenti: «è trasmesso alla Camera dei deputati che lo approva a maggioranza assoluta dei componenti.».*

---

**12.529**

CALDEROLI, PASTORE

**Accantonato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i disegni di legge concernenti le grandi reti di trasporto e di navigazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la dichiarazione del Governo ed il mancato accoglimento delle modifiche proposte dalla Camera dei deputati da parte del Senato entro i successivi quaranta giorni determinano un nuovo esame da parte della Camera dei deputati, che può approvare in via definitiva il disegno di legge, con le modifiche già proposte, con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.».*

---

**12.530**

SCARABOSIO

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

«In caso di controversia sulla determinazione dei principi fondamentali di cui al secondo comma, le Regioni interessate potranno richiedere una seconda votazione del Senato Federale della Repubblica. La seconda votazione del Senato Federale della Repubblica sulla determinazione dei principi fondamentali di cui al secondo comma, non è sindacabile».

---

**12.72**

VITALI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:*

«Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma, lettere f), m) e p) dell'articolo 117 e la perequazione delle risorse finanziarie. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere in ogni altro caso in cui la Costituzione lo preveda o rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare la commissione bicamerale di conciliazione per l'approvazione definitiva del testo. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa, il disegno di legge su cui è sorta la questione di competenza è esaminato con la procedura di cui al presente comma.».

**12.19**

GUBERT

**Decaduto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:*

«Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere, in particolare per le lettere a), b), f), h), l), o) di cui al secondo comma dell'articolo 117 nonché per i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie, oltre ad ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera ed una seconda lettura della Camera che per prima ha approvato il disegno di legge, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di esperire, per un periodo massimo di trenta giorni, un tentativo di conciliazione in una Commissione bicamerale paritetica, eletta ad inizio legislatura, con voto limitato ad uno, dai parlamentari di ciascuna delle Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni sulle quali permane il disaccordo. Il testo proposto da tale Commissione a maggioranza assoluta dei componenti eletti

da ciascuna Camera è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».

---

### 12.531

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere nei seguenti casi:

a) il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica;

b) esame dei disegni di legge anche annuali concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119;

c) disegni di legge concernenti, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

d) allocazione delle funzioni amministrative in capo ad organi amministrativi dello Stato, ai sensi dell'articolo 118, commi 1 e 2;

e) esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2;

f) in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica.

Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».

---

### 12.532

CALDEROLI, PASTORE

#### Approvato

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, sopprimere le parole: «Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma».*

---

**12.545**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma 3, aggiungere dopo le parole: «dalle due Camere» le seguenti parole: «per l'esame dei disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato».*

---

**12.816**

PASSIGLI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per l'esame» aggiungere: «della legge finanziaria nonché».*

---

**12.24**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge» inserire le seguenti: «attinenti ai bilanci e al rendiconto dello Stato».*

---

**12.817**

MALAN, PASTORE

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole da: «anche annuali» fino a: «di cui all'articolo 119» con le seguenti: «concernenti la perequazione e il riparto delle risorse ai sensi dell'articolo 119».*

---

**12.818**

MORANDO, TONINI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «per l'esame dei disegni di legge» con le seguenti: «concernenti la legge di Contabilità della Repubblica, per l'armonizzazione e il coordinamento delle regole e degli strumenti di gestione della finanza pubblica; la legge finanziaria della Repubblica di ogni anno e dei due suc-*

cessivi, che reca le misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, per il coordinamento del sistema tributario, per le entrate e per la perequazione delle risorse finanziarie».

---

#### **12.45**

PASSIGLI

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «concernenti la» con le seguenti parole: «influenti sulla».*

---

#### **12.57**

SCARABOSIO

#### **Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, nonché i disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica» con le seguenti: «leggi costituzionali; sicurezza dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezioni del Parlamento europeo; ordine pubblico e sicurezza; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; legislazione elettorale; organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; professioni; governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia».*

---

#### **12.21**

EUFEMI

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, al primo periodo, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie» con le parole: «i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato nonché le risorse finanziarie delle amministrazioni pubbliche».*

---

**12.22**

EUFEMI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, al primo periodo, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie» con le seguenti parole: «le risorse finanziarie delle Amministrazioni Pubbliche».*

---

**12.535**

MICHELINI, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «disegni di legge anche annuali concernenti la perequazione delle risorse finanziarie» inserire le seguenti: «ivi compresa la legge finanziaria».*

---

**12.9**

DEL PENNINO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie», inserire le seguenti: «le norme tributarie».*

---

**12.870 (già 12.75/1)**

BASSANINI

**Approvato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, dopo le parole: «nonché i disegni di legge concernenti», aggiungere le seguenti: «la tutela della concorrenza.».*

---

**12.819 (testo 2)**

TONINI, MORANDO

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica» con le seguenti: «che ri-*

guardi il contenuto essenziale dei diritti fondamentali di cui alla prima parte della Costituzione».

---

**12.532a (testo 2)**

CALDEROLI, PASTORE

**V. testo 3**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica» con le seguenti: «nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma».*

---

**12.532a (testo 3)**

CALDEROLI, PASTORE

**Approvato. Votato per parti separate**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica» con le seguenti: «nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma e nonché le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione».*

---

**12.539**

MALAN, BOSCIETTO, PASTORE

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma sostituire le parole: «ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica» con le seguenti: «e nei casi previsti dagli articoli 27, quarto comma, 114, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 118, primo e secondo comma, 122, primo comma, 125, 126, primo comma, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137 secondo comma».*

---

**12.10**

DEL PENNINO

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo la parola: «Repubblica», inserire le seguenti: «del Parlamento europeo, nonché in materia di referendum statali».*

---

**12.541**

GUBERT

**Precluso**

*Al comma 1, «Art. 70», ivi richiamato, comma 3, dopo le parole: «legge della Repubblica», inserire le seguenti: «qualora rientrante nella competenza dello Stato».*

---

**12.78**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

**12.542**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Id. em. 12.78**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma sopprimere le parole da: «Se un disegno di legge» fino alla fine del comma.*

---

**12.543**

ZORZOLI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:*

«Il disegno di legge approvato da una delle due Camere è esaminato dall'altra in Commissione. Se questa entro 20 giorni, non apporta modifiche, il disegno di legge si considera definitivamente approvato, salvo si tratti di conversione di un decreto-legge. Ove invece la Commissione ap-

provi emendamenti, i Presidenti delle due Camere convocano una Commissione mista paritetica con l'incarico di predisporre un testo comune sulle disposizioni oggetto di disaccordo, entro 20 giorni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della seconda Camera, senza possibilità di ulteriori modifiche. Se il testo così predisposto non è approvato il disegno di legge si considera respinto. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge».

---

**12.544**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:*

«Ai fini della trasformazione in legge dello Stato, ciascun disegno di legge deve essere approvato dalle due Camere nel medesimo testo».

---

**12.546**

DEL PENNINO

**Decaduto**

*Al primo comma, «Art. 70», richiamato, sostituire le parole: «una lettura» con le parole: «due letture».*

---

**12.840**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

**Le parole da: «Al comma 1» a: «due Assemblee» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «convocano, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: « assegnano alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione, integrata da rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dissenso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso sono ammessi i soli emendamenti sottoscritti da un numero non inferiore ad un decimo dei componenti delle singole Assemblee».*

---

**12.830**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «convocano, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: « assegnano alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione, integrata da rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dissenso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».*

---

**12.820**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «convocano, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: « assegnano alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dissenso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».*

---

**12.80**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «una commissione mista paritetica» con le seguenti parole: «una commissione bicamerale formata da un eguale numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari» e, al terzo periodo, sopprimere le parole: «dalla commissione mista paritetica».*

---

**12.44**

PASSIGLI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «commissione mista paritetica» aggiungere le seguenti: «, rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari».*

---

**12.65**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Id. em. 12.44**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «commissione mista paritetica» aggiungere le seguenti: «, rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari».*

---

**12.87**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

**Le parole da: «Al comma 1» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro sessanta giorni».*

---

**12.85**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro quaranta giorni».*

---

**12.86**

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro trenta giorni».*

---

**12.547**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella quale deve essere garantita la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi parlamentari».*

---

**12.81**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il testo proposto è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee ai sensi del presente comma e su di esso sono ammessi i soli emendamenti che siano presentati da un numero non inferiore ad un decimo dei componenti della singola Assemblea».*

---

**12.548**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il testo proposto dalla commissione è esaminato secondo le procedure di cui ai commi primo e secondo del presente articolo».*

---

**12.66**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «e su di esso non sono ammessi emendamenti».*

---

**12.820a**

FLAMMIA

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e su di esso non sono ammessi emendamenti».*

---

**12.552**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora esso sia stato approvato con il voto dei due terzi più uno dei membri della Commissione mista paritetica».*

---

**12.79**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.*

---

**12.63**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

---

**12.551**

CALDEROLI, PASTORE

**Approvato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I Presidenti possono deferire la decisione ad un Comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del Comitato non è sindacabile».*

---

**12.43**

PASSIGLI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «non è sindacabile» e aggiungere le seguenti: «può essere impugnata dal venti per cento dei deputati o dei senatori presso la Corte costituzionale che decide con procedura d'urgenza».*

---

**12.553**

MALAN, BOSCETTO, PASTORE

**V. testo 2**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in alcuna sede».*

---

**12.553 (testo 2)**

MALAN, BOSCETTO, PASTORE

**Approvato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in alcuna sede legislativa».*

---

**12.53**

BASSANINI, VITALI, VILLONE, PASSIGLI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di disaccordo tra i Presidenti delle Camere sulla questione di competenza, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.».*

---

**12.100**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70» dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

«Nelle materie di competenza collettiva delle due Camere, di cui al terzo comma, ogni disegno di legge che concerna l'ordinamento, l'attività o le risorse delle Regioni o degli enti locali è sottoposto all'esame di una

Commissione paritetica composta di 42 senatori e di un ugual numero di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. I senatori sono nominati nei modi previsti dal Regolamento del Senato. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fanno parte della Commissione i Presidenti delle Giunte, che possono essere sostituiti, in caso di impedimento, dai Presidenti dei Consigli. Per gli enti locali fanno parte della Commissione un membro ordinario e un membro supplente eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, tra i Sindaci e i Presidenti delle Province. Sui pareri e sulle proposte della Commissione, la Camera e il Senato, ove ritengono di non accoglierli, deliberano con la maggioranza assoluta dei loro componenti».

---

**12.94**

VITALI

**Precluso dalla non approvazione dell'em. 12.840**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«In sede di prima applicazione, e salvo quanto disposto nello Statuto, il Presidente di ciascuna Regione, o l'assessore o il consigliere da questo delegato, rappresenta la Regione o la Provincia autonoma nella Commissione di cui all'articolo 70 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. Fino all'approvazione della legge statale, i rappresentanti delle altre Autonomie territoriali sono i sindaci, i Presidenti o gli assessori o i consiglieri da questi delegati, degli enti territoriali, individuati dalla componente parlamentare della Commissione, sulla base di una lista contenente un numero triplo, rispetto ai rappresentanti da esprimere, presentata dalle associazioni esponenziali delle autonomie stesse, secondo i principi di cui al precedente comma.».

---

**ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 13.****Non posto in votazione (\*)**

*(Assemblee di coordinamento delle autonomie)*

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis. – Le Regioni interessate istituiscono, quali organi comuni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, le Assemblee di coordinamento delle autonomie. Ciascuna Assemblea è composta, per ciascuna Regione, da un numero di componenti proporzionale al numero degli abitanti

della Regione medesima. I rappresentanti di ciascuna Regione sono designati per metà dalla Regione e, rispettivamente, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano garantendo adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche, e per metà dal Consiglio delle autonomie locali.

Le Assemblee di coordinamento delle autonomie esprimono il proprio parere al Senato federale della Repubblica sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma».

---

(\*) Approvati gli identici emendamenti da 13.1000 a 13.550, soppressivi dell'articolo

## EMENDAMENTI

### **13.1000/1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

#### **Respinto**

*All'emendamento 13.1000, dopo le parole: «l'articolo 13» aggiungere le seguenti: «Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere il quinto comma dell'articolo 72 ivi richiamato».*

---

### **13.1000**

IL RELATORE

#### **Approvato**

*Sopprimere l'articolo 13.*

---

### **13.500**

CRINÒ

#### **Id. em. 13.1000**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **13.501**

GUBERT

#### **Id. em. 13.1000**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.502**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Id. em. 13.1000**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.503**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

**Id. em. 13.1000**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.504**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**Id. em. 13.1000**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.505**

DEL PENNINO

**Id. em. 13.1000**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.800**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MANZELLA

**Id. em. 13.1000**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.801**

PASSIGLI

**Id. em. 13.1000**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.550**

EUFEMI

**Id. em. 13.1000***Sopprimere l'articolo.***13.511**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Precluso***Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 13. – 1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 76. Le Camere, con le procedure di cui all'articolo 70, comma 1, ed esclusi i casi di cui all'articolo 70, comma 2, possono delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa purchè la stessa legge determini principi, criteri e vincoli direttivi per un tempo limitato, per oggetti definiti e su preventiva autorizzazione d'urgenza"».

**13.802**

GASBARRI

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente articolo:

"Art. 70-bis. – La legge stabilisce le norme concernenti:

il godimento dei diritti politici e civili, e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini;

gli obblighi dei cittadini in ordine alla difesa nazionale; la cittadinanza, lo *status* e la capacità delle persone, il regime matrimoniale e della famiglia, le successioni e donazioni;

i codici civile e penale e le norme di procedura;

l'amnistia e indulto;

la creazione di nuovi ordini di giurisdizione, lo *status* dei magistrati e l'ordinamento giudiziario;

le entrate e le spese dello Stato;

le imposte di ogni natura;

il regime di emissione della moneta;

la legge elettorale per il Parlamento nazionale e le assemblee elettive regionali e locali;

la creazione di enti pubblici;

lo *status* giuridico dei funzionari civili e militari dello Stato;  
la nazionalizzazione di imprese; l'autonomia degli enti locali e le loro competenze e risorse;  
l'ordinamento della pubblica istruzione;  
il regime della proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni civili e commerciali; il lavoro e la sicurezza sociale. Le materie diverse da quelle riservate alla legge hanno carattere regolamentare. I testi di legge che disciplinano tali materie possono essere modificati mediante decreto"».

---

**13.506**

CALDEROLI

**V. em. 38.900a**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – (*Consultazione delle Regioni*). – 1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 70-bis. – Ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, il proprio parere al Senato federale della Repubblica sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma. Il Regolamento del Senato federale della Repubblica stabilisce le modalità ed i termini per l'espressione del parere».

---

**13.507**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Precluso dall'approvazione degli identici emendamenti da 13.1000 a 13.550**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente articolo:

"Art. 70-bis. – La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni è l'organo di consultazione istituzionale fra i soggetti costitutivi della Repubblica.

La Conferenza è composta, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal Primo Ministro, o da un suo delegato, che la presiede, dai ministri, dai Presidenti di Regione, dai Presidenti di Provincia, dai sindaci delle Città metropolitane, e dai sindaci dei Comuni non metropolitani. Promuove intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge"».

---

**13.508**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Precluso dall'approvazione degli identici emendamenti da 13.1000 a 13.550**

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 70-bis. Le Regioni, in apposito coordinamento, esprimono il proprio parere al Senato della Repubblica sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma"».

---

**13.509**

BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

**Precluso dall'approvazione degli identici emendamenti da 13.1000 a 13.550**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70-bis», sostituire il primo comma con il seguente:*

"Presso il Senato federale della Repubblica è costituita una Assemblée di coordinamento delle autonomie, composta dai Presidenti delle Giunte regionali, o loro supplenti, dai Presidenti dei Consigli regionali delle autonomie locali, o loro supplenti e da rappresentanti di ciascuna Regione designati in ragione di due ogni due milioni di abitanti o frazione di due milioni. I rappresentanti di ciascuna Regione sono designati per metà dal Consiglio regionale e per metà dal Consiglio regionale delle autonomie locali"».

---

**13.510**

BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

**Precluso dall'approvazione degli identici emendamenti da 13.1000 a 13.550**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70-bis», primo comma sopprimere il primo periodo e sostituire il secondo con il seguente:*

«Presso il Senato federale della Repubblica è costituita una Assemblée di coordinamento delle autonomie, composta dai Presidenti delle Giunte regionali, o loro supplenti, dai Presidenti dei Consigli regionali delle autonomie locali, o loro supplenti e da rappresentanti di ciascuna Regione designati in ragione di due ogni due milioni di abitanti o frazione di due milioni».

---

**13.512**

PASSIGLI

**Precluso dall'approvazione degli identici emendamenti da 13.1000 a 13.550**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70-bis», primo comma, al primo periodo, sostituire le parole: «interessate istituiscono» con le seguenti: «possono istituire».*

---

**13.513**

PASSIGLI

**Precluso dall'approvazione degli identici emendamenti da 13.1000 a 13.550**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70-bis», sopprimere il secondo comma.*

---

**13.514**

BASSANINI, PASSIGLI

**Precluso dall'approvazione degli identici emendamenti da 13.1000 a 13.550**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70-bis», sostituire il secondo comma con il seguente: «L'Assemblea di coordinamento esprime il proprio parere al Senato federale della Repubblica sui disegni di legge al suo esame. Quando il Senato non intenda accogliere, in tutto o in parte, il parere dell'Assemblea, delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti».*

---

## ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 14.

**Approvato***(Iniziativa legislativa)*

1. L'articolo 71, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

## EMENDAMENTI

**14.3**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.***14.800**

GARRAFFA

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - 1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove le Camere non approvino detto progetto entro il termine di ventiquattro mesi o comunque lo approvino con modifiche che ne tocchino i principi fondamentali, una quota di elettori pari al due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che le Camere deliberino, entro i successivi sei mesi dalla scadenza del precedente termine, che i principi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a *referendum* propositivo.

La proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli elettori e se i voti favorevoli hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi.

Le Camere procedono, entro i sei mesi successivi, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare o dei progetti che recepiscono i principi fondamentali approvati nella consultazione referendaria.

Non è ammesso *referendum* propositivo su progetti che comportino modifiche della Costituzione o di leggi costituzionali, o di leggi che garantiscano minoranze linguistiche o che siano relative alle materie disciplinate negli articoli 7 e 8 o su progetti che contengano norme meramente abrogative o che si riferiscano a più oggetti fra loro non omogenei o che non prevedano la copertura finanziaria degli oneri previsti.

Non è comunque ammesso *referendum* su progetti in materia tributaria o che comportino erogazioni finanziarie a vantaggio di determinate categorie di cittadini.

La legge determina le modalità di presentazione dei progetti di iniziativa popolare e le modalità di attuazione del *referendum* propositivo, la disciplina dei poteri del comitato promotore, sia nella discussione parlamentare del progetto che nell'eventuale procedura referendaria, compresa la fase di enucleazione dei principi da sottoporre a *referendum*, e l'accesso delle formazioni politiche e sociali interessate ai mezzi di informazione, pubblici e privati.

La legge determina altresì le modalità di ammissione dei *referendum* propositivi, da effettuarsi dalla Corte costituzionale, su richiesta del comitato promotore, in data precedente alla raccolta delle adesioni"».

#### 14.801

BRUNALE

#### Ritirato

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - 1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove le Camere non approvino detto progetto entro il termine di diciotto mesi o comunque lo approvino con modifiche che ne tocchino i principi fondamentali, una quota di elettori pari al due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che le Camere deliberino, entro i successivi sei mesi dalla scadenza del precedente termine, che i principi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a *referendum* propositivo.

La proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli elettori e se i voti favorevoli hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi.

Le Camere procedono, entro i sei mesi successivi, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare o dei progetti che recepiscono i principi fondamentali approvati nella consultazione referendaria.

Non è ammesso *referendum* propositivo su progetti che comportino modifiche della Costituzione o di leggi costituzionali, o di leggi che garantiscano minoranze linguistiche o che siano relative alle materie disciplinate negli articoli 7 e 8 o su progetti che contengano norme meramente abrogative o che si riferiscano a più oggetti fra loro non omogenei o che non prevedano la copertura finanziaria degli oneri previsti.

Non è comunque ammesso *referendum* su progetti in materia tributaria o che comportino erogazioni finanziarie a vantaggio di determinate categorie di cittadini.

La legge determina le modalità di presentazione dei progetti di iniziativa popolare e le modalità di attuazione del *referendum* propositivo, la disciplina dei poteri del comitato promotore, sia nella discussione parlamentare del progetto che nell'eventuale procedura referendaria, compresa la fase di enucleazione dei principi da sottoporre a *referendum*, e l'accesso delle formazioni politiche e sociali interessate ai mezzi di informazione, pubblici e privati.

La legge determina altresì le modalità di ammissione dei *referendum* propositivi, da effettuarsi dalla Corte costituzionale, su richiesta del comitato promotore, in data precedente alla raccolta delle adesioni"».

---

## 14.802

BRUNALE

### Ritirato

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - 1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove le Camere non approvino detto progetto entro il termine di diciotto mesi o comunque lo approvino con modifiche che ne tocchino i principi fondamentali, una quota di elettori pari al due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che le Camere deliberino, entro i successivi sei mesi dalla scadenza del precedente termine, che i principi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a *referendum* propositivo.

La proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli elettori e se i voti favorevoli hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi.

Le Camere procedono, entro i sei mesi successivi, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare o dei progetti che recepiscono i principi fondamentali approvati nella consultazione referendaria"».

---

**14.804**

BONAVITA

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - 1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, nonché agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli"».

---

**14.803**

FLAMMIA

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - 1. L'articolo 71, secondo comma, della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il popolo esercita l'iniziativa legislativa ordinaria mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Entro un anno dalla presentazione di un progetto di legge di iniziativa popolare, le Camere devono espressamente adottare le deliberazioni di loro competenza. A richiesta del Comitato promotore della iniziativa popolare, i progetti di legge sottoscritti da almeno cinquecentomila elettori, sono sottoposti a *referendum* se, ad un anno dalla loro presentazione, non sono giunti ad una deliberazione definitiva da parte delle Camere, ovvero se tale deliberazione contrasta con i principi e le finalità della iniziativa popolare. Il progetto di legge di iniziativa popolare sottoposto a *referendum* é approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei deputati, e se é raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione della iniziativa legislativa popolare"».

---

**14.805**

BASSANINI, MANZELLA

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - 1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"L'iniziativa delle leggi appartiene a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale"».

---

**14.2**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - 1. All'articolo 71 della Costituzione, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Al Governo e ai membri del Parlamento appartiene altresì il potere di sottoporre al voto delle Camere emendamenti ai disegni di legge."».

---

**14.700**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - 1. All'articolo 71 della Costituzione, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Al Governo e ai membri del Parlamento appartiene altresì il potere di sottoporre al voto delle Camere emendamenti ai disegni di legge."».

---

**14.806**

BASSANINI, MANCINO

**Ritirato**

*Al comma 1, nell'art. 71 richiamato sopprimere le parole: «al Governo».*

---

**14.1**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «nell'ambito delle rispettive competenze».*

---

**14.501**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Id. em. 14.1**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 71», sopprimere le parole: «nell'ambito delle rispettive competenze».*

---

**14.807**

BRUNALE

**Ritirato**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il secondo comma dell'art. 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli. La legge determina le modalità di presentazione dei progetti di iniziativa popolare e le modalità di attuazione del *referendum* propositivo, la disciplina dei poteri del comitato promotore, sia nella discussione parlamentare del progetto che nell'eventuale procedura referendaria, compresa la fase di enucleazione dei principi da sottoporre a *referendum*, e l'accesso delle formazioni politiche e sociali interessate ai mezzi di informazione, pubblici e privati.

La legge determina altresì le modalità di ammissione dei *referendum* propositivi, da effettuarsi dalla Corte costituzionale, su richiesta del comitato promotore, in data precedente alla raccolta delle adesioni"».

---

**14.808**

BRUNALE

**Ritirato**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il secondo comma dell'art. 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli. Non è ammesso *referendum* propositivo su progetti che comportino modifiche della Costituzione o di leggi costituzionali, o di leggi che garantiscano minoranze linguistiche o che siano relative alle materie disciplinate negli articoli 7 e 8 o su progetti che contengano norme meramente abrogative o che si riferiscano a più oggetti fra loro non omogenei o che non prevedano la copertura finanziaria degli oneri previsti"».

---

**14.809**

BRUNALE

**Ritirato**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il secondo comma dell'art. 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli. Non è comunque ammesso *referendum su* progetti in materia tributaria o che comportino erogazioni finanziarie a vantaggio di determinate categorie di cittadini"».

---

**14.810**

BRUNALE

**Ritirato**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il secondo comma dell'art. 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli"».

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

**14.0.502**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**V. em. 15.0.502**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis.

L'art. 75 della Costituzione è sostituito dal seguente "È indetto referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono 750.000 elettori o 5 consigli regionali, la Corte Costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito referendario prima dell'avvio della raccolta delle firme e ne convalida successivamente l'autenticità. Non è ammesso il referendum per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini residenti sul territorio nazionale. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno la maggioranza degli elettori che si è espressa nella tornata elettorale nazionale precedente e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum"».

---

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

*(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)*

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a com-

missioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nei termini tassativi stabiliti dal regolamento».

## EMENDAMENTI

### 15.31

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.*

### 15.501

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato all'Assemblea nazionale, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione o dall'Assemblea stessa.

I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale o quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi sono sempre esaminati da una

Commissione e poi dall'Assemblea che li approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge per i quali è dichiarata l'urgenza e per quelli di iniziativa del Governo nonché le forme per l'esame e l'approvazione di quelli deferiti alle Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Quando lo richiedono il Governo, o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto della commissione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea stessa per la discussione e la votazione, o anche per la sola approvazione finale, con le sole dichiarazioni di voto».

---

### 15.30

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - 1. All'articolo 72 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Commissione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari"».

---

### 15.700

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - 1. All'articolo 72 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Commissione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari"».

---

**15.800**

BARATELLA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo il secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

"Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati dal Governo"».

---

**15.502**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», primo comma, dopo le parole: «da una commissione» aggiungere le seguenti: «oppure, ove previsto dal regolamento medesimo, da più commissioni riunite».*

---

**15.801**

STANISCI

*Al comma 1, capoverso articolo 72, dopo il comma secondo aggiungere il seguente:*

«Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo».

---

**15.802**

STANISCI

*Al comma 1, capoverso articolo 72, dopo il comma secondo aggiungere il seguente:*

«Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo».

---

**15.32**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», terzo comma, nel primo periodo sopprimere le parole: «, di cui all'articolo 70, terzo comma,».*

---

**15.503**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», terzo comma, nel primo periodo sopprimere le parole: «, di cui all'articolo 70, terzo comma,».*

---

**15.504**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», terzo comma, all'ultimo periodo, dopo la parola: «regolamento» aggiungere le seguenti: «garantisce e».*

---

**15.16**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in materia fiscale, nonché per la ratifica dei trattati».*

---

**15.803**

FLAMMIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», comma quarto, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di ratifica dei trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi».*

---

**15.13**

BASSANINI, VILLONE, VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di approvazione del bilancio e della legge finanziaria, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».*

---

**15.804**

FLAMMIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», comma quarto, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di approvazione di bilanci e consuntivi».*

---

**15.1**

DEL PENNINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire i seguenti:*

«Entro quindici giorni dalla sua approvazione, una legge può essere deferita all'esame della Corte costituzionale, per motivi di legittimità costituzionale, su iniziativa di almeno un quarto dei componenti del ramo del Parlamento che l'ha approvata.

Il ricorso non sospende la promulgazione».

---

**15.19**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

«Il Governo può chiedere che un proprio disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera dei deputati e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite dal suo regolamento. Può altresì chiedere che, decorso il termine, la Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.».

---

**15.25**

VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

«La Camera ed il Senato, in relazione ai disegni di legge regionali, e il Consiglio regionale, in relazione ai disegni di legge statali, possono approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un parere nelle materie di competenza esclusiva di interesse reciproco, che devono essere trasmessi dopo l'inizio dell'esame e prima dell'approvazione finale del disegno di legge cui si riferiscono. Sul parere si svolge un dibattito, entro trenta giorni dalla trasmissione e comunque prima dell'approvazione finale, nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti.»

---

**15.29**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

«Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Commissione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari.»

---

**15.701**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

«Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Commissione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari.»

---

**15.24**

VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere i commi quinto e sesto.*

---

**15.33**

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere i commi quinto e sesto.*

---

**15.506**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere i commi 5 e 6.*

---

**15.507**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Senato e la Camera, secondo le norme del proprio regolamento, sono organizzati in Commissioni».

---

**15.15**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», comma 5, sostituire le parole da: «, secondo le norme» a: «Esprime» con la seguente: «esprime».*

---

**15.702**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», comma 5, sostituire le parole da: «, secondo le norme» fino a: «: Esprime» con la seguente: «esprime».*

---

**15.14**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma».*

---

**15.508**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», comma 5, sopprimere le parole: «anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, comma 8».*

---

**15.807**

PASSIGLI

*Al quinto capoverso, sopprimere le parole: «, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, comma 8».*

---

**15.703**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, comma 8».*

---

**15.509**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

---

**15.11**

BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, aggiungere in fine le parole: «Designa, a maggioranza dei tre quinti dei membri assegnati, i componenti delle Autorità amministrative indipendenti.».*

---

**15.806**

BASSANINI, MANCINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quinto comma, inserire il seguente:*

«È costituita la Commissione federale per le autonomie, composta di ventidue senatori, dei Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome e da rappresentanti degli enti locali in numero di uno per ogni Regione, eletto dal Consiglio Regionale su designazione del Consiglio Regionale delle autonomie, tra i Sindaci o i Presidenti delle Province. I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome possono farsi sostituire dai rispettivi Vice Presidenti mentre le delibere dei Consigli Regionali possono prevedere l'elezione di un componente supplente, pure designato dal Consiglio regionale delle autonomie, tra i Sindaci ed i Presidenti delle Province. La Commissione federale per le autonomie esprime il suo parere a maggioranza dei propri componenti sui disegni di legge all'esame del Senato e nei casi previsti dal regolamento del Senato. Sui pareri e sulle proposte della Commissione le Camere, ove ritengano di non accoglierli, deliberano a maggioranza assoluta dei propri componenti qualora riguardino la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui agli articoli 118 e 119».

---

**15.510**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere l'ultimo comma.*

---

**15.511**

GUBERT

*Al comma 1, all'articolo 72 ivi richiamato, ultimo comma, dopo le parole: «di iniziativa regionale» inserire le seguenti: «comprese quelle».*

---

**15.100**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72» dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:*

«Presso il Senato è costituita la Commissione federale per le autonomie. Essa è composta di 42 senatori e di un ugual numero di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. I senatori sono nominati nei modi previsti dal Regolamento del Senato. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fanno parte della Commissione i Presidenti delle Giunte, che possono essere sostituiti, in caso di impedimento, dai Presidenti dei Consigli. Per gli enti locali fanno parte della Commissione un membro ordinario e un membro supplente eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, tra i Sindaci e i Presidenti delle Province.

La Commissione federale per le autonomie esprime il suo parere, a maggioranza dei propri componenti, sui disegni di legge che concernono l'ordinamento, l'attività o le risorse delle Regioni e degli enti locali, e che richiedono l'approvazione di entrambe le Camere, ivi compresi i disegni di legge sulla determinazione dei principi fondamentali della legislazione di cui all'articolo 117, terzo comma, sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, sulle leggi elettorali, gli organi di governo e le funzioni fondamentali degli enti locali, sul coordinamento della finanza pubblica, la programmazione, la allocazione e la perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 119. Sui pareri e sulle proposte della Commissione, la Camera e il Senato, ove ritengano di non accoglierli, deliberano con la maggioranza assoluta dei loro componenti».

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 15

**15.0.5**

MANZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 72-bis – Prima della loro entrata in vigore, le leggi possono essere deferite alla Corte costituzionale, per eccezioni motivate di costituzio-

nalità procedimentale o di merito, sollevate dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro o da un quarto dei componenti delle due Camere"».

---

**15.0.1**

D'AMICO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 73, primo comma, della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quarto dei membri di una Camera può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni violazione della Costituzione, qualora si tratti di atti sull'organizzazione dello Stato o sulla pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione"».

---

**15.0.704**

LONGHI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 73, della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quarto dei membri di una Camera può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni violazione della Co-

stituzione, qualora si tratti di atti sull'organizzazione dello Stato o sulla pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione"».

---

**15.0.512**

CALDEROLI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

*(Procedure legislative in casi particolari)*

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "dei propri componenti" sono inserite le seguenti: "e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,".

2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "Se le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,".

3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: "delegazione delle Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,".

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "alle Camere" sono inserite le seguenti: ", competenti ai sensi dell'articolo 70,".

5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: "le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,".

---

**15.0.705**

BASSANINI, MANZELLA

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere alla Camera dei deputati, con messaggio motivato, una nuova deliberazione.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti, approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Qualora la richiesta riguardi leggi per le quali la Costituzione prevede la deliberazione da parte delle due Camere, la promulgazione è subordinata ad una nuova deliberazione di entrambe le Camere"».

---

### 15.0.6

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge, a maggioranza assoluta dei loro componenti, questa deve essere promulgata"».

---

### 15.0.706

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge, a maggioranza assoluta dei loro componenti, questa deve essere promulgata"».

---

**15.0.707**

GASBARRI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1 All'articolo 74 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Entro un mese dall'approvazione una legge può essere deferita alla Corte costituzionale da un quinto dei deputati o dei senatori. La Corte si pronuncia entro quindici giorni"».

**15.0.513**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì *referendum* popolare abrogativo per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di *referendum*, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini che sono elettori dell'Assemblea nazionale.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

**15.0.708**

PIATTI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge o di uno o più articoli o di commi degli stessi, quando lo richiedono almeno un milione di elettori o cinque Regioni federali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi elettorali; non è ammesso altresì quando dalla sua approvazione deriverebbero effetti sostitutivi anziché abrogativi o discipline costituzionalmente illegittime.

La Corte costituzionale, quando siano state raccolte duecentomila firme, verifica l'ammissibilità dei *referendum* nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di *referendum*.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge organica determina condizioni e modalità di svolgimento del *referendum*".».

**15.0.709**

BRUTTI Paolo

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto, non è ammesso altresì *referendum* popolare abrogativo per

le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di *referendum*, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini che sono elettori della Camera dei deputati.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

---

**15.0.514**

DEL PENNINO

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente.

"Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

---

**15.0.710**

FLAMMIA

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione é sostituito dal seguente:

«Art 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale di una legge, di un atto avente valore di legge, ovvero di ar-

ticali degli stessi, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, salvo che da essi non derivi una limitazione della sovranità nazionale ovvero che concernano armi nucleari, chimiche e batteriologiche; non è ammesso altresì *referendum* per le leggi costituzionali, per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

La proposta soggetta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine, la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* stabilisce i criteri di formulazione delle richieste referendarie, fissandone i limiti e le condizioni di ammissibilità e di svolgimento, tali comunque da garantire l'espressione di voto libera e consapevole di ciascun elettore ed elettice. Alla legge è altresì riservata la determinazione del numero massimo di *referendum* esperibili in ciascuna consultazione popolare.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

---

### 15.0.711

GARRAFFA

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. – È indetto *referendum* popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi degli stessi quando lo richiedano un milione di elettori o dieci Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Non è ammesso altresì il *referendum* per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine la legge, che determina le modalità di attuazione del *referendum* abrogativo, stabilisce i criteri per la separazione delle richieste di *referendum*, determinandone i limiti e le condizioni.

La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di *referendum* e prima che inizi la raccolta delle firme"».

---

### 15.0.712

BRUNALE

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. È indetto *referendum* popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi degli stessi quando lo richiedano un milione di elettori o dieci Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Non è ammesso altresì il *referendum* per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

Hanno diritto di partecipare ai *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine la legge, che determina le modalità di attuazione del *referendum* abrogativo, stabilisce i criteri per la separazione delle richieste di *referendum*, determinandone i limiti e le condizioni.

La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei quarantacinque giorni successivi al deposito della proposta di *referendum* e prima che inizi la raccolta delle firme"».

---

**15.0.502 (già em. 14.0.502)**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«14-bis.

L'art. 75 della Costituzione è sostituito dal seguente "È indetto referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono 750.000 elettori o 5 consigli regionale, la Corte Costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito referendario prima dell'avvio della raccolta delle firme e ne convalida successivamente l'autenticità. Non è ammesso il referendum per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini residenti sul territorio nazionale. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno la maggioranza degli elettori che si è espressa nella tornata elettorale nazionale precedente e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum"».

**15.0.713**

BONAVITA

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale di leggi e di atti aventi forza di legge, ovvero di articoli degli stessi quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il *referendum* per le leggi costituzionali, tributarie o di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Non è ammesso altresì *referendum* per le leggi la cui abrogazione comporti oneri per lo Stato, per le Regioni o per gli enti locali, ovvero la violazione di norme o principi costituzionali"».

**15.0.714**

ACCIARINI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedano un milione di elettori o cinque consigli regionali.

L'abrogazione parziale si intende riferita a singoli articoli o singoli commi della legge o dell'atto avente valore di legge.

Nel caso di pluralità di richieste ammesse a *referendum* si terrà conto del loro ordine di presentazione per la fissazione di non più di cinque *referendum* nella medesima consultazione referendaria. Per le altre richieste ammesse il *referendum* è indetto per l'anno o per gli anni successivi in numero di non più di cinque *referendum* per ciascun anno"».

---

**15.0.715**

BRUNALE

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 75, comma primo, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"È indetto *referendum* popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi degli stessi quando lo richiedano un milione di elettori o dieci Consigli regionali"».

---

**15.0.102**

VILLONE, SALVI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, nel primo comma la parola "cinquecentomila" è sostituita con le parole "un milione di" e nel terzo comma sono soppresse le parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e"».

---

**15.0.516**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 75, sostituire la parola: "cinquecentomila" con le seguenti: "un milione di".

Al comma 4 dell'articolo 75, sopprimere le parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e"».

---

**15.0.9**

FRANCO Vittoria

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75, primo comma, della Costituzione, la parola "cinquecentomila" è sostituita dalle seguenti: "un milione e mezzo di"».

---

**15.0.716**

ROTONDO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 75 della Costituzione, le parole: "quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali" sono sostituite dalle seguenti: "quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali"».

---

**15.0.2**

ZORZOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

*(Referendum)*

1. All'articolo 75, primo comma, della Costituzione, la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalle seguenti: "un milione di"».

---

**15.0.100**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, nel primo comma, le parole: "cinquecentomila elettori" sono sostituite dalle parole "settecentocinquanta elettori"».

---

**15.0.717**

IOVENE

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, ad eccezione dei trattati ed accordi internazionali che concernono armi nucleari, chimiche e batteriologiche"».

**15.0.718**

IOVENE

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, ad eccezione dei trattati ed accordi internazionali che concernono armi nucleari"».

**15.0.719**

IOVENE

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazio-

nali, ad eccezione dei trattati ed accordi internazionali che concernono armi chimiche e batteriologiche"».

---

**15.0.720**

BRUNALE

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75, comma 2, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è ammesso altresì il *referendum* per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato"».

---

**15.0.721**

BRUNALE

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee"».

---

**15.0.700 (già 34.0.2)**

TONINI, MORANDO

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-bis.

1. Il comma quarto dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, comunque non inferiore a un quarto degli aventi diritto al voto"».

---

**15.0.101**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, nel quarto comma, le parole: "la maggioranza degli aventi diritto" sono sostituite dalle parole: "un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali politiche"».

---

**15.0.11**

MANZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole "la maggioranza degli aventi diritto" sono sostituite con le seguenti: "almeno un terzo degli aventi diritto"».

---

**15.0.10**

FRANCO Vittoria

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole "la maggioranza degli aventi diritto" sono sostituite con le seguenti: "più di un terzo degli aventi diritto"».

---

**15.0.722**

BRUNALE

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75, il comma 5 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine la legge, che determina le modalità di attuazione del *referendum* abrogativo, stabilisce i criteri per la separazione delle richieste di *referendum*, determinandone i limiti e le condizioni"».

---

**15.0.723**

BRUNALE

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75, il comma 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* abrogativo e stabilisce i criteri per la separazione delle richieste di *referendum*, determinandone i limiti e le condizioni"».

---

**15.0.724**

BRUNALE

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di *referendum* e prima che inizi la raccolta delle firme"».

---

**15.0.519**

MARINI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 75-bis. – Le materie diverse da quelle riservate alla legge hanno carattere regolamentare"».

---

**15.0.4**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 76. – Le Camere possono, con le modalità di cui all'articolo 70, primo comma, lettera a), ed esclusi i casi in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente ai sensi dell'articolo 70, primo comma, lettera b), delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa con determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti"».

---

**15.0.725**

PIATTI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 76. – L'esercizio della funzione legislativa ordinaria può essere delegato al Governo con legge organica che ne determini l'oggetto, i principi e i criteri direttivi. La delega legislativa può avere la durata massima di un anno"».

---

**15.0.12**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso"».

**15.0.726**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-...

1. All'articolo 76 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso"».

**15.0.517**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 76 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il parere è

esaminato e approvato dall'assemblea di ciascuna Camera e ad esso il Governo si attiene, salvo dissenso motivato con riferimento al rispetto dei principi e criteri, del tempo e dell'oggetto definiti dalla legge di delega"».

---

**15.0.727**

BASSANINI, MANCINO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è abrogato».

---

**15.0.728**

VITALI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in caso di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni illegittime dalla Corte costituzionale.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.

Le Camere, secondo le rispettive competenze, sono tenute deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura finanziaria. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

---

**15.0.729**

ACCIARINI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi di necessità e d'urgenza concernenti la sicurezza nazionale, le calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore, o il recepimento e l'attuazione di atti normativi della Comunità europea quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.

Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti delle Camere i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni non sono convertiti in legge.

I decreti non convertiti in legge non sono rinnovabili. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

---

**15.0.730**

VITALI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge in casi di necessità e di urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere per la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti né comunque disciplinare gli effetti dei medesimi.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo.

Le Camere sono tenute, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene la copertura degli oneri finanziari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

---

### 15.0.731

ROTONDO

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, la tutela della salute, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore, o il recepimento e l'attuazione di atti normativi dell'Unione Europea, quando dalla mancata, tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, nè ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo. Le camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se le Camere, entro venti giorni dalla loro pubblicazione, non ne abbiano riconosciuto, a maggioranza di due terzi dei loro componenti, l'ammissibilità in base a quanto previsto nei commi precedenti e se essi non siano convertiti in legge nel termine stabilito dal quinto comma. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

---

#### 15.0.732

BARATELLA

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi di necessità e di urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere per la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti, né comunque disciplinare gli effetti dei medesimi.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo.

Le Camere sono tenute, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

---

### 15.0.733

VITALI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione della Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti con forza di legge provvisoriamente efficaci in casi di necessità e di urgenza su materie concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali e l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore. Il Governo deve, il giorno stesso della emanazione, presentare il decreto ad una delle due Camere per la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti, né comunque disciplinare gli effetti dei medesimi.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo.

Le Camere sono tenute, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e possono modificarli solo su indicazione del Governo, fatta salva la possibilità di apportare modifiche per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

---

**15.0.734**

ACCIARINI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare, in casi di necessità ed urgenza prodotti da calamità naturali o concernenti la sicurezza nazionale, la finanza pubblica, l'attuazione non differibile di atti normativi della Comunità europea, decreti contenenti misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alle Camere, chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, con nuovi decreti, rinnovare disposizioni di altri decreti approvati dal Governo nei dodici mesi precedenti e non convertiti in legge dalle Camere, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento"».

**15.0.735**

VIVIANI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Il Governo può adottare in casi straordinari ed imprevedibili di necessità ed urgenza prov-

vedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo e di immediata applicazione.

I decreti del Governo non possono avere ad oggetto libertà o diritti fondamentali, materie costituzionali ed elettorali, deleghe legislative, la rinnovazione in tutto o in parte di decreti non convertiti in legge, il ripristino dell'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, delegificazioni.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alle Camere, chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Le Camere valutano preliminarmente, secondo le norme regolamentari, l'ammissibilità dei decreti ai sensi dei precedenti commi primo e secondo. La dichiarazione di inammissibilità produce gli stessi effetti della mancata conversione.

I regolamenti parlamentari dispongono procedimenti d'urgenza per la conversione in legge dei decreti. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I decreti sono sottoposti a giudizio di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale quando, entro cinque giorni dalla loro conversione in legge, ne faccia domanda un quinto dei membri di una Camera. La Corte decide entro i venti giorni successivi alla notificazione della richiesta".

2 I decreti già presentati alle Camere al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale sono convertiti in legge secondo le norme in precedenza vigenti».

---

### **15.0.736**

VILLONE

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Il Governo può adottare in caso di necessità ed urgenza provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo e di immediata applicazione.

I decreti del Governo possono avere ad oggetto pubbliche calamità, norme finanziarie, la sicurezza nazionale i rapporti internazionali e comunitari. Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge entro i precedenti dodici mesi, ripristinare

l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento, conferire o prorogare deleghe legislative, disporre delegificazioni.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

La Camera valuta preliminarmente, secondo le norme del regolamento, l'ammissibilità dei decreti ai sensi dei commi primo e secondo. La dichiarazione di inammissibilità produce gli stessi effetti della mancata conversione.

La Camera non può emendare i decreti salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari, ovvero che le proposte di modifica non vengano avanzate, successivamente all'esame in Commissione, dal Governo o da almeno un quarto dei componenti della Camera. Le modifiche devono osservare il disposto del precedente secondo comma.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se entro sessanta giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge. I regolamenti parlamentari dispongono procedimenti abbreviati per l'approvazione della legge di conversione.

Il decreto già approvato da una delle Camere e non convertito per scadenza del termine prosegue nella seconda Camera per le fasi del procedimento non ancora compiute, su deliberazione della stessa Camera o su richiesta del Governo, come disegno di legge e con le modifiche eventualmente apportate dalla prima Camera.

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione un quinto dei componenti di una Camera può sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità in tutto o in parte del decreto convertito in legge con riferimento all'osservanza di quanto disposto dai commi secondo e quinto. La Corte costituzionale decide entro i successivi venti giorni".

2. I decreti già presentati alle Camere alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono approvati secondo le norme di precedenza vigenti».

---

### 15.0.737

VIVIANI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati per la conversione il giorno stesso alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono essere riproposti. L'Assemblea nazionale può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, con decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari"».

---

### 15.0.518

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione dell'Assemblea nazionale, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati per la conversione il giorno stesso all'Assemblea nazionale, che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono essere riproposti. L'Assemblea nazionale può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, con decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari"».

---

**15.0.732a**

GUERZONI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo"».

---

**15.0.739**

BARATELLA

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77, secondo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi di necessità e di urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere per la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni"».

---

**15.0.740**

BARATELLA

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente.*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti, né comunque disciplinare gli effetti dei medesimi"».

---

**15.0.741**

BARATELLA

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Le Camere sono tenute, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari"».

---

**15.0.742**

BARATELLA

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"I decreti devono contenere esclusivamente misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo"».

---

**15.0.743**

PASSIGLI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: "I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo"».

---

**15.0.744**

VITALI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Le Camere, secondo le rispettive competenze, sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

---

**15.0.3**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Alla legge di conversione si applica quanto disposto dall'articolo 70, primo comma, lettera a), salvo quando si tratti di materie o questioni per

le quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla due Camere"».

---

**15.0.900 (già 13.0.515)**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 della Costituzione è aggiunto il seguente:

"Alla legge di conversione si applica quanto disposto dall'art. 70, comma 1, salvo che alle materie in questione la funzione legislativa non sia esercitata da entrambe le Camere"».

---

**15.0.14**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I decreti devono contenere esclusivamente misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge"».

---

**15.0.745**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I decreti devono contenere esclusivamente misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge"».

---

**15.0.13**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-...

1. All'articolo 77 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge"».

---

**15.0.746**

BASSANINI, MANZELLA

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Presidente della Repubblica i poteri necessari. Una legge costituzionale definisce i poteri del Presidente della Repubblica nelle situazioni di crisi"».

---

**15.0.747**

NIEDDU

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – Le Camere, riunite in seduta congiunta, deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari"».

---



Allegato B

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 2544. Em. 12.814, Morando e Tonini	166	161	001	042	118	081	RESP.
2	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 12.818, Morando e Tonini	185	184	000	057	127	093	RESP.
3	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Prima parte em. 12.532a (testo 3), Calderoli e Pastore	189	188	007	127	054	095	APPR.
4	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Seconda parte em. 12.532a (testo 3), Calderoli e Pastore	192	191	005	185	001	096	APPR.
5	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 12.43, Passigli	187	185	000	054	131	093	RESP.
6	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 12.53, Bassanini e altri	199	198	000	069	129	100	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0559 del 10-03-2004 Pagina 1

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
ACCIARINI MARIA.C	F					
AGOLIATI ANTONIO			F	F	C	C
AGONI SERGIO	C	C	F	F	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	M	M	M	M	M
AMATO GIULIANO					F	F
ANGIUS GAVINO						F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	F	F	C	C
ASCIUTTI FRANCO			C	F	F	C
AYALA GIUSEPPE MARIA						F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F	F	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	F					F
BALBONI ALBERTO	C	C	F	F	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO						F
BARELLI PAOLO	C	C	F	F	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	F	F	C	C
BASSANINI FRANCO	F	F	C	F	F	F
BASSO MARCELLO			C	F	F	F
BASTIANONI STEFANO	F		C	F	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	R	F	C	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	F	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
BATTISTI ALESSANDRO			C	F	F	F
BEDIN TINO	M	M	M	M	M	M
BERGAMO UGO	C	C	F	F	C	C
BETTA MAURO			C	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	F	F	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO			C	F	F	C
BIANCONI LAURA	M	M	M	M	M	M
BOBBIO LUIGI			C			
BOCO STEFANO						F

Seduta N. 0559 del 10-03-2004 Pagina 2

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	F	F	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	F	F	C	C
BONAVITA MASSIMO	F		C	F	F	
BONFIETTI DARIA		F	C			
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C
BOREA LEONZIO	M	M	M	M	M	M
BOSCETTO GABRIELE	C	C	F	F	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO		C	F	F	C	C
BRUNALE GIOVANNI	F	F			F	F
BRUTTI PAOLO					F	F
BUCCIERO ETTORE	C	C	F	F	C	C
BUDIN MILOS	F	F		F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	C	C	F	F	C	C
CALVI GUIDO					F	
CAMBER GIULIO		C	F	F	C	C
CAMBURSANO RENATO	F	F	C		F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	F	F	C	C
CARELLA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO	C	C	F	F	C	C
CASILLO TOMMASO			C	F		
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	F	F	C	
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CHERCHI PIETRO			F	F	C	C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	F	F	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	F	F	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F	F	C	A		F
CICCANTI AMEDEO	C	C	F	F	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	F	F	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	F	F	C	C

Seduta N. 0559 del 10-03-2004 Pagina 3

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
COLETTI TOMMASO	R					
COMINCIOLI ROMANO	C	C	F	F	C	C
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	M	M
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	F	F	C	C
CORRADO ANDREA	C	C	F	F	C	C
CORTIANA FIORELLO			C	A	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F	F	C	C
COVIELLO ROMUALDO		F	C	F		
COZZOLINO CARMINE		C	F	F	C	C
CREMA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	F	F	C	C
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	C	C	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)		F	C	F	F	F
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	F	F	C	C
DANIELI FRANCO			C	F		
DANIELI PAOLO	C	C	F	F	C	C
DANZI CORRADO	C	C	F	F	C	C
DEBENEDETTI FRANCO			C	F	F	F
DE CORATO RICCARDO	C	C	F	F	C	C
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	F	F	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F	F	F	F	F
DEMASI VINCENZO	C	C	A	F	C	C
DENTAMARO IDA	R	F			F	F
DE PAOLI ELIDIO		F	A	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F	F	C	A	F	F
DE RIGO WALTER	C	C	F	F	C	C
DETTORI BRUNO			C	F	F	F

Seduta N. 0559 del 10-03-2004 Pagina 4

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	C	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	C	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	F	F	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.					F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	F	F	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C		F	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	F	F	C	C
FALCIER LUCIANO	C	C	F	F	C	C
FALOMI ANTONIO	F	F	C	C	F	F
FASOLINO GAETANO	C	C	F	F	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	C	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	F	F	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	F	F	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	F	F	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	F	C	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C					C
FLORINO MICHELE	C	C	F	F	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	C	C	F	F	C	C
FORMISANO ANIELLO	F				F	F
FORTE MICHELE	C	C	F	F	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	F	F	C	C
FRANCO VITTORIA			C	F		F
GAGLIONE ANTONIO	F	F	C	F	F	
GARRAFFA COSTANTINO			C	F	F	F
GASBARRI MARIO		F	C	F	F	
GENTILE ANTONIO	C	C	F	F	C	C
GIARETTA PAOLO	R	F	C			
GIOVANELLI FAUSTO	F	F				
GIRFATTI ANTONIO	C	C	F	F	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	F	F	C	C
GRECO MARIO	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0559 del 10-03-2004 Pagina 5

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
GRILLOTTI LAMBERTO		C	F	F	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	C	F	F	F
GUASTI VITTORIO	C	C	F	F	C	C
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	C	C	F	F	C	C
GUERZONI LUCIANO			A	F		F
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE						C
IERVOLINO ANTONIO	C	C	F	F	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	F	F	C	C
IOVENE ANTONIO			C	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	F	F	C	C
KAPPLER DOMENICO			F	F	C	C
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	F	F	C	C
LIGUORI ETTORE	M	M	M	M	M	M
LONGHI ALEANDRO	M	M	M	M	M	M
MACONI LORIS GIUSEPPE		F	C	F	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	F	F	C	C
MAGISTRELLI MARINA				F		
MAGNALBO' LUCIANO			F	F	C	C
MAINARDI GUIDO	C	C	F	F	C	C
MALAN LUCIO	C	C	F	F	C	C
MANCINO NICOLA	F	F	C	F	F	F
MANFREDI LUIGI	C	C	F	F	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA		F	C	F		F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	F	F	C	C
MANZIONE ROBERTO		F				
MARANO SALVATORE	C	C	F	F	C	C
MARINI CESARE				F		
MARITATI ALBERTO	F	F			F	F

Seduta N. 0559 del 10-03-2004 Pagina 6

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
MASCIONI GIUSEPPE		F	A	A		
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	F	F	C	C
MEDURI RENATO	C	C	F	F	C	C
MELELEO SALVATORE	M	M	M	M	M	M
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C
MICHELINI RENZO	F	F	C	F	F	F
MINARDO RICCARDO	M	M	M	M	M	M
MODICA LUCIANO	F					
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	F	F	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE						F
MONTALBANO ACCURSIO			C	F	C	F
MONTI CESARINO	C	C	F	F	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F		F		F
MONTINO ESTERINO		F		F		
MORANDO ANTONIO ENRICO		F	A	F	F	F
MORO FRANCESCO	C	C	F	F	C	C
MORRA CARMELO	C	C	F	F	C	C
MORSELLI STEFANO	C	C	F	F	C	C
MUGNAI FRANCO	M	M	M	M	M	M
MULAS GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO		F	C	F	F	F
NANIA DOMENICO			F	F	C	C
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M
NIEDDU GIANNI	F	F		F		F
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	F	F	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	F	F	C	C
OCCHETTO ACHILLE			C	F	F	F
OGNIBENE LIBORIO	M	M	M	M	M	M
PACE LODOVICO	C	C	F	F	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	C	F	R	F
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	F				
PALOMBO MARIO	C	C	F	F	C	C

Seduta N. 0559 del 10-03-2004 Pagina 7

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	F	F	C	C
PASQUINI GIANCARLO		F	C	F	F	F
PASSIGLI STEFANO	F	F	C	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	F	F	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	F	F	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C				
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	F	F	C	C
PELLICINI PIERO	C	C	F	F	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	F	F	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	F	F	C	C
PETERLINI OSKAR		F				F
PETRINI PIERLUIGI	F	F	C	F	F	F
PIANETTA ENRICO	C	C	F	F	C	C
PIATTI GIANCARLO		F	C	F	F	
PICCIONI LORENZO	C	C	F	F	C	C
PILONI ORNELLA		F	C	F	F	F
PIROVANO ETTORE	C	C	F	F	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F		C	F	F	F
PONTONE FRANCESCO						C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	F	F	C	C
PROVERA FIORELLO	C	C	F	F	C	C
RAGNO SALVATORE	C	C			C	
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F	F	C	A		F
RIZZI ENRICO	C	C	F	F	C	C
RONCONI MAURIZIO		C	F	F	C	C
ROTONDO ANTONIO	M	M	M	M	M	M
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C
SALERNO ROBERTO		C	F	F		
SALINI ROCCO			F	F	C	C
SALZANO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	F	F	C	C

Seduta N. 0559 del 10-03-2004 Pagina 8

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
SANZARELLO SEBASTIANO	M	M	M	M	M	M
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M
SCARABOSIO ALDO	M	C	F	F	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C				
SCOTTI LUGI	C	C	F	F	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C			C	C
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	F	F	C	C
SODANO TOMMASO			C		F	F
SOLIANI ALBERTINA						F
SPECCHIA GIUSEPPE			F	F	C	C
STANISCI ROSA	F	F	C	F	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	F	F	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	F	F	C	C
TAROLLI IVO	C	C	F	F	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	F	F	C	C
TESSITORE FULVIO	F					
THALER HELGA	A	F	C	F		
TIRELLI FRANCESCO	C	C	F	F	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	F	F	C	
TOGNI LIVIO					F	
TOMASSINI ANTONIO					C	C
TONINI GIORGIO		F	A	F		F
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	F	F	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	F	F	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	F	F	C	C
TUNIS GIANFRANCO	C	C	F	F	C	C
TURCI LANFRANCO	F	F				F
TURRONI SAURO	F	F				
ULIVI ROBERTO	C	C	F	F	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C

Seduta N. 0559 del 10-03-2004 Pagina 9

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	F	F	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO		F	C	F	F	
VICINI ANTONIO	F	F	C	F	F	F
VILLONE MASSIMO					F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	A	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	C	F	F	F
VIVIANI LUIGI		F	C	F		F
VIZZINI CARLO	C	C	F	F	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	C	F	F	F
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F			F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	F	F	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	F	F	C	C
ZICCONI GUIDO	C	C	F	F	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	F	F	C	C

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sen. Delogu Mariano

Modifica dell'art. 597 del codice penale per introdurre l'aumento di pena e la perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826)

(presentato in data **09/03/2004**)

Sen. Tatò Filomeno Biagio

Norme in materia di idoneità a Professore Associato (2827)

(presentato in data **09/03/2004**)

Sen. Viserta Costantini Bruno, Brutti Paolo, Montalbano Accursio, Montino Esterino, Battafarano Giovanni Vittorio

Riforma della normativa in materia portuale (2828)

(presentato in data **10/03/2004**)

### **Governmento, trasmissione di documenti**

Il Ministro della salute, con lettera in data 2 marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, la relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, relativa all'anno 2001 (Atto n. 469).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito ad alcune distorsioni della concorrenza presenti nel mercato del servizio di trasporto di persone mediante taxi (Atto n. 468).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 2 marzo 2004, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza (n. 69 del 23 febbraio 2004), depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge della regione Puglia 31 gennaio 2003, n. 2 (*Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate*).

Detto documento (*Doc. VII, n. 122*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup>, alla 5<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettere in data 27 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 6/2004/G, concernente la relazione sulle «Misure adottate dall'Amministrazione consequenzialmente alla deliberazione della Corte n. 22/2002/G del 24 giugno 2002 concernente» «Analisi dei risultati conseguiti con le entrate tributarie negli anni 2000 e 2001 in termini di recupero di materia imponibile evasa» (Atto n. 470). Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5<sup>a</sup> e alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente;

la deliberazione n. 5/2004/G, concernente la relazione sulla «Verifica dello stato di attuazione dei poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza sulle Ferrovie dello Stato in correlazione agli obiettivi strategici, gestionali ed economico-finanziari» (Atto n. 471). Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5<sup>a</sup>, e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

I senatori Castellani, Lauria e Scalera hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00241, dei senatori Cavallaro ed altri.

### Interrogazioni

BRUNALE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha apportato sostanziali variazioni alla normativa previgente in materia di apparecchi automatici da divertimento ed intrattenimento con vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sia sotto il profilo delle caratteristiche tecniche obbligatorie che in materia di esazione fiscale delle relative imposte;

con riguardo agli aspetti tecnici si è modificato il tempo della partita (da minimo 10 secondi si è passati ad un tempo medio compreso tra 7 e 13 secondi), la percentuale di retrocessione minima al giocatore (dal 90 per cento al 75 per cento), il ciclo delle partite (da 7.000 a 14.000), la vincita massima consentita (da 20 volte il costo della singola partita a 100 volte il costo della singola partita);

in relazione al sistema di esazione fiscale si è passati da un sistema di determinazione forfetaria dell'imponibile (10.000 euro su cui calcolare l'imposta sugli intrattenimenti) ad un nuovo tipo di tributo costituito da un prelievo erariale unico e diretto sulla somma giocata nella misura del 13,5 per cento;

tale modifica, oltre ad essere introdotta in contrasto con l'articolo 4 della legge 212/2000 concernente lo statuto del contribuente, presenta profili di dubbia costituzionalità eludendo altresì la normativa comunitaria;

in particolare, con riguardo all'articolo 53 della Costituzione, il prelievo sulla somma giocata nega il principio secondo cui "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva", in quanto l'onere imposto al contribuente non è assolutamente collegato alla redditività dell'apparecchio;

paradossalmente, un qualsiasi produttore non potrebbe immettere nel mercato nazionale un apparecchio con percentuale di restituzione a beneficio del giocatore nella misura dell'87 per cento (la legge stabilisce un minimo del 75 per cento) al fine di renderlo più attrattivo e redditizio in quanto tale apparecchio, a causa della peculiarità del nuovo sistema fiscale che fissa il prelievo erariale sulla intera somma giocata nella misura del 13,5 per cento  $[100 - (87+13,5)]$ , determinerebbe una perdita;

l'impossibilità pratica di esercitare, a causa di questa assurda norma fiscale, una attività economica privata, lecita e assolutamente non contraria all'utilità sociale, né producente alcun danno nei confronti della sicurezza, della libertà e della dignità umana, costituisce una violazione dell'articolo 41 della Costituzione e dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Corte Costituzionale, sentenze n. 141/1996 e n. 231/1985 - Corte di Giustizia CE 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold.);

da tutto ciò appare evidente come il nuovo percorso legislativo intrapreso in materia possa portare ad un fallimento di tutti gli obiettivi che

il legislatore ed il Governo si erano posti sia in funzione di un rilancio produttivo e occupazionale della filiera, sia in relazione alle esigenze dell'erario, sia in relazione alla lotta contro il gioco clandestino e la illegalità diffusa;

allo scopo non sembra inutile ricordare che la relazione del Governo che accompagna il decreto-legge 269/03 prevede, tra le altre cose, che sul mercato saranno presenti fin dal 10 gennaio 2004 15.000 nuovi apparecchi quando invece la procedura di omologazione è stata autorizzata solo all'inizio del corrente mese di marzo, che per ogni successivo mese saranno immessi circa 13.500 nuovi apparecchi per una previsione totale a fine anno 2004 di 160.000 apparecchi e che il gettito stimato sarà dell'ordine di 645 milioni di euro;

i dati ufficiali denunciano, invece, che la voce di bilancio collegata a tali apparecchi è quasi totalmente priva della relativa entrata e si stima che a fine anno i nuovi apparecchi non supereranno comunque le 15.000 unità con il risultato di un "buco" di bilancio pari ad almeno 600 milioni di euro;

appare necessario puntualizzare che le evidenziate censure di incostituzionalità si riflettono anche in ambito comunitario con l'aggravante che la mancata notifica all'Unione europea delle nuove disposizioni di legge ai sensi della direttiva n. 98/34/CE del 22 giugno 1998 potrebbe comportare l'inapplicabilità delle stesse e comunque, in caso di contenzioso legale, la disapplicazione da parte del giudice di tale nuova normativa non notificata conformemente alla direttiva europea (Corte di Giustizia CE - sentenza 30 aprile 1996, CIA Security International, causa C - 194/94);

non si sottace infatti che l'obbligo di notificare "non può dipendere dalla valutazione unilaterale di uno Stato membro circa gli eventuali effetti della regola tecnica sugli scambi tra Stati membri e che lo scopo della procedura istituita dalla direttiva è appunto quello di accertare se sussistono rischi di nuovi ostacoli agli scambi e se tali ostacoli possono giustificarsi in base al diritto comunitario" (Corte di giustizia CE, sentenza 11 gennaio 1996, Commissione - Paesi Bassi "Margarina" C - 273/94) perché comunque "in forza dell'articolo 8, n. 1, della direttiva, gli Stati membri devono comunicare, oltre al progetto del testo che contiene le regole tecniche, il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente interessate per consentire alla Commissione di disporre di informazioni quanto più possibili complete su tutto il progetto di regola tecnica, onde consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva stessa" (Corte di Giustizia CE, sentenza 7 maggio 1998, Commissione - Belgio C - 145/97);

a ciò non può opporsi il fatto che la previgente normativa in materia sia stata debitamente notificata ai sensi della citata direttiva perché lo stravolgimento delle modifiche tecniche apportate, incidendo sulla procedura di omologazione (in Italia si commercializzerà un apparecchio con un *software* completamente diverso rispetto a quello reso noto all'Unione eu-

ropea attraverso la prima notifica), unitamente alla nuova disciplina fiscale che, come dimostrato, ha indubbi riflessi negativi sulla commercializzazione degli apparecchi, imponeva una reiterazione della notifica dell'intera nuova normativa ai sensi della direttiva n. 34/98 CE, come del resto ha fatto in circostanze analoghe la Gran Bretagna (decreto n. 2003/88 UK - riforma normativa per macchine mangiasoldi - 9 giugno 2003 - reiterato con decreto n. 2003/340/ UK - 11 dicembre 2003);

ritenuto che:

ci si trova in presenza di disposizioni di legge che all'interrogante appaiono incostituzionali, che hanno indubbi riflessi sulla libertà di circolazione dei prodotti all'interno degli Stati membri senza che questi ultimi, in violazione palese della direttiva n. 98/34 CE, abbiano potuto esperire qualsiasi tipo di osservazione in merito ed alle quali lo Stato italiano sarebbe stato costretto a rispondere;

oltretutto la relazione tecnica esplicativa con cui il Governo ha accompagnato il citato decreto-legge ha giustificato la nuova disciplina fiscale in forza di un precedente "prelievo fiscale oggettivamente contenuto che...avrebbe comportato uno spostamento della preferenza dei consumatori di prodotti da gioco dai concorsi a più elevata imposizione verso gli apparecchi in questione, con ovvie conseguenze ... e con riflessi negativi sulle entrate erariali già consolidate";

il legislatore nazionale ha quindi giustificato questa nuova disciplina fiscale così restrittiva per l'iniziativa economica privata degli imprenditori, al fine appunto di tutelare le entrate derivanti dai giochi gestiti dallo Stato quando anche la stessa Corte di Giustizia CE ha chiarito che questo non può essere un motivo imperativo di interesse generale che possa esser fatto valere per giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione di servizi (Corte di Giustizia CE, sentenza 6 novembre 2003, causa - C 243/01 Gambelli ed altri);

la correttezza di quanto si espone è confermata dalla circostanza che in casi analoghi di prelievo sulle somme giocate ai fini dell'IVA, relativa sempre ad apparecchi da intrattenimento, la Corte di Giustizia CE ha avuto modo di precisare che la corretta base imponibile " non comprende la quota, obbligatoriamente fissata dalla legge, del totale delle poste impegnate corrispondente alle vincite pagate ai giocatori" (Corte di Giustizia CE, sentenza 5 maggio 1994 C - 38/93, base imponibile - VI direttiva 77/388/CEE);

pertanto, in caso di contenzioso, il Giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta con gli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli articoli 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 203 (Cassazione sezione la-

voro - sentenza 3 febbraio 1995, n. 1271, e Cassazione sezione lavoro - sentenza 15 marzo 2002, n. 3841),

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia l'andamento del gettito erariale per l'anno in corso derivante dalla disciplina fiscale introdotta con legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di apparecchi da divertimento e di intrattenimento;

se, alla luce di eventuali scostamenti previsionali erariali riscontrati nel comparto e delle questioni esposte in narrativa, si intenda procedere ad una urgente modifica del sistema fiscale introdotto con legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di apparecchi da divertimento e di intrattenimento di cui, in particolare, all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche al fine di salvaguardare le ragioni economiche e produttive dell'intera filiera oltre a quelle dell'erario e del contrasto al gioco illecito.

(3-01466)

VALLONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive.* – Premesso che:

il decreto-legge n. 355 del 24 dicembre 2003, approvato dal Governo ed in vigore dal 1° aprile 2004, prevede che 40 milioni di automobilisti dovranno dotarsi di giubbotti e bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;

tali giubbotti e bretelle retroriflettenti debbono essere indossati dai conducenti dei veicoli a motore immatricolati in Italia in caso di arresto del veicolo;

il decreto-legge n. 475 del 1992 in materia di dispositivi di protezione individuale (di seguito indicati con la sigla DPI) prevede che si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa da rischi per la propria incolumità e sicurezza;

il succitato decreto-legge 475/1992 considera, altresì, DPI: *a)* l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei; *b)* un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossa o lo porti con sé; *c)* i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento; *d)* i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischio;

i giubbotti catarifrangenti che, a partire dal 1° aprile 2004, verranno imposti a 40 milioni di automobilisti (i quali *identikit* sono curiosamente sovrapponibili a quelli di una nota multinazionale nel settore della fotografia e cartellonistica stradale) non sembrano rispondere ai criteri di sicurezza previsti dal decreto-legge n. 475 del 1992, poiché facilmente infiammabili;

le Associazioni Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori avrebbero presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Roma in cui chiederebbero di accertare se tali prodotti, considerato il loro altissimo livello di infiammabilità, rispondano o meno ai requisiti di sicurezza previsti dal decreto-legge n. 475 del 1992 e se, dietro tale decreto, non si possano nascondere le ragioni di un fiorente *business*, quantificabile in 500 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che non sia stato ancora pubblicato il relativo Capitolato di fornitura dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti, quale documento ufficiale che ne stabilisce le caratteristiche tecniche di omologazione, e, nell'ipotesi affermativa, se i prodotti messi in vendita prima della pubblicazione dello stesso Capitolato non debbano considerarsi abusivi, in quanto privi dei requisiti che dovranno essere fissati, ivi inclusi quelli relativi alla sicurezza, previsti dal decreto-legge 475/92;

se il Governo sia a conoscenza delle circostanze esposte in premessa e dell'eventuale *business* sulla vendita dei suddetti giubbotti catarifrangenti, i quali ultimi, piuttosto che prevenire, andrebbero ad aumentare i livelli di rischio degli utenti e dei consumatori, data la loro facile infiammabilità;

se, qualora il Governo abbia acquisito informazioni in tal senso, intenda intraprendere delle misure urgenti per garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica, disponendo il ritiro immediato dei giubbotti catarifrangenti in commercio;

se, considerata la normativa europea, il Governo non giudichi discriminatorio che l'obbligo di indossare i giubbotti e le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità sia imposto solo ai conducenti dei veicoli immatricolati in Italia e non anche ai conducenti di quelli immatricolati all'estero.

(3-01467)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

TATO'. – *Ai Ministri della difesa, della salute e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che la Caserma Rossani per quanto è dato sapere è stata da alcuni anni dismessa dal Ministero della difesa;

che porzioni dei capannoni interni al suddetto presidio militare, realizzati al tempo in eternit, stante le segnalazioni pervenute da numerosi cittadini, versano in condizioni assai precarie;

che la cittadinanza residente nelle immediate vicinanze a detto presidio militare, come è noto esteso su 100.000 metri quadrati, manifesta preoccupazione per eventuali danni alla salute che potrebbero insorgere a seguito della presenza massiccia di eternit nel suddetto sito,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo consti che in passato il suddetto presidio militare sia stato oggetto di attenzione e/o di azioni di monitoraggio;

se al Ministro in indirizzo consti che da accertamenti e/o monitoraggio eventualmente effettuati in passato siano emersi elementi tali da fare supporre e/o temere che lo stato in cui versano le parti in eternit presenti nel suddetto presidio militare possa costituire fonte di rischio per la salute pubblica, indi giustificare il diffuso allarmismo;

se il Ministro in indirizzo a salvaguardia della salute pubblica abbia già disposto che il suddetto presidio militare sia interessato da interventi finalizzati ad evitare la dispersione nell'ambiente, anche accidentale, di fibre di amianto;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente disporre una ulteriore azione di monitoraggio, indi impegnare gli organismi competenti affinché sia accertato se lo stato in cui versano i capannoni interni al suddetto presidio militare, che come detto constano di porzioni realizzate in eternit, possa essere fonte di rischio per la salute pubblica;

se il Ministro in indirizzo in via precauzionale non ritenga necessario ed urgente impegnare gli organismi competenti affinché le porzioni dei capannoni realizzate in eternit siano protette, indi scongiurato il rischio di eventuali anche accidentali dispersioni nell'ambiente di polveri di amianto.

(4-06328)

PACE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la Consap (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia) da tempo sollecita l'emanazione di una circolare esplicativa che indichi chiaramente le procedure da assumere per rendere effettive le fruizioni del beneficio dei buoni pasto per il personale di polizia in servizio presso la Questura di Roma, il Ministero dell'interno, l'Ispettorato della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, di Palazzo Chigi, del Quirinale e del Vaticano;

che ha diritto al buono pasto il personale che svolge servizio in sedi sprovviste di struttura mensa, tenuto a permanere in attività almeno un'ora dopo le ore 14.00 o le ore 19.00, come prolungamento dell'orario ordinario, o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio, a causa dell'orario di inizio dei turni di servizio, o per completamento dell'orario d'obbligo settimanale, dello straordinario programmato o emergente;

che il diritto in questione è, di fatto, negato alla quasi totalità del personale in servizio a Roma, in quanto la mensa più centrale, quella di San Marcello, sita in Piazza SS. Apostoli, è stata soppressa per decisione ministeriale, generando la materiale impossibilità di consumare, in tempi ragionevoli e compatibili con il servizio, i pasti presso le altre strutture, sia per il loro decentramento che per la contemporanea affluenza di personale,

si chiede di sapere se si intenda adottare provvedimenti per assicurare al predetto personale l'esercizio di un diritto garantito nei tempi previsti (un'ora) e se non si ritenga più conveniente, per l'Amministrazione e quindi per l'Erario, fornire al personale avente diritto l'uso dei cosiddetti

*ticket restaurant*, con notevole recupero di risorse umane e materiali per la gestione delle mense.

(4-06329)

DE PETRIS. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che la legge 30 luglio 1998, n. 281, per la «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», all'art. 4 ha istituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), il quale è presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato ed è composto, tra gli altri, dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui art. 5 della stessa legge;

che l'Associazione ACU-ONLUS, ricorrendo le condizioni di legge, esprime un proprio rappresentante in detto Consiglio;

che la Direzione generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori il 21/01/2003 chiedeva all' ACU-ONLUS con nota n. 1296322 la designazione del proprio rappresentante nel CNCU in occasione del rinnovo dello stesso per il triennio 2003-2005;

che il nominativo designato dal nuovo rappresentante legale dell'Associazione espresso dall'assemblea generale dei soci il 9/11/2002 era ignorato a dispetto della documentazione prodotta ed in sua vece era accolta la designazione illegittimamente espressa dal precedente rappresentante legale ormai decaduto;

che i poteri dell'attuale rappresentanza legale sono stati riconosciuti con ordinanza del 6-11-2003 emessa dal Tribunale di Milano-Sez.I Civile n.61630/03 R.G.;

che la richiesta di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17-03-2003 di rinnovo della composizione del Consiglio non ha avuto seguito, con la conseguenza che tuttora partecipa ai lavori del CNCU a rappresentare l'ACU-ONLUS e gli interessi dei consumatori chi non ha i requisiti necessari, con grave pregiudizio per l'Associazione e per la credibilità del Consiglio stesso e delle relative attività,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative perché l'ACU-ONLUS sia rappresentata nel CNCU da chi ne ha titolo;

se intenda adottare iniziative perché siano verificate correttezza, trasparenza ed indipendenza dell'operato degli uffici preposti della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori.

(4-06330)

STIFFONI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze.* – Per sapere:

se corrisponda al vero che numerosi assegni circolari, emessi da istituti di credito su tutto il territorio nazionale e per l'ammontare di decine di miliardi di vecchie lire, non sarebbero stati, negli ultimi anni, riscossi dal beneficiario Poste Spa, presso gli istituti di emissione;

se l'indiscrezione sia riconducibile alle recenti vicende relative al notevole ammanco riscontrato da una società di revisione contabile nel bilancio di Poste S.p.A.

(4-06331)

BETTAMIO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana è in corso da due anni un negoziato per pervenire ad una Convenzione che regoli l'insieme dei rapporti economici fra i due Stati;

nella Repubblica di San Marino lavorano oltre 5.000 cittadini italiani abitanti nella provincia di Rimini;

la Repubblica di San Marino si è dichiarata disponibile a firmare la bozza di Convenzione stipulata il 21 marzo 2002 con i rappresentanti del Governo italiano;

nella Convenzione sono regolati, in particolare, aspetti urgenti nel settore della fiscalità, della sicurezza e dei contratti di lavoro dei frontaliere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di accelerare le procedure italiane per la ratifica della Convenzione che ormai è in corso di definizione da parte dei competenti Uffici da due anni.

(4-06332)

BEDIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze-* – (Già 2-00402)

(4-06333)

EUFEMI, CIRAMI, CALLEGARO, FORLANI, IERVOLINO, MONCADA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che «al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura»;

la Corte Costituzionale, investita dal T.A.R. dell'Emilia Romagna della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto legislativo n. 286/98, nella parte in cui non prevede che al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 343 e seguenti del codice civile, ha affermato nella sentenza n. 198 del 5 giugno 2003 che la disposizione del comma 1 dell'art. 32 del decreto legislativo 286/98 va riferita anche ai minori sottoposti a tutela, in quanto solo tale interpretazione consente di non violare i principi costituzionali: «La disposizione del comma 1 dell'art. 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi

del Titolo X del Libro primo del codice civile. [...] Una interpretazione meramente letterale dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dall'art. 30, secondo comma, e dall'art. 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza»;

nella stessa sentenza, la Corte Costituzionale ha inoltre affermato che la disposizione dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 286/98 «viene pacificamente interpretata [...] come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'art. 4 che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge»;

la circolare del Ministero dell'interno (Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera, prot. n. 400/AA/P/12.214.32, 26 settembre 2003), avente ad oggetto la conversione dei permessi di soggiorno per minore età, ha successivamente fornito le seguenti indicazioni: «[...] Si fa presente che la sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 5 giugno 2003 ha parificato la condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. La sentenza in parola, peraltro, fa riferimento alla legislazione in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002 (che ha integrato l'art. 32 con i commi 1-*bis* e 1-*ter*). Tanto premesso, questo ufficio esprime l'avviso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a minori divenuti maggiorenni antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 189/2002 debbano essere convertiti, beninteso qualora per la conversione sussistano tutte le altre condizioni previste dalla legge»;

risulta che diverse Questure hanno interpretato tale circolare nel senso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a minori che abbiano compiuto il diciottesimo anno successivamente all'entrata in vigore della nuova legge non debbano più essere convertiti in permessi di soggiorno per studio o lavoro, e con tale motivazione hanno rigettato le istanze di rilascio del permesso di soggiorno presentate da minori che si trovavano in tali condizioni; alcune Questure hanno persino rifiutato di ricevere le istanze e, ove l'istanza sia stata di conseguenza inviata tramite l'ufficiale giudiziario, in alcuni casi hanno rifiutato di pronunciarsi e non hanno adottato alcun provvedimento, anche in seguito a diffida;

risulta infine che diverse Questure richiedano, per il rilascio del permesso di soggiorno ai minori affidati o sottoposti a tutela, al compimento dei 18 anni, anche il soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 32 del decreto legislativo 286/98, introdotti dall'art. 25 della legge n. 189/2002 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni, ecc.), interpretandoli dunque come concorrenti anziché alternativi ai requisiti previsti dal comma 1 dello stesso articolo: sono state infatti rigettate istanze presentate da minori che soddisfacevano i requisiti stabiliti dal

comma 1, in quanto affidati ai sensi della legge 184/83 o sottoposti a tutela, con la motivazione dell'insussistenza dei requisiti previsti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*;

tali interpretazioni restrittive (limitazione ai minori divenuti maggiorenni prima dell'entrata in vigore della legge 189/2002 e concorrenza dei requisiti previsti dal comma 1 e dai commi 1-*bis* e 1-*ter*) non trovano fondamento nella legge, poiché la nuova previsione normativa introdotta dalla legge n. 189/2002 non ha modificato il primo comma dell'art. 32, bensì lo ha integrato (anche la nota del Comitato per i minori stranieri del 14 ottobre 2002 interpreta la nuova normativa come integrativa e non modificativa della norma precedente);

a conferma di ciò la stessa sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento all'art. 25 della legge n. 189/02, argomentando che esso integra l'art. 32 del decreto legislativo 286/98 e implicitamente affermando che i requisiti previsti dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 32 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni, ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti rispetto ai requisiti previsti dal comma 1: «[...] L'art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, successiva all'ordinanza di rimessione, ha integrato l'art. 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche «ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione [...]». [...] Sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela»;

i provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio di permessi di soggiorno alla maggiore età sono oggetto di numerosi ricorsi avanti ai tribunali amministrativi italiani, e i primi processi che si sono conclusi hanno annullato i predetti provvedimenti: fra questi, il TAR dell'Emilia-Romagna - sede di Bologna, con la sentenza n. 2334 del 23 ottobre 2003, ha confermato l'interpretazione data, ritenendo il primo comma dell'art. 32 del decreto legislativo 286/98 applicabile anche ai minori sottoposti a tutela che compiano gli anni successivamente all'entrata in vigore della legge 189/02 e che non soddisfino i requisiti previsti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo confermi di avere inviato le suddette indicazioni ai propri uffici in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 198/2003, ovvero se abbia fornito ulteriori o diverse indicazioni rispetto a quanto qui riportato;

se il Ministro non ritenga opportuno fornire indicazioni volte a dare applicazione all'art. 32 del decreto legislativo 286/98 nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 198/2003 e, in particolare, indicare che:

la previsione del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo

286/98, si applica non solo ai minori affidati con provvedimento disposto dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 184/83, ma anche:

a) ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 184/83;

b) ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dell'art. 343 e seguenti del codice civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore età prima dell'entrata in vigore della legge 189/2002 e coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno successivamente;

c) ai minori affidati «di fatto» a parenti entro il quarto grado, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 184/83;

i requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 32 del decreto legislativo 286/98 (affidamento o tutela) e i requisiti previsti dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dello stesso articolo (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni, ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti;

se il Ministro non ritenga opportuno dare indicazione alle Questure di ricevere le istanze di rilascio di permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, al fine di evitare l'invio di istanze a mezzo dell'ufficiale giudiziario, e di dare corso alle numerose istanze già presentate a mezzo dell'ufficiale giudiziario, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Ministero dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 (in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/90).

(4-06334)

ZANDA, SOLIANI, D'ANDREA. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

con la legge 16 ottobre 2003, n. 291, è stato modificato l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, con il quale si era istituita la Società Italiana per i Beni Culturali - SIBEC S.p.A.;

la nuova disciplina, nel disporre la trasformazione della SIBEC in Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., ha previsto che la stessa società, nell'esercizio delle sue funzioni, possa «contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima» (articolo 10, comma 4, della legge n. 352 del 1997);

in particolare, l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che «il 3% degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali» e che con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, siano definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale;

in definitiva, la nuova normativa attribuisce alla ARCUS S.p.A. la facoltà - peraltro già riconosciuta alla SIBEC - di contrarre mutui a valere sulla quota di risorse destinate agli interventi per la tutela dei beni e le attività culturali, senza tuttavia introdurre alcuna nuova e più dettagliata disciplina per l'individuazione e qualificazione di tali interventi, dei quali la normativa prevede che si tenga conto nell'adozione del citato regolamento;

tuttavia, alla data odierna il regolamento prescritto dall'art.60, comma 4, della legge 289/2002 non risulta ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e pertanto le somme destinate ai beni e alle attività culturali ai sensi di quella norma sono tuttora prive di finalizzazione e del tutto inutilizzate, ad oltre un anno dalla sua approvazione;

secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo nella seduta della VII Commissione della Camera del 10 ottobre 2002, in sede di esame della legge finanziaria per il 2003, le risorse allora disponibili per la tutela e per gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali sarebbero state "pari a complessivi 3.776 milioni di euro, con una media annuale di 944 milioni di euro", come risulta dagli atti parlamentari; quanto all'effettiva entità dello stanziamento attuale non vi è alcuna evidenza;

inoltre, la nuova disciplina della ARCUS S.p.A. ha attribuito al Ministro per i beni e le attività culturali il potere di nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; nonostante alla data 15 gennaio 2004 il Ministro per i beni e le attività culturali abbia annunciato la nomina degli organi della Società, essi a tutt'oggi non risultano insediati, si chiede di sapere:

cosa osti all'insediamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale dell'ARCUS S.p.A.;

quali ragioni abbiano determinato un così vistoso ritardo nell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 60, comma 4, della legge 289/2002;

con quali criteri saranno individuati e quale sarà la natura degli interventi di competenza della ARCUS S.p.A., soprattutto in rapporto alle competenze affidate dall'ordinamento alle Soprintendenze e alle competenti Direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali, e secondo quali modalità operative la ARCUS S.p.A. realizzerà gli interventi di propria competenza;

in particolare, se si sia tenuto in debita considerazione il rischio che l'attribuzione alla nuova società di compiti in materia di beni culturali possa determinare un grave esautoramento delle competenze degli organi della pubblica amministrazione (Ministero, Soprintendenze, regioni e enti locali) in una materia così delicata quale la tutela dei beni culturali;

quali siano ad oggi le risorse effettivamente disponibili per gli interventi in materia di beni e attività culturali, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 289/2002 e a quali opere del programma della co-

siddetta Legge Obiettivo approvato dal CIPE esse saranno eventualmente sottratte ovvero quali opere potrebbero non essere realizzate;

se si conosca il dettaglio degli interventi, dei progetti e delle iniziative che il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno previsto per utilizzare le suddette risorse;

se tali risorse potranno essere destinate dalla ARCUS S.p.A. anche a iniziative di privati ed in tal caso quali procedure siano state previste per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza.

(4-06335)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che lo scrivente, il 31 gennaio scorso, ha visitato il Centro di Permanenza Temporanea (C.P.T.) "S. Anna" di Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone in occasione della giornata di mobilitazione indetta dal Forum Sociale Europeo di Parigi per la libertà dei migranti, il diritto di asilo ed il superamento dei C.P.T.;

che nel giugno del 1999 a Isola Capo Rizzuto è stato aperto un Centro di prima accoglienza per accogliere i cittadini kossovari in fuga dalla guerra, che è nel tempo diventato il Centro di Prima Accoglienza più grande d'Europa (35.000 persone in cinque anni). Successivamente il Governo ha affiancato al C.P.A. un Centro di Permanenza Temporanea inaugurato nel gennaio scorso;

il C.P.T., dopo i lavori di costruzione costati al Ministero dell'interno un milione e 500.000 euro, è sorto in un'area di 30.000 metri quadri ed è in grado di ospitare fino a 124 persone;

che attualmente il Centro "S. Anna" è gestito dalle Misericordie ed ospita circa 118 persone;

che nonostante il C.P.T. di Isola Capo Rizzuto sia una struttura nuovissima e di recentissima realizzazione non mancano i disservizi, ha problemi di idraulica, con mancanza di acqua calda, problemi igienico-sanitari, ed il riscaldamento non sempre funziona sempre. Ci sono poi problemi di interpreti, perché quelli presenti conoscono solo alcune delle lingue parlate dagli "ospiti";

che nel corso delle visite lo scrivente ha potuto riscontrare la scarsità di arredi sia nelle camere che nelle cosiddette "sale per ricreazione" dove c'è un solo televisore su una parete e neanche una sedia, con le persone costrette a stare sul pavimento, bagni in condizioni igieniche precarie; il servizio sanitario è assicurato da un solo medico e da un solo infermiere, solo per fare alcuni esempi;

che oltre ai disservizi ed ai disagi degli "ospiti" si aggiungono anche quelli denunciati dai lavoratori del XII Reparto Mobile di Reggio Calabria, aggregati per le esigenze connesse ai servizi di vigilanza del nuovo Centro di Permanenza Temporanea "S. Anna" di Isola Capo Rizzuto, i quali lamentano, attraverso una nota della Segreteria regionale del SILP per la CGIL inviata al Dipartimento della Polizia di Stato, l'estremo stato di disagio in cui sono costretti a prestare la propria attività lavorativa;

che nel C.P.T. "S. Anna", con turni di 15 giorni, sono circa 36 gli agenti di Polizia con il compito primario di effettuare servizio di controllo dell'intera struttura;

che la precaria situazione logistico-strutturale che sia gli "ospiti" che gli agenti devono sopportare non garantisce gli standard minimi di sicurezza e vivibilità e non consente al personale di operare in condizioni normali;

che in particolare i lavoratori del XII Reparto Mobile di Reggio Calabria presso il C.P.T. "S. Anna" hanno evidenziato:

"che la palazzina alloggio del personale si trova all'interno del Centro ed è priva di servizi antincendio, che le strutture che ospitano la Polizia di Stato all'interno del Centro sono prive di collegamenti telefonici con l'esterno, costringendoli ad utilizzare i telefoni di un bar del vicino aeroporto, che per consumare i pasti sono costretti a raggiungere l'abitato di Crotona, distante circa 15 chilometri (percorso effettuato almeno 4 volte al giorno), dove c'è un self-service convenzionato, che le condizioni igieniche all'interno delle palazzine sono pessime: le pulizie, effettuate superficialmente tre volte alla settimana, non consentono il mantenimento delle minime condizioni di vivibilità, i coprimaterassi, i materassi e le coperte vengono riutilizzati senza alcun trattamento igienizzante nel corso dei vari avvicendamenti del personale, i servizi igienici sono in condizioni pressoché disastrose anche in considerazione della continua mancanza di acqua calda, che i riscaldamenti non funzionano a causa del mancato rifornimento del combustibile per la caldaia. In particolare i lavoratori hanno evidenziato che negli ultimi giorni il rifornimento è stato addirittura effettuato a mezzo di taniche";

considerato:

che l'art. 12 della legge n.40/89, recepito successivamente nell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/98 (Testo unico in materia di immigrazione), ha previsto l'istituzione dei Centri di Permanenza temporanea;

che questi centri vengono istituiti con decreto del Ministro dell'interno per trattenere i cittadini stranieri nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente all'espulsione o al respingimento alla frontiera, ed in attesa che siano realizzati i controlli sui documenti o accertamenti sull'identità;

che il funzionamento dei C.P.T. è disciplinato dagli articoli 21 e 22 (modalità del trattenimento e funzionamento dei centri) del Regolamento di attuazione del Testo Unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, ai sensi dei quali dovrebbe essere assicurata e garantita, oltre all'assistenza ed al rispetto della dignità, anche la comunicazione con l'esterno;

che ogni Centro di Permanenza Temporanea è gestito da un "ente gestore" sulla base di una convenzione stretta tra lo stesso ente gestore (associazioni, cooperative, ecc.) e la prefettura territorialmente responsabile. Sulla base di questa convenzione vengono erogati all'ente gestore i fondi necessari alla gestione della struttura;

che le condizioni di vita all'interno del C.P.T. di Isola Capo Rizzuto sono assimilabili a quelle di natura carceraria e che dentro vi si trovano immigrati che hanno già espiato delle condanne o che non sono in regola con i documenti di soggiorno e che non hanno commesso alcun reato, oltreché richiedenti asilo, senza peraltro che vi sia all'interno alcuna distinzione, con il rischio di alimentare un circuito perverso di affiliazione criminale;

che vi è un intreccio perverso tra la funzione che oggi stanno assolvendo i Centri, le norme penali introdotte e l'aumento dei giorni di permanenza a 60;

che i C.P.T. rappresentano un meccanismo punitivo che non ha neppure efficacia per gli obiettivi che sono stati definiti e posti alla base della loro istituzione, perché al termine dei 60 giorni di detenzione agli immigrati, in molti casi, viene intimato di lasciare il Paese;

che non è accettabile che nei C.P.T. siano riconosciuti meno diritti e vi sia meno trasparenza che nelle carceri vere e proprie;

l'estremo stato di disagio e di massima precarietà in cui gli agenti di Polizia sono costretti ad operare;

che se quello denunciato è il livello in cui devono operare gli agenti di Polizia è facilmente desumibile l'estremo stato di malessere e disagio dei cittadini stranieri lì "ospitati",

si chiede di sapere:

quali siano i costi di gestione e quali rette vengano erogate per singolo trattenuto nel C.P.T. "S. Anna" di Isola Capo Rizzuto;

quale convenzione sia stata stipulata per il Centro di Permanenza Temporanea "S. Anna" con l'ente gestore Misericordie;

per quale motivo l'identificazione, nei casi di cittadini stranieri che hanno già scontato la loro pena in un Istituto penitenziario, non sia avvenuta e non avvenga durante il loro periodo detentivo;

se non si ritenga inoltre, in attesa di una revisione della normativa, di assicurare ai cittadini stranieri ospitati presso il C.P.T. "S. Anna" condizioni di vita normali, dignitose e accettabili, anche attraverso l'esecuzione dei lavori necessari, e a tutti di avere la possibilità di avere interpreti della propria lingua, attraverso un adeguato numero di mediatori culturali;

se non si ritenga che i richiedenti asilo, durante il periodo di attesa e di espletamento delle pratiche necessarie, debbano essere ospitati presso il Centro di Prima Accoglienza e non presso il Centro di Permanenza Temporanea;

se non si ritenga, infine, di risolvere i problemi sollevati, attraverso una nota della Segreteria regionale del SILP per la CGIL inviata al Dipartimento della Polizia di Stato, circa l'estremo stato di disagio in cui gli agenti di Polizia sono costretti a prestare la loro attività lavorativa e riportati in premessa.

(4-06336)

BEDIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali.* – (Già 2-00456)

(4-06337)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*6<sup>a</sup> Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-01466, del senatore Brunale, sulla disciplina in materia di apparecchi automatici da divertimento ed intrattenimento.

---

### Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 557<sup>a</sup> seduta pubblica del 9 marzo 2004, a pagina 50, sotto il titolo: «Disegni di legge, annuncio di presentazione», sopprimere nel secondo capoverso le parole: «Delega al Presidente della Repubblica per la».